Unione Installazione Impianti
Dipartimento Politiche Ambientali – Ufficio Qualità

La certificazione degli operatori post-contatore gas

Norma UNI 11554:2014 e prassi di riferimento UNI/PdR 11:2014

Gennaio 2015

Premessa

Le pagine che seguono sono gli atti del seminario sulla qualificazione operatori post-contatore gas che si è tenuto a Roma, nella sede nazionale della CNA, il 17 ottobre 2014.
Gli interventi dei relatori, il Cap. Francesco Castorina e l'Ing. Cristiano Fiameni del CIG, sono stati sbobinati e poi riveduti e corretti dagli stessi che ne hanno autorizzato la pubblicazione, mentre l'introduzione è stata scritta da Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti, e Natalia Gil López, Responsabile dell'Ufficio Qualità della CNA Nazionale che hanno interamente curato l'edizione di questo volume.

Per maggiore completezza di informazione, e per favorire il lettore alla comprensione di una materia complessa, a questi materiali si è voluto aggiungere, in appendice, una serie di documenti richiamati negli interventi dei relatori e nell'introduzione quali:

- la Prassi di Riferimento 11:2014 (*Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554:2014 © UNI 2014*),
- il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF),
- la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ("*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*"),
- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea

oltre, naturalmente, alle slides illustrative proiettate dai relatori durante i lavori del seminario.

Questa pubblicazione è dedicata a Franco Bianchi, Paolo Scanferla, Diego Desco e Renzo Sangiorgi per l'intelligenza e la passione che hanno messo al servizio dell'intera categoria degli installatori.

Introduzione

La norma Uni 11554:2014 "*Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza", destinata agli operatori del post contatore gas"* si pone l'obiettivo di tracciare i requisiti professionali di chi (Responsabile Tecnico, Installatore, Manutentore) riveste e svolge un ruolo fondamentale nel garantire una corretta installazione e, di conseguenza, la sicurezza degli impianti a gas di tipo civile.

La norma ha anche lo scopo di favorire, tra i diversi paesi dell'Unione Europea, un reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali che favorisca il libero spostamento degli operatori del settore gas in Europa. Infatti la Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e la Direttiva 2006/100/CE sull'adeguamento delle direttive sulla libera circolazione delle persone sono state entrambe recepite dal nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 206 del 2007.

D'altronde, l'aumento del numero di operatori del settore gas che si spostano da un paese all'altro dell'UE ha posto con forza la necessità di garantire la libera concorrenza con le stesse modalità e finalità in ogni paese nel rispetto della sicurezza dei cittadini e degli utenti e quindi anche di regole comuni dal punto di vista sia legislativo che normativo. In Europa il CEN ha emanato da tempo la Guida 14 sulla standardizzazione della qualificazione delle professioni e del personale; è un contributo di estrema importanza in quanto fornisce i necessari elementi per la preparazione di norme tecniche sulla qualificazione, aiutando coloro che sono impegnati nell'elaborazione normativa a preparare le prescrizioni necessarie in modo chiaro, uniforme e rispondente alle leggi.

Il TC 234 del CEN, "Infrastrutture per il gas", ha già definito le linee guida per il corretto svolgimento delle operazioni di installazione e manutenzione di impianti a gas definendo le competenze necessarie ed i riferimenti tecnici. Il TC 234 ha anche redatto delle pubblicazioni tecniche illustrando le buone pratiche in modo da evitare situazioni di installazione e manutenzione in situazioni di non sicurezza e fornire informazioni utili agli operatori. Un po' come quello che, nel nostro paese, ha fatto il CIG (Comitato Italiano Gas) con i manuali sull'applicazione delle norme UNI 7129 (impianti termici unifamiliari a gas

con potenza inferiore ai 35 kW), UNI 10738 (impianti alimentati a gas per uso domestico), UNI 11528 (impianti a gas di portata termica superiore ai 35 kW).

A Bruxelles, infine, è in avanzata fase di revisione la Direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" nella quale è contenuta la definizione di "*competent person",* ovvero una qualifica che implica, per una specifica materia, conoscenza tecnica, delle leggi e delle norme, della responsabilità soggettiva e della responsabilità vs. terzi.

Ovviamente tale definizione è legata a doppio filo con il concetto di "qualificazione", concetto che non è presente nell'atto legislativo che disciplina in Italia la materia, il D.M. 37/08, che senza alcuna perifrasi consente una "abilitazione" per riconoscimento di titoli ed attività lavorativa pregressa, senza controllo da parte di nessun ente preposto che il soggetto "abilitato" sia veramente preparato a svolgere l'attività cui viene demandato.

In questo senso, la norma UNI 11554:2014 si inserisce nelle lacune del nostro ordinamento legislativo in materia di qualificazione degli operatori del settore installazione impianti, il DM 37/08 appunto, che appare superato da quanto, in tema di qualificazione, ci giunge dall'Europa; il cosiddetto "Patentino del Frigorista" (DPR 43/2012 in attuazione del Regolamento europeo 842/2006) e la qualificazione obbligatoria di chi installa impianti FER (Dlgs 28/2011 in recepimento della Direttiva europea 2009/28) dimostrano che la nuova strada da imboccare, pena l'obsolescenza delle competenze tecniche dei nostri installatori, è quella di un sistema di qualificazione basato su un processo di formazione propedeutico allo svolgimento di un esame, teorico e pratico, superato il quale si acquisisce l'abilitazione che va però mantenuta nel tempo tramite un sistema di formazione continua obbligatoria che contribuisca all'aggiornamento professionale degli operatori.

La norma UNI 11554 non si deve però in alcun modo configurare come l'ennesima norma che gli installatori dovranno applicare, ma come un contributo alla discussione più generale di una revisione del sistema di abilitazione tecnico-professionale della categoria. La certificazione, seppur volontaria e non cogente, potrebbe indurre imprese private (ad es. quelle di distribuzione dell'energia) a selezionare i propri fornitori in base al possesso o meno della certificazione stessa creando una vera e propria discriminazione tra imprese a

prescindere dalla loro capacità professionale. Il possesso o meno della certificazione non può pertanto costituire elemento discriminante nella scelta del contraente.

La norma, corredata dalla Prassi di Riferimento 11:2014 che fornisce raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza, individua tre diversi profili professionali: quello del Responsabile Tecnico, quello dell'installatore e quello del manutentore di impianti a gas. Nelle ditte individuali, il profilo di Responsabile Tecnico riassume anche quelli di installatore e manutentore. Inoltre vengono definiti, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione, due livelli per ognuno dei profili specialistici sopra elencati:

- 2° livello: impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW;
- 1° livello: impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati da gas combustibile a pressione non maggiore di 0,5 bar.

Naturalmente il primo livello include anche il secondo.

Il processo di certificazione, conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 sulla certificazione delle persone, prevede, da parte dell'organismo di certificazione, la verifica dei requisiti di chiede di essere certificato in modo da comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività per la quale si richiede di essere certificati. In questo contesto verrà verificata l'esperienza professionale del candidato e, successivamente, valutato il suo livello professionale mediante una prova teorica (scritta per misurarne le conoscenze tecniche, orale per approfondire il livello delle conoscenze) ed una pratica con la simulazione di una situazione operativa reale. Ogni prova deve essere positivamente superata per poter svolgere la prova successiva.

Il contenuto della prova scritta (durata massima 50 minuti) deve prevedere almeno 20 quesiti con risposte multiple. Nel caso di esame con più "profili professionali" la prova

teorica deve contenere come minimo 30 quesiti per 2 profili, 40 quesiti per 3 profili, in modo da coprire tutte le attività dei "profili professionali" oggetto di esame.

La prova viene superata se il candidato risponde correttamente ad almeno l'80% dei quesiti. Pertanto bisognerà rispondere senza errori ad almeno 16 quesiti in caso di certificazione per un solo profilo professionale, a 24 quesiti per 2 profili ed a 32 quesiti per 3 profili.

La prova orale si baserà su almeno 3 domande alle quali il candidato dovrà rispondere positivamente (tempo massimo 15 minuti), che salgono a 5 per la certificazione relativa a 2 profili professionali ed a 7 per 3 profili.

La prova pratica sarà svolta su un impianto esistente alimentato a gas, o all'interno di un laboratorio attrezzato. Il candidato deve essere valutato:

- su almeno un'operazione di tipo manuale relativa all'installazione o manutenzione di impianti o apparecchi a gas, con la verifica della capacità di utilizzare sia gli attrezzi che la strumentazione/apparecchiatura idonea per l'operazione;
- sulla capacità di risoluzione di una condizione di pericolo potenziale ed una di pericolo immediato correlato alla tipologia di impianto oggetto del proprio profilo professionale;
- sulla stesura di un rapporto tecnico con l'allegata documentazione specifica.

Il tempo concesso per la prova pratica è di 50 minuti anche in presenza di più profili professionali.

Superate le prove previste, l'organismo di certificazione rilascia un certificato della validità di 8 anni. Nel caso in cui il candidato richieda la certificazione di più profili professionali il certificato è unico.

Il mantenimento della certificazione è gestito dall'Organismo di Certificazione e prevede la partecipazione periodica a percorsi di aggiornamento tecnico e/o normativo proposti da fornitori di formazione (ad es. enti di formazione, enti normatori, associazioni di categoria, fabbricanti di apparecchi o componenti). Ai fini del mantenimento della certificazione, si

deve dimostrare di aver partecipato agli specifici corsi di aggiornamento per un minima di 8 ore ogni quadriennio di validità della certificazione e, con periodicità annuale, la continuità nell'esercizio dell'attività, tramite l'invio di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'attività.

Esclusivamente per la figura del Responsabile Tecnico, l'Organismo di Certificazione deve effettuare, nel corso degli 8 anni di validità della certificazione, almeno una verifica su un impianto compreso nel campo di applicazione del certificato, scelto dall'Organismo tra i 5 proposti dal candidato, sui quali sia stato effettuato un intervento successivo alla data di decorrenza della certificazione.

Intervento del Cap. Francesco Castorina, Direttore Tecnico del CIG

Buongiorno a tutti. E' la seconda volta che quest'anno in anteprima facciamo una presentazione per CNA. D'altronde CNA, lo dico apertamente, pur non essendo socio del CIG, collabora fattivamente con il nostro Ente. E' l'unica delle grandi associazioni degli installatori, fatta eccezione per Assistal che è socio CIG, che collabora.

Ha collaborato anche in questo frangente, sia nell'impostazione della norma, sia anche quando sono stati discussi i commenti della prassi di riferimento 11:2014 che, come è stato sottolineato in premessa, è propedeutica alle certificazioni.

Vi devo la storia, in sintesi, di come siamo arrivati a questa norma. Ricordo che cominciammo a discutere la cosa con il compianto Renzo Sangiorgi quando fu emanata la famosa direttiva Bolkestein e si faceva dell'ironia sul fatto che potesse venire a lavorare in Italia il famoso idraulico polacco.

Bene, ora l'idraulico polacco è arrivato ed è arrivato anche quello slovacco tanto che io la settimana scorsa sono andato in alcuni cantieri per una visita ed ho visto che in uno di questi stava lavorando una ditta polacca.

Sinceramente questa situazione mi ha fatto un po' male, tanto che sono andato dal responsabile tecnico a chiedere ragioni e mi ha dato delle spiegazioni. Il fatto che in Italia operino aziende installatrici di altri paesi europei è ormai una realtà; questo lo dobbiamo sapere ed è uno dei punti su cui riflettere.

Cosa c'è dietro a tutta questa lunga preparazione nell'editare questa norma? Dobbiamo tener conto di quel che nel frattempo è stato fatto negli altri Paesi d'Europa. Noi siamo in Italia e abbiamo non so quante decine di migliaia di persone abilitate secondo un decreto ministeriale che a mio parere è nato male. Per certi versi, sempre a mio parere, è a svantaggio per gli operatori seri.

Questo lo abbiamo affermato anche in sede di Ministero, lo abbiamo detto in tutte le salse e quindi è già da tempo che si parla di fare un passo in avanti rispetto al DM 37/08. Ma mentre noi parliamo, dalle altre parti sono andati già andati avanti.

Difatti posso tranquillamente affermare che noi, tra i paesi Europei più importanti, con 22 mln di impianti alimentati a gas naturale, più 7 mln alimentati con le bombole, per un totale di circa 30 mln di impianti che interessano oltre 48 mln di persone, siamo ormai l'unico paese a non avere uno schema di qualificazione.

In Italia, con il DM 37/08, si diventa Responsabili Tecnici per titoli ed esperienza professionale senza che vi sia nessuno che venga a verificare se le capacità dichiarate per ottenere l'abilitazione vi siano ancora.

Come CIG da anni diciamo che questo stato di cose non va bene e crediamo che sia negativo soprattutto per le categorie interessate. Vi farò solo qualche esempio di cosa succede in Europa in tema di qualificazione (e certificazione) degli operatori del post contatore gas.

In Francia, per esempio, iscriversi al *Qualigaz* è obbligatorio se si vuole avere la presunzione di conformità in modo automatico. Attenzione: in Francia anche chi non è abilitato può costruire e/o installare un impianto, ma se l'impianto non viene esaminato da *Qualigaz* non viene attivato. Gli installatori *Qualigaz*, invece, hanno tutta una strada preferenziale che, secondo me, fa anche risparmiare il cliente.

In Germania la cosa è un po' suddivisa tra i vari Landers, ma in pratica è sotto controllo governativo.

In Spagna c'è una situazione particolare. In effetti esiste un sistema di qualificazione, ma è sotto il controllo delle società di distribuzione; le 5 società di distribuzione che ci sono in Spagna in pratica controllano anche il post contatore. E' una cosa che è tipica di quel paese.

In Belgio c'è un organismo (*Cerga)* che qualifica. Prima è partita una certificazione di tipo volontario, mentre adesso mi pare che sia diventata obbligatoria. Ma in Belgio erano non più di 5000 le persone da qualificare e questo processo è stato completato da tempo.

In Belgio, ne parlavo qualche tempo fa con un collega di quel paese, il percorso della qualificazione ha portato ottimi frutti, soprattutto perché non erano tantissimi gli operatori da qualificare; circa 5000 operatori sembrano tanti, ma rispetto ai nostri numeri (180.000 imprese abilitate ndr) è poco. Hanno notato che sono crollati i reclami dei clienti, che in effetti si sono ridotti di più del 70%, sono diminuiti gli incidenti e ci sono state altre cose positive che loro attribuiscono, ovviamente facendo la parte delle Istituzioni, a questo percorso, che in pratica è un percorso di certificazione.

Nel Regno Unito c'è il *Corgi* che si interessa di queste cose e *Gas Safe Register* che è l'organismo che tiene il registro degli operatori certificati. Lì bisogna essere iscritti a *Gas Safe Register*, perché quelli che operano fuori da *Gas Safe Register*, non di rado li multano e qualche volta li mandano persino in galera.

Ultima è arrivata la Turchia che ha un progetto di norma che poi non so se verrà reso cogente da un decreto. Stanno in pratica elaborando delle norme che parlano già di certificazione dei servizi per elettricità, gas burning, equipment for domestic use, ecc.
In Europa la discussione è stata fortissima; io, ad esempio, rappresento tecnicamente l'Italia nel Working Group Member States per la Direttiva apparecchi gas, di cui abbiamo fatto la revisione un paio di anni fa e che diventerà un regolamento.

E' venuto fuori il tema relativo alla qualificazione degli operatori perché la Commissione voleva già inserirlo nella direttiva revisionata. Ricordo che le direttive si recepiscono per legge e quindi almeno in teoria c'è uno spiraglio per intervenire. I regolamenti diventano invece immediatamente esecutivi. Mettere nel regolamento la prescrizione dell'obbligo dei percorsi di qualificazione a livello nazionale, avrebbe significato un'imposizione senza via d'appello.

Come CIG ci siamo opposti a questa eventualità perché non avendo un nostro percorso volontario, gli altri paesi ci avrebbero imposto i loro modelli e non è detto che potessero andare bene per noi.

Nella revisione della Direttiva Gas viene definita la *"competent person". "Competent person"* significa che l'operatore deve essere conforme alle prescrizioni che noi abbiamo previsto nella norma. Pertanto in quella sede ci siamo opposti non tanto per fare un piacere a qualcuno, ma perché ritenevano che il nostro Paese non fosse ancora preparato.

Questo rischio lo vogliamo evitare, anche perché ricordo che qui stiamo parlando di impianti ed apparecchi a gas, elementi che hanno sempre una percentuale di rischio potenziale di cui si deve necessariamente tenere conto. Quindi non si può scherzare assolutamente su queste cose, si deve per forza lavorare bene e allo stesso modo quando si scrivono delle norme bisogna scriverle bene.

Ci si è pertanto limitati a ricordare che sul tema è in dirittura d'arrivo un progetto di rapporto tecnico europeo, che è un progetto che per adesso si limita a fornire delle raccomandazioni.

Quello che non si dice è che probabilmente dopo l'uscita del regolamento sugli apparecchi a gas, probabilmente nel 2016, la Commissione darà delle raccomandazioni agli Stati membri affinché sia previsto nei vari paesi UE un percorso di qualificazione comune. Questo, soprattutto per il fatto che in tal modo si possono scambiare le professionalità fra uno stato membro e l'altro.

Ed è proprio questo è proprio il punto che interessa la Commissione Europea: quindi non tanto, o non solo, l'aspetto della sicurezza che comunque va debitamente considerato, ma quello a cui punta Bruxelles è che ci sia la libera circolazione delle persone. Allora, per arrivare a questo traguardo con professioni in cui vi sono differenze enormi tra un paese e l'altro, la Commissione Europea ritiene opportuno che si arrivi ad un punto di condivisione comune. Queste cose noi, come CIG, le abbiamo sempre dette e su questa norma stiamo lavorando da tantissimo tempo. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno accelerare i lavori in ragione di quanto detto prima.

Ma dietro la pubblicazione della norma ci sono le situazioni prima sommariamente evidenziate, situazioni che sono abbastanza note. Noi le abbiamo sempre rese note a tutti, abbiamo sempre informato tutti e abbiamo sempre fornito i documenti a tutti.

Abbiamo sempre pubblicizzato quanto stava avvenendo lanciando l'avvertimento che se non si fosse fatto nulla, quando sarebbero arrivate delle raccomandazioni impositive da parte di Bruxelles, si sarebbero avuti dei problemi come è accaduto per la certificazione FGas, il cosiddetto "Patentino del Frigorista", che è stata una certificazione obbligatoria calata sulla testa delle imprese che non hanno potuto fare altro che subirla.

Allora questo futuro rapporto europeo che tra poco andrà al voto e che è facile pronosticare che sarà approvato sicuramente, parla delle stesse cose di cui noi abbiamo scritto nella nostra norma in modo più preciso e dettagliato.

Una cosa voglio sempre sottolineare in questi incontri. Purtroppo, occupandoci di incidenti da gas e di norme tecniche, spesso mi è capitato, soprattutto quando avevo un altro ruolo in CIG, di essere chiamato in tribunale come persona informata sui fatti. A volte ci hanno anche chiamato per chiederci se era corretto quello che avevamo scritto nelle norme. E in quelle occasioni ho sempre visto, quando sono stati coinvolti installatori e manutentori, che la maggior parte di essi non erano a conoscenza dei loro obblighi legali e delle responsabilità civili e penali che ha un installatore.

Magari avevano fatto una cosa male, forse non erano colpevoli in tanti casi, però non sapevano, per esempio, che la prima cosa che gli viene contestata è il fatto che chi lavora nelle utilizzazioni del gas soggiace alla diligenza qualificata.

La diligenza qualificata, io non sono avvocato però cerco di spiegarla con quello che ho imparato in questi anni, non è quella del buon padre di famiglia che dice che ha cercato di fare il possibile. La diligenza qualificata impone la conoscenza in tutto quello che si fa, quindi anche delle leggi e delle norme, ed impone determinati requisiti di abilità.

Quindi, assistere a queste vicende parecchie volte mi ha fatto stare male. Molte volte gli avvocati che tutto sommato non conoscono alla perfezione questi argomenti non difendevano neanche bene i oro assistiti e vedevi queste persone totalmente alla mercè del giudice.

Gli operatori del settore si devono rendere conto che chi fa questo lavoro deve essere perfettamente consapevole di ciò che fa! Non nascondiamoci, io le cose le ho sempre dette chiaramente, ma pare che alcune volte non vengano capite.

Guardate la dicitura "*Assuring quality and safety gas installation*". Cosa è richiesto? E' richiesto di assicurare la qualità del servizio e la sicurezza. Perché la sicurezza nel gas ci deve sempre essere, ma purtroppo, aggiungo, a volte lo si ignora. Con il termine "*Assuring competences of operatives"* si parla di competenze, non si parla di dimostrare qualcosa per titoli acquisiti durante un percorso scolastico.

Ed è questo l'aspetto che ci preoccupava in modo particolare perché noi siamo in un paese che con le vigenti regole, oggi, non consente di dimostrare, alle nostre ditte che vogliono lavorare fuori d'Italia, di avere le competenze richieste. Possono solo dire che hanno l'abilitazione al DM 37/08. Qualcuno gliela può anche giudicare per buona, però vi posso raccontare di diversi casi di nostre ditte che hanno perso del lavoro proprio perché non riuscivano a produrre uno schema di qualificazione, non dico di certificazione, e di dimostrare almeno che avessero seguito quello schema.

Piaccia o non piaccia questa è la verità, quindi bisogna comprendere che bene o male siamo in Europa e in Europa le cose si fanno in un certo modo. Dobbiamo lavorare in Europa e quindi vi saranno sempre di più questi spostamenti di persone ed imprese da un paese all'altro. Mai mi sarei immaginato di vedere un idraulico polacco a 100 metri da casa mia, con tutto il rispetto per ogni lavoratore, di qualunque nazionalità esso sia. Ma l'ho visto.

Quindi prevedo che potrò vedere un idraulico italiano lavorare a Berlino, anzi spero proprio di vederlo, C'è già una impresa che conosco che sta operando a Berlino, però sul gas non lo hanno fatto lavorare. Lo stanno facendo lavorare sull'idrico, ma sul gas no, a dimostrazione di quanto sia delicato questo particolare settore.

Siamo pertanto arrivati al nocciolo della questione. L'aspettativa di lungo termine è di arrivare ad un approccio europeo comune per i requisiti di abilità, conoscenza e competenze. Quindi tutti dovranno rispondere ai medesimi requisiti, tutti dovranno fare le stesse cose. Ora, c'è anche da dire onestamente che fare un impianto in Finlandia non è come farlo in Sicilia, ma i principi generali sono uguali. Poi, ovviamente, certi raccordi in Finlandia non si possono mettere all'esterno, mentre in Sicilia sì possono mettere, ma la sostanza è che tutti devono sapere fare le stesse cose e tutti possono potersi spostare. Questo è quello che pensa l'Europa e questo è quello che sarà.

Cosa si chiede infine con i documenti di cui stiamo discutendo? Si chiedono delle cose comuni, pratiche, che noi abbiamo scritto perché ovviamente elaborando la norma ci siamo riferiti a queste cose in modo da essere pronti un domani a dire "bene noi abbiamo questo sistema per fare qualificare le persone".

E qui, sul dubbio che come CNA Installazione Impianti avete e che io condivido in merito al fatto che questa norma da volontaria si possa trasformare, nella pratica, cogente, cercheremo di fare qualcosa in modo che non ci siano sicuramente abusi di un certo tipo, perché l'obiettivo è far crescere le imprese del settore.

Voi sapete che su certe situazioni anche se non si sa in giro, siamo intervenuti, abbiamo anche evitato parecchi problemi agli installatori, ma non escludo che possa avvenire quello che paventate. Certamente bisognerà governare questa situazione e voglio dire che non bisogna dimenticare che sul lato della manutenzione degli impianti ci sono diverse grosse aziende che stanno spingendo per la certificazione.

In genere sono aziende non Italiane, che hanno già molta abitudine con questi percorsi e che sicuramente certificheranno i loro manutentori. Questo ve lo posso dire, con assoluta certezza anche perchè è una notizia che ormai è di pubblico dominio.

Poi ognuno potrà fare le sue scelte, però dalla qualificazione alla certificazione il passo è breve e su questo voglio dire che noi abbiamo voluto prevedere anche il passo successivo e abbiamo fatto una cosa che in precedenza non aveva mai fatto nessuno; un accordo con Accredia. E' per questo che la prassi di riferimento che vi spiegherà subito dopo il mio intervento il collega Cristiano Fiameni è firmata da CIG, UNI e da Accredia.

Pertanto nessuno potrà fare delle cose differenti, da quello che prevede la UNI/PdR 11:2014, altrimenti Accredia dovrebbe intervenire per punirlo. Quindi, per chi teme che ci possano essere abusi simili ad alcune situazioni che abbiamo conosciuto tutti potrà tranquillizzarsi. Queste discussioni, lo dico apertamente, le abbiamo fatte, le abbiamo messe sul piatto; è inevitabile che una norma di un certo tipo venga usata per la certificazione.

Anche se non avessimo emesso la UNI/PdR 11:2014 essendoci solo la norma, qualcuno avrebbe previsto degli schemi di certificazione. A volte anche senza la norma si creano queste situazioni.

Vi posso anche dire c'erano già qualcuno che aveva chiesto a noi e ad altri se potevano fare degli schemi di certificazione per manutentori e installatori. *"No voi non fate nulla"* abbiamo risposto "*dobbiamo dire noi come si fa".* Sei società sono venuti a trovarci e noi le abbiamo bloccate tutte, dicendo*: "Cosa fate? Non potete fare le cose a vostro giudizio".*

Non voglio certamente dire che costoro non fanno bene il loro lavoro, però con tutta la buona volontà che ci si può mettere è inevitabile che ognuno tenti sempre di porre in primo piano i propri interessi, mentre, e lo dico apertamente, il CIG non ha specifici interessi da salvaguardare a parte quelli derivanti dal ruolo che svolge. Noi non vendiamo norme perché una volta consegnati i progetti all'UNI il nostro ruolo finisce lì. Non facciamo certificazione; forse faremo un po' di formazione a chi ce la chiederà, ma quello è un altro discorso.

Quindi ritenevamo giusto che le prescrizioni della UNI/PdR 11:2014 (che è il vero schema di certificazione) fossero messe a punto da noi, con UNI che prendesse atto della cosa e con Accredia che partecipasse; ed infatti alla fine abbiamo fatto così.

Quando abbiamo discusso i commenti della UNI/PdR 11:2014 in UNI c'è stata una persona che ha detto che sono le norne che creano gli incidenti. Al che io mi sono inalberato e ho detto "scusi se cominciamo così io mi alzo e vado via, - perché non posso stare a sentire questa cosa, lei mi vuole raccontare che sono le norme che creano gli incidenti.

Gli incidenti possono essere creati quando le norme non sono applicate o sono male interpretate. Perché se fossero le norme a creare gli incidenti risponderemmo in prima persona". Finora, con una norma che ha fatto il CIG e ha stampato l'UNI non è mai successo.

E' capitato in altri settori, ma nel nostro non è mai successo e questo lo voglio dire con forza. Non si possono fare certe affermazioni; bisogna parlare a ragion veduta. Ovviamente nessuno è Dio in terra, le cose nascono dalla collaborazione, dallo scambio di conoscenze e spesso nascono anche dall'umiltà. Chi pensa di sapere tutto fa solo dei danni.

Intervento di Cristiano Fiameni (CIG)

Buongiorno a tutti. Nella presentazione che vedremo, prima di entrare nel dettaglio dei due documenti (norma e Prassi di Riferimento - PdR), saranno presentate alcune slides che mostrano quale è stato il percorso a livello nazionale che ha portato alla situazione attuale. Chiaramente il periodo della pubblicazione di questi documenti non è stato fortunatissimo, nel senso che si è inserita in un momento che non era quello che avremmo voluto alcuni anni fa. Però sappiamo anche che questi documenti non sono qualcosa che è nato negli ultimi tre mesi.

Questo lavoro va avanti da tempo, nel senso che da anni si sta discutendo e lavorando su questa tematica: siamo arrivati alla conclusione solo in questo periodo.

Esaminando la situazione europea sapevamo da anni che tutti i nostri vicini stavano lavorando su questo argomento e abbiamo visto varie applicazioni pratiche.

Adesso vedremo un breve sintesi di questo percorso, a partire dalla Direttiva Servizi che, pur non ponendo degli obblighi particolari, dava delle indicazioni generali: gli obiettivi erano chiari fin da allora.

L'obiettivo finale, non ancora pienamente realizzato, ma ben presente a livello europeo, è la libera circolazione delle professioni. Fino ad oggi la libera circolazione ha riguardato le merci, ma si vuole arrivare a quella delle persone; è noto infatti che sono ancora presenti barriere alla libera circolazione che producono effetti negativi in termini economici.

A livello europeo infatti si sta lavorando per una revisione di questa Direttiva per renderla ancora più stringente nei suoi requisiti. Il percorso che adesso vedremo è partito da una serie di documenti di solo indirizzo, arrivando a due documenti (uno europeo e uno italiano) che sono invece delle leggi. Si tratta del Regolamento Europeo 1025/2012 e della Legge Italiana n. 4/2013 relativa alle professioni non organizzate. Tutto questo ha portato l'UNI in ambito volontario a definire delle regole molto precise per la stesura delle norme.

Oggi abbiamo due documenti che parlano della qualificazione del personale: da un lato la norma UNI 11554 che è una carta di identità dell'operatore qualificato, ma che non

impone nessun requisito in modo obbligatorio, dall'altro la UNI/PdR 11:2014 che è di supporto nel caso ci siano delle esigenze di certificazione, dando delle regole chiare su come procedere.

L'altro documento evidenziato è il quadro europeo sulle qualifiche (EQF) che si pone l'obiettivo di poter confrontare i titoli di studio e quindi portare ad un'integrazione del mercato del lavoro europeo. Anche in questo caso siamo a livello di raccomandazioni. È opportuno ricordare che recentemente (fine 2012) è stato siglato un accordo Stato - Regioni che ha preso in carico questo schema e iniziato a definire l'impegno a fare delle corrispondenze tra i titoli Italiani, quello sulla formazione professionale continua delle Regioni e quelli previsti da questo schema europeo.

A questo si è aggiunta la Linea Guida CEN 14, che dice a chi fa le norme come devono essere scritte. Si tratta di un documento da applicare in prima battuta a livello europeo, ma che tuttavia richiama l'attenzione sull'opportunità di un suo utilizzo anche a livello nazionale, quando si elaborano norme su questi argomenti. Questo avveniva nel 2010 ed era già una prima indicazione della direzione che si stava prendendo.

Siamo arrivati al 2011 quando UNI, prima ancora dell'uscita di una legge sulle attività professionali, ha stabilito al suo interno una commissione tecnica competente sulle attività professionali non regolamentate. A livello UNI si è ritenuto necessario definire un regolamento e stabilire esattamente le modalità operative di questa commissione che si occupava di un argomento "nuovo" per la normazione italiana.

Poi nel frattempo cosa è successo? Ci sono stati due documenti decisivi. Il primo è il Regolamento europeo sulla normazione n. 1025/2012, che è una legge applicabile immediatamente negli Stati; tale regolamento ha stabilito in maniera molto chiara che le norme andavano fatte non solo per i prodotti ma anche per i servizi. Poco dopo è arrivata a livello Italiano la Legge n. 4/2013. Questa legge di per sé non impone nessun obbligo particolare, tantomeno riguardo alla certificazione, però traccia una strada molto precisa, cioè riconosce l'importanza delle professioni che non hanno un albo e riconosce il ruolo dell'associazione di categoria.

L'art. 6 della legge dice *"..promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione delle attività"* e riconosce in maniera esplicita il ruolo della normazione come strumento per la conformità.

In seguito all'emanazione di questa legge l'UNI ha dovuto prendere dei provvedimenti per regolare in modo preciso l'attività in questo campo. Nel mese di giugno 2013 è stata approvata la Delibera della CCT n. 46/2013 che in pratica rende obbligatoria l'applicazione delle regole date a livello UNI limitatamente alla Commissione Attività Professionali non Regolamentate anche a tutte le altre commissioni tecniche del sistema UNI, incluse quelle degli Enti Federati.

Questa Delibera specifica, inoltre, che tutte le norme che sono state già elaborate sulle attività professionali devono essere riviste e, nel corso della prima revisione, devono essere aggiornate secondo il nuovo schema.

Con questo UNI ha definito uno schema molto preciso e rigoroso da seguire obbligatoriamente nella stesura delle norme e questo possiamo dire sia stato un po' il punto di svolta. Sia in ambito CIG che in altri ambiti si stava già lavorando da tempo a norme su questo argomento e questa disposizione ha in un certo senso scombinato le carte perché da un lato ha reso chiare le modalità di stesura, dall'altro ha imposto dei paletti. L'impostazione attuale non consente in alcun modo di scrivere nella norma requisiti relativi alla formazione, all'organismo che deve eventualmente effettuare le valutazioni, su come fare l'esame e su chi lo deve fare. Tutti questi argomenti non sono stati trattati dalla UNI 11554, in quanto la norma è diventata invece la carta d'identità dell'operatore qualificato.

Non dimentichiamo che lo schema UNI si applica non solo a settori come il settore gas, che per sua natura è già oggetto di legislazione, regolazione e norme tecniche, ma si applica anche a figure professionali che non sono per nulla regolate/organizzate, quali fotografi, omeopati, amministratori di condominio, etc. Però è stato un passo avanti perché ha definito regole chiare: le norme UNI sono elaborate tutte allo stesso modo, utilizzando il medesimo schema.

Questa attività si è concretizzata con la pubblicazione a Settembre 2014 della UNI 11554 che tratta i requisiti di conoscenza, abilità e competenza degli operatori, relativamente agli impianti gas. E' una norma che consente di definire in maniera chiara e precisa questa figura professionale e di fatto dà sostanza al DM 37/08: il decreto infatti non entra nel merito delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, ma fornisce indicazioni per l'abilitazione che si basa essenzialmente su titoli ed esperienza.

Oltre a questa norma abbiamo provveduto ad elaborare una prassi di riferimento (documento prenormativo) che contiene tutti quegli aspetti che non potevano essere trattati nella norma; per dirla in due parole, tratta lo schema di certificazione volontario nel caso di intervento di organismo accreditato da Accredia per la certificazione del personale. Parlando di Accredia, di certificazione e di organismi il primo pensiero è quello di una serie di obblighi, adempimenti di tipo amministrativo e burocratico e, diciamolo, risorse da impegnare. Facciamo però un passo indietro, cerchiamo di vedere il lato positivo di questa questione e poniamoci questa domanda: se noi oggi cancellassimo la UNI/PdR, la situazione rimarrebbe tale e quale?

La risposta è no. La situazione peggiorerebbe di molto perché il problema è un altro: nel momento in cui esiste un documento normativo che dice che l'operatore del gas deve essere una figura professionale - per dirla in breve - che deve conoscere le norme e le leggi, deve saper usare gli strumenti di lavoro, deve saper comunicare in maniera adeguata con il cliente, deve saper redigere la documentazione e aggiornarsi (questa in estrema sintesi la carta di identità dell'operatore qualificato), chiunque potrebbe utilizzare la norma per la certificazione facendo richiesta ad un ente accreditato. Il punto è che il certificato sarebbe rilasciato secondo uno schema di certificazione specifico per ogni organismo, creando in tal modo una situazione disomogenea dove a rimetterci di più sarebbe l'operatore qualificato serio. Questa è l'ultima cosa che volevamo: il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire uno strumento per cercare di far crescere il settore, per dare finalmente voce ai tanti operatori seri che sono stritolati da un sistema che favorisce invece chi cerca di svicolare dalle regole.

Senza la UNI/PdR 11:2014 il problema sarebbe stato molto più grande e la situazione meno gestibile. Quindi abbiamo cercato di mettere delle regole molto chiare e dare delle indicazioni. Tra un po' esamineremo le peculiarità di questo documento, però mi premeva

fare questa introduzione perché la UNI/PdR 11:2014, se guardata dal punto di vista corretto, è un grosso aiuto per il sistema. Da ultimo vorrei sottolineare che con la pubblicazione di questa PdR è la prima volta in Italia che esce un documento a triplice firma (UNI, CIG, ACCREDIA), condiviso sia dal sistema della normazione UNI-CIG, sia dal sistema dell'accreditamento volontario ACCREDIA.

Accredia infatti, quando noi abbiamo presentato questa esigenza, ha mostrato la massima disponibilità perché ci si è resi conto che avere una situazione non sotto controllo, con questi numeri e in questo settore, porterebbe a delle conseguenze. Non dimentichiamo che stiamo parlando di sicurezza in ambito gas, quindi parliamo di obblighi derivanti dalla Legge 1083/71 con quello che ne consegue a livello di responsabilità penale e civile.

Adesso vedremo nel dettaglio la UNI 11554: la norma si applica a chi opera sugli impianti a gas di tipo civile, sia in ambito domestico che non domestico e riguarda sia chi opera sugli impianti, sia chi opera sui componenti degli apparecchi. È importante ribadire che la norma si applica agli operatori delle imprese già abilitate ai sensi del DM 37/08. Con questa norma volevamo fornire uno strumento che desse sostanza agli operatori abilitati, un documento che definisse in termini espliciti cosa significa essere abilitati, cioè qual è la competenza richiesta ad un operatore abilitato, non solo in termini di titoli.

In questa norma sono definiti tre profili professionali: il responsabile tecnico, l'installatore e il manutentore.

Abbiamo cercato di rendere evidente che le conoscenze richieste ad un responsabile tecnico sono effettivamente ampie. Rispetto ad un tempo in cui c'era da considerare solo l'impianto gas, oggi si deve tener conto di vincoli sia in materia di sicurezza, sia sulle prestazioni energetiche (ambito ormai regolato da un insieme di disposizioni poco coordinate).

Nel campo di applicazione abbiamo distinto, oltre i profili specialistici, anche due livelli: uno è il domestico e similare che ricade in pratica sotto la UNI 7129; l'altro è il civile non domestico che nella maggior parte dei casi ricade sotto la norma UNI 11528 (centrali termiche) e in parte sulla UNI 8723 (attività professionali in ambito cottura).

Il campo di applicazione sono tutte le possibili applicazioni di un impianto a gas. Le esclusioni sono quelle tipiche già esistenti oggi: non sono compresi i cicli produttivi, artigianali o industriali, la norma non si applica all'ambito extra civile e non si applica anche ai generatori oltre 1000 kW in linea con quanto già previsto dalle norme europee di prodotto.

Nella norma ci sono una serie di definizioni di cui alcune comuni per tutte le norme delle professioni (sono quelle relative ai concetti basilari di conoscenza, abilità e competenza), mentre altre sono specifiche per questa norma.

A grandi linee possiamo dire che la conoscenza riguarda l'apprendimento dell'informazione, l'abilità è quella di saperla applicare, sia di tipo pratico e cognitivo, e la competenza la capacità, sulla base delle conoscenze e dell'abilità, di svolgere un certo compito con certo grado di autonomia.

Le definizioni specifiche di questa norma sono quelle dei profili professionali. Per la figura di installatore e manutentore non abbiamo inventato nulla, ma abbiamo ripreso quelle già presenti nella UNI 7128, mentre è stata inserita una definizione ad hoc per il responsabile tecnico che pone l'accento sul ruolo di coordinamento lavori e di pianificazione delle attività.

La norma è strutturata in maniera tale da evidenziare prima i compiti assegnati ad ogni figura e poi esplicitare per ogni compito le abilità e competenze; qui per brevità abbiamo riportato solo i compiti relativi alle varie figure rimandando alla norma UNI 11554 per i dettagli.

Il responsabile tecnico è quello che ha più compiti e più responsabilità. Innanzitutto è colui che ha il compito di ideare l'impianto, pianificarne la realizzazione e gestirne quello che ne segue; è già presente il concetto che può fare da solo oppure coordinare il lavoro di altri. Gli altri compiti altrettanto importanti sono quelli di riconoscere le situazioni pericolose, sia quelle che possono costituire un pericolo potenziale sia quelle che possono costituire un pericolo imminente.

Si è posto l'accento sull'autonomia con il quale deve operare un responsabile tecnico: egli deve essere in grado di effettuare la diagnosi sull'impianto, di valutare se un impianto è realizzato in maniera corretta, se risponde alle norme e di attestarne, nel caso, l'idoneità al funzionamento.

Al responsabile tecnico è richiesta la conoscenza delle norme del settore gas e della legislazione, non solo di quella specifica sul gas, ma anche di quella correlata agli impianti in generale: si tratta dunque di legislazione relativa alle prestazioni energetiche, al risparmio energetico, all'ambiente, allo smaltimento rifiuti, alla sicurezza sul lavoro e anche ad atmosfere potenzialmente esplosive su certe applicazioni in particolare.

È evidente come questo ruolo nel tempo si sia evoluto. Si è passati da responsabile che operava sul campo e formava i propri dipendenti, ad un soggetto esperto che deve essere in grado di muoversi con correttezza in un contesto estremamente complesso come quello dell'installazione degli impianti a gas.

Per quanto riguarda la figura dell'installatore i requisiti sono simili, ovviamente con qualche richiesta in meno. E' rimasta l'autonomia di gestione di alcune operazioni, ma limitatamente alla parte installativa. E' rimasta la capacità di riconoscere sia le condizioni potenzialmente pericolose e sia quelle causa di pericolo imminente. Tra i compiti è richiesta la capacità di effettuare le operazioni di messa in servizio e di predisporre la documentazione applicabile.

Per quanto riguarda il manutentore i requisiti sono sostanzialmente simili alla figura dell'installatore, se non per il fatto che in questo caso si parla di gestire in autonomia le attività di manutenzione degli apparecchi e degli impianti, sempre nel rispetto delle leggi, delle norme e dei manuali dei fabbricanti.

La valutazione del rispetto dei requisiti di norma può essere effettuata sia mediante autovalutazione, sia attraverso l'intervento da parte di terzi che utilizzeranno prove scritte, prove orali e prove pratiche.

Viene suggerito che, nel caso ci fosse una valutazione di parte terza, ci sia un intervento di un organismo riconosciuto all'interno del sistema dell'accreditamento. In appendice ci

sono alcune indicazioni qualitative sulla formazione; non potendo cioè specificare la durata, in ore, dei corsi da seguire, abbiamo semplicemente evidenziato, in relazione alle conoscenze e ai compiti, gli argomenti che potrebbero essere affrontati ed il loro livello di approfondimento.

In un'altra appendice, a carattere informativo, sono evidenziati dei comportamenti attesi dall'operatore qualificato in termini di rapporto con il cliente e correttezza professionale. Da ultimo c'è una bibliografia in cui sono indicate le principali norme e leggi di riferimento.

Parallelamente allo sviluppo della norma si aveva chiaro l'obiettivo di un documento che definisse regole precise nel caso la norma fosse utilizzata, in ambito volontario, ai fini della certificazione del personale.

Allora ci siamo interrogati, abbiamo valutato varie strade e alla fine deciso di fare una prassi di riferimento (UNI/PdR 11:2014), una forma di pubblicazione unica e nuova, che non c'era fino ad un paio di anni fa. Si tratta di una pubblicazione che non è una norma ed ha un carattere pre-normativo. È un documento che viene condiviso solo dalle parti interessate su uno specifico argomento e viene sviluppata in ambito ristretto, con una procedura di approvazione molto più rapida. Viene anch'essa sottoposta a consultazione pubblica poi è pubblicata sul sito dell'UNI e resa disponibile in modo gratuito (il documento può essere scaricato liberamente dal sito web dell'UNI). Dunque la PdR è un documento che fornisce delle raccomandazioni quando intervengono delle parti terze per la valutazione di conformità alla norma.

Riassumendo, il documento di riferimento è la norma mentre la Prassi di Riferimento (UNI/PdR 11:2014) fornisce delle indicazioni per la certificazione volontaria del personale e si rivolge ad organismi accreditati da ACCREDIA secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

La UNI/PdR 11:2014 riprende la struttura della norma UNI 11554 e specifica i requisiti di accesso al processo di certificazione, le modalità di esame e valutazione, le procedure per il mantenimento e il rinnovo del certificato. Quindi la UNI/PdR 11:2014 fornisce valutazioni e raccomandazioni per la valutazione di conformità delle figure che operano su impianti e apparecchi secondo quanto definito nella norma.

Sono evidenziati in maniera chiara i requisiti di accesso al processo di certificazione, distinti per i vari profili specialistici.

Per il responsabile tecnico, dal momento che la norma si applica alle imprese che sono già abilitate secondo il DM 37/08, si richiede che ci sia una documentazione che ne attesti il ruolo (in questo caso è sufficiente la visura camerale) e un'esperienza dimostrabile di compilazione e firma della documentazione (dichiarazione di conformità). Per le altre due figure, in modo analogo per installatore e manutentore, le richieste sono un'esperienza minima nello svolgimento effettivo dell'attività, valutata in un periodo di quattro anni, di cui uno come "qualificato" (4° livello del CCNL meccanica).

È importante ribadire che si parla di effettivo svolgimento dell'attività. Non basta quindi essere stato alle dipendenze di un'impresa che opera nel settore, ma si deve aver svolto nella pratica l'attività di installazione o manutenzione. L'altro elemento importante, modificato nel corso dell'inchiesta, anche su indicazione delle associazioni di categoria, è stato che l'effettivo svolgimento di queste mansioni, può essere fatto sia attraverso una dichiarazione del titolare, ma anche attraverso una dichiarazione del dipendente. Dato che si tratta di una certificazione relativa ad una persona, è importante che ci sia l'autonomia del dipendente nel fare questa richiesta. Ricordiamoci in conclusione che questo tipo di certificazione segue la persona e non è una certificazione che rimane all'interno dell'azienda.

Appendice

- Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate")
- Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)
- UNI/PdR 11:2014 (Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554 © 2014)
- Slides intervento Cap. Francesco Castorina
- Slides intervento Ing. Cristiano Fiameni

REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione può riguardare svariati elementi come la normazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali.

(2) La normazione europea è organizzata da e per i soggetti interessati sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»). Conformemente con i principi fondatori, è importante che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed europeo. Gli organismi di normazione nazionali dovrebbero altresì incoraggiare e facilitare la partecipazione dei soggetti interessati.

(3) La normazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. La normazione europea rafforza la competitività globale dell'industria europea, specie se attuata in coordinamento con gli organismi di normazione internazionali, nella fattispecie l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Le norme hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia e in particolare dei consumatori. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori.

(4) Le norme europee sono adottate dalle organizzazioni di normazione europee, ossia il CEN, il Cenelec e l'ETSI.

(5) Le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, ad esempio grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali relative a tali prodotti stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione sull'armonizzazione. Tali prescrizioni dovrebbero essere definite con precisione al fine di evitare errori di interpretazione da parte delle organizzazioni europee di normazione.

(6) La normazione svolge un ruolo sempre più importante nell'ambito del commercio internazionale e dell'apertura dei mercati. L'Unione dovrebbe cercare di promuovere la cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione e gli organismi di normazione internazionali. L'Unione dovrebbe altresì promuovere approcci bilaterali con i paesi terzi al fine di coordinare gli interventi di normazione e promuovere le norme europee, ad esempio

[1] GU C 376 del 22.12.2011, pag. 69.
[2] Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

nel negoziare accordi o distaccando esperti di normazione nei paesi terzi. L'Unione dovrebbe altresì incoraggiare i contatti tra le organizzazioni europee di normazione e i consessi e i consorzi privati, mantenendo nel contempo la preminenza della normazione europea.

(7) La normazione europea è disciplinata da un quadro normativo specifico che consiste in tre atti legislativi diversi, ovvero la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ([1]), la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea ([2]) e la decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ([3]). Il quadro giuridico attuale non è tuttavia più al passo con gli sviluppi occorsi negli ultimi decenni nell'ambito della normazione europea. Per tale motivo l'attuale quadro giuridico deve essere semplificato e adeguato, al fine di coprire nuovi aspetti della normazione e di tenere conto degli ultimi sviluppi e delle sfide future della normazione europea. Questo riguarda in particolare l'elaborazione di più norme per i servizi e l'evoluzione dei prodotti della normazione diversi dalle norme formali.

(8) La risoluzione del Parlamento europeo, del 21 ottobre 2010, sul futuro della normazione europea ([4]) nonché la relazione del febbraio 2010 del Gruppo di esperti per la revisione del sistema europeo di normazione dal titolo «Normazione per un'Europa competitiva e innovativa: una visione per il 2020» (relazione Express) hanno stabilito un numero importante di raccomandazioni strategiche riguardanti la revisione del sistema europeo di normazione.

(9) Per garantire l'efficacia delle norme e della normazione quali strumenti strategici per l'Unione è necessario poter contare su un sistema di normazione efficace ed efficiente, che fornisca una piattaforma flessibile e trasparente per il raggiungimento del consenso tra tutti i partecipanti e che sia finanziariamente sostenibile.

(10) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ([5]) reca disposizioni di carattere generale volte ad agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento per i fornitori di servizi e la libera circolazione dei servizi, mantenendo al contempo elevato il loro livello qualitativo. Essa obbliga gli Stati membri a promuovere, in collaborazione con la Commissione, l'elaborazione di norme volontarie europee al fine di agevolare la compatibilità tra servizi forniti da operatori di Stati membri diversi, la fornitura di informazioni al ricevente e la qualità nella fornitura dei servizi. La direttiva 98/34/CE si applica però solo alle norme relative ai prodotti, mentre le norme per i servizi non rientrano esplicitamente nel suo ambito di applicazione. La linea di demarcazione tra servizi e beni sta inoltre perdendo importanza nella realtà del mercato interno. Nella prassi non è sempre possibile distinguere chiaramente le norme per i prodotti dalle norme per i servizi. Molte norme per i prodotti hanno una componente «servizi», mentre le norme per i servizi spesso riguardano in parte anche i prodotti. Di conseguenza è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico a tali nuove circostanze ampliandone l'ambito di applicazione alle norme per i servizi.

(11) Come altre norme, le norme per i servizi sono volontarie e dovrebbero basarsi su esigenze del mercato, nell'ambito delle quali prevalgono le necessità degli operatori economici e dei soggetti interessati direttamente o indirettamente da tali norme e dovrebbero tenere conto dell'interesse pubblico e basarsi sui principi fondatori, incluso il consenso. Le norme dovrebbero riguardare innanzitutto servizi collegati a prodotti e processi.

(12) Il quadro giuridico che autorizza la Commissione a chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea per i servizi dovrebbe essere applicato nel pieno rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri quale stabilita nei trattati. Ciò riguarda in particolare gli articoli 14, 151, 152, 153, 165, 166 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, conformemente al quale rimane di competenza esclusiva degli Stati membri stabilire i principi fondamentali in materia di sicurezza sociale, formazione professionale e sistemi sanitari nonché definire le condizioni quadro per la gestione, il finanziamento, l'organizzazione e la consegna dei servizi forniti nel quadro di tali sistemi, inclusa — fatto salvo l'articolo 168, paragrafo 4, TFUE, e la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ([6]) — la definizione dei requisiti e delle norme di qualità e sicurezza a essi applicabili. La Commissione, attraverso tale richiesta, non dovrebbe pregiudicare il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.

(13) Le organizzazioni europee di normazione sono soggette al diritto della concorrenza nella misura in cui possono essere considerati un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE.

([1]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
([2]) GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9.
([3]) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.
([4]) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 56.
([5]) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
([6]) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(14) All'interno dell'Unione le norme nazionali sono adottate da organismi nazionali di normazione ed è quindi possibile che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno. Per tale motivo, sia per il mercato interno che per l'efficacia della normazione nell'Unione, è necessario mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione in merito alle loro attività attuali e future di normazione, compreso il principio del mantenimento dello status quo applicabile agli organismi nazionali di normazione nel quadro delle organizzazioni europee di normazione, che prevede il ritiro delle norme nazionali dopo la pubblicazione di una nuova norma europea. Gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni europee di normazione dovrebbero altresì osservare le disposizioni in materia di scambio di informazioni di cui all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi ([1]).

(15) L'obbligo che incombe agli Stati membri di notificare alla Commissione i loro organismi nazionali di normazione non dovrebbe richiedere l'adozione di una normativa nazionale specifica ai fini del riconoscimento di tali organismi.

(16) Lo scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione non dovrebbe impedire agli organismi nazionali di normazione di rispettare altri obblighi e impegni, in particolare in riferimento all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi.

(17) Per rappresentanza di interessi della società e parti della società interessate alle attività di normazione europee si intendono le attività delle organizzazioni e delle parti che rappresentano interessi di grande rilevanza sociale, quali interessi ambientali, dei consumatori o dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, per rappresentanza di interessi sociali e parti sociali interessate alle attività di normazione europee si intendono in modo particolare le attività delle organizzazioni e delle parti che rappresentano i diritti fondamentali dei dipendenti e dei lavoratori, ad esempio i sindacati.

(18) Al fine di accelerare il processo decisionale, gli organismi di normazione nazionale e le organizzazioni europee di normazione dovrebbero facilitare l'accesso alle informazioni relative alle loro attività, attraverso la promozione dell'uso di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) nei loro rispettivi sistemi di normazione, ad esempio fornendo a tutti i soggetti interessati uno strumento di consultazione on line di facile utilizzo per l'invio di commenti sui progetti di norme nonché organizzando riunioni virtuali dei comitati tecnici, anche mediante conferenze sul web o videoconferenze.

(19) Le norme possono contribuire, unitamente alla politica dell'Unione, ad affrontare le principali sfide di carattere sociale quali il cambiamento climatico, l'uso sostenibile delle risorse, l'innovazione, l'invecchiamento della popolazione, l'integrazione delle persone con disabilità, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro. Orientando l'elaborazione delle norme europee o internazionali per i prodotti e le tecnologie dei mercati in espansione in tali settori, l'Unione può creare un vantaggio concorrenziale per le sue imprese e agevolare gli scambi, in particolare per le PMI, che rappresentano larga parte delle imprese europee.

(20) Le norme sono strumenti importanti per la competitività delle imprese e specialmente delle PMI, la cui partecipazione al processo di normazione è fondamentale per il progresso tecnologico dell'Unione. Occorre pertanto che il quadro di normazione incoraggi le PMI a partecipare attivamente e a fornire soluzioni tecnologiche innovative alle attività di normazione. Ciò include il miglioramento della partecipazione di tali imprese a livello nazionale, in quanto è su tale piano che esse possono risultare maggiormente efficaci in virtù dei minori costi e dell'assenza di barriere linguistiche. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe migliorare la rappresentanza e partecipazione delle PMI nei comitati tecnici sia nazionali sia europei e dovrebbe agevolare il reale accesso e la sensibilizzazione alle norme da parte delle imprese in questione.

(21) Le norme europee sono fondamentali per la competitività delle PMI, che però sono in alcuni casi sottorappresentate nelle attività di normazione europee. Il presente regolamento deve quindi agevolare e incoraggiare un'adeguata rappresentanza e partecipazione delle PMI nel processo di normazione europea attraverso un'entità sufficientemente rappresentativa delle PMI e delle organizzazioni che rappresentano le PMI a livello nazionale, nonché in reale contatto con le stesse.

(22) Le norme possono avere un ampio impatto sulla società, in particolare sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, sulla sicurezza dei lavoratori e le condizioni di lavoro, sull'accessibilità e su altri settori di importanza pubblica. È necessario quindi garantire che il ruolo e il contributo delle parti della società interessate allo sviluppo delle norme siano potenziati attraverso il sostegno rafforzato delle organizzazioni che rappresentano i consumatori e gli interessi ambientali e sociali.

(23) L'obbligo delle organizzazioni di normazione europee di incoraggiare e facilitare la rappresentanza e l'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati non comporta alcun diritto di voto per tali soggetti interessati, a meno che tale diritto di voto non sia previsto dal regolamento interno delle organizzazioni di normazione europee.

([1]) Approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)
(GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(24) Il sistema di normazione europeo dovrebbe altresì tenere pienamente conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ([1]). È quindi importante che le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori rappresentino e includano in misura sufficiente gli interessi delle persone con disabilità. La partecipazione delle persone con disabilità al processo di normazione dovrebbe inoltre essere facilitata con ogni mezzo disponibile.

(25) Considerata l'importanza della normazione quale strumento atto a sostenere la legislazione e le politiche dell'Unione nonché al fine di evitare obiezioni sollevate successivamente alle norme armonizzate, che porterebbero a una loro modifica, è importante che le autorità pubbliche partecipino alla normazione in tutte le fasi dello sviluppo di tali norme laddove possibile, specie nei settori interessati dall'armonizzazione della legislazione dell'Unione per i prodotti.

(26) È opportuno che le norme tengano conto degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e de servizi. Il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione ha elaborato strumenti atti a valutare tali impatti durante l'intero ciclo di vita; essi sono importanti e disponibili al pubblico. Il presente regolamento dovrebbe quindi garantire al CCR la possibilità di svolgere un ruolo attivo nell'ambito del sistema europeo di normazione.

(27) La cooperazione tra la Commissione e il sistema europeo di normazione sarà sostenibile se le future richieste di elaborazione di norme saranno oggetto di un'attenta programmazione. La programmazione potrebbe essere migliorata, soprattutto con il contributo delle parti interessate, incluse le autorità nazionali di vigilanza del mercato, grazie all'introduzione di meccanismi per la raccolta dei pareri e all'agevolazione dello scambio di informazioni tra tutte le parti interessate. Poiché la direttiva 98/34/CE contempla già la possibilità di chiedere alle organizzazioni europee di normazione di sviluppare norme europee, è opportuno provvedere a una programmazione migliore e più trasparente in un programma di lavoro annuale, che contenga una panoramica di tutte le richieste di norme che la Commissione intende presentare agli organismi europei di normazione. Occorre garantire un alto livello di cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell'Unione sulla base del presente regolamento e la Commissione nella definizione del suo programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione e nella preparazione di richieste di norme, al fine di analizzare l'adeguatezza al mercato dell'oggetto proposto e degli gli obiettivi strategici fissati dal legislatore, nonché consentire agli organismi di normazione europei di rispondere più rapidamente alle attività di normazione richieste.

([1]) Approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

(28) Prima di adire il comitato istituito dal presente regolamento in merito a una questione concernente richieste di norme europee o prodotti della normazione europea oppure obiezioni sollevate nei confronti di un norma armonizzata, la Commissione dovrebbe consultare esperti degli Stati membri, ad esempio mediante la partecipazione di comitati istituiti dalla corrispondente legislazione dell'Unione o, laddove tali comitati non esistano, attraverso altre forme di consultazione di esperti del settore.

(29) Numerose direttive che armonizzano le condizioni di commercializzazione dei prodotti specificano che la Commissione può chiedere alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme armonizzate sulla base delle quali si presume la conformità alle pertinenti prescrizioni essenziali. Molto spesso tuttavia tali direttive contengono una grande varietà di disposizioni relative alla possibilità di sollevare obiezioni su tali norme qualora esse non coprano o non coprano totalmente tutti i requisiti applicabili. Disposizioni divergenti, che provocano incertezza per gli operatori economici e per le organizzazioni europee di normazione, sono contenute in particolare nella direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ([2]), nella direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ([3]), nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ([4]), nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto ([5]), nella direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori ([6]), nella direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione ([7]), nella direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ([8]), nella direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici ([9]), nella direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non

([2]) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.
([3]) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.
([4]) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.
([5]) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.
([6]) GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1.
([7]) GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.
([8]) GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.
([9]) GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

automatico [1] e nella direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione [2]. È pertanto necessario comprendere nel presente regolamento la procedura uniforme di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti [3], eliminare le pertinenti disposizioni di tali direttive, nonché estendere al Parlamento europeo il diritto di opporsi a una norma armonizzata conformemente al presente regolamento.

(30) In occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione, le amministrazioni pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta la gamma di specifiche tecniche pertinenti, ad esempio selezionando quelle specifiche che possono essere attuate da tutti i fornitori interessati, per favorire la concorrenza e ridurre il rischio di dipendenza da un unico fornitore. La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [4], la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [5], e la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori [6] e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [7] sottolineano che le specifiche tecniche degli appalti pubblici devono essere elaborate facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, altri sistemi di riferimento tecnici istituiti dagli organismi europei di normazione oppure, se non esistono, a norme nazionali, omologazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all'esecuzione delle opere nonché all'uso dei prodotti, o equivalenti. Le specifiche tecniche delle TIC, tuttavia, sono spesso elaborate da altre organizzazioni di elaborazione delle norme e non rientrano in nessuna delle categorie di norme e omologazioni di cui alle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE o al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Di conseguenza è necessario fornire la possibilità di fare riferimento, nelle specifiche tecniche degli appalti pubblici, a specifiche tecniche delle TIC, al fine di reagire alla rapida evoluzione nel settore di tali tecnologie, di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e di promuovere la concorrenza, l'interoperabilità e l'innovazione.

(31) Le specifiche tecniche non adottate dalle organizzazioni europee di normazione non hanno uno status equivalente alle norme europee. Talune specifiche tecniche delle TIC non sono elaborate conformemente ai principi fondatori. Per tali motivi il presente regolamento dovrebbe stabilire una procedura di identificazione delle specifiche tecniche delle TIC, cui si potrebbe fare riferimento negli appalti pubblici, effettuando un'ampia consultazione di una vasta gamma di soggetti interessati, compresi le organizzazioni europee di normazione, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di un elenco di criteri per dette specifiche tecniche e per i relativi processi di elaborazione. I criteri che costituiscono dei requisiti per il riconoscimento di specifiche tecniche delle TIC dovrebbero garantire il rispetto degli obiettivi di interesse pubblico e le esigenze della società e dovrebbero inoltre essere basate sui principi fondatori.

(32) Per promuovere l'innovazione e la concorrenza, l'identificazione di una determinata specifica tecnica non dovrebbe impedire che un'altra specifica tecnica sia identificata secondo le disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi identificazione dovrebbe essere subordinata al rispetto dei criteri e al fatto che la specifica tecnica in questione abbia raggiunto un livello significativo di accettazione da parte del mercato.

(33) Le specifiche tecniche identificate delle TIC potrebbero contribuire all'attuazione della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) [8] che istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee e le istituzioni e gli organi dell'Unione e che fornisce soluzioni comuni e condivise per agevolare l'interoperabilità.

(34) Nel settore delle TIC si possono creare situazioni in cui è opportuno promuovere l'impiego o esigere il rispetto di pertinenti norme a livello dell'Unione, al fine di garantire l'interoperabilità nel mercato unico e migliorare la libertà di scelta per gli utenti. In altre circostanze può succedere che determinate norme europee non soddisfino più le esigenze dei consumatori oppure ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali motivi la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [9] consente alla Commissione, qualora necessario, di chiedere alle organizzazione europee di normazione di elaborare norme, di

[1] GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6.
[2] GU L 264 dell'8.10.2009, pag. 12.
[3] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
[4] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
[5] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
[6] GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.
[7] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
[8] GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20.
[9] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

fissare e pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un elenco di norme o specifiche al fine di promuoverne l'impiego oppure di rendere la loro applicazione obbligatoria o di eliminare dal suddetto elenco norme o specifiche.

(35) Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle organizzazioni europee di normazione di continuare a elaborare norme nel settore delle TIC e di intensificare la loro cooperazione con altri organismi di elaborazione delle norme, specialmente nel campo delle TIC, al fine di garantire coerenza ed evitare la frammentazione o la duplicazione durante l'attuazione di norme e specifiche.

(36) La procedura per l'identificazione delle specifiche tecniche delle TIC di cui al presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la coerenza del sistema di normazione europeo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire altresì le condizioni per cui si può considerare che una specifica tecnica non sia in conflitto con altre norme europee.

(37) Prima di identificare le specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici, la piattaforma multilaterale istituita dalla decisione della Commissione del 28 novembre 2011 [1] dovrebbe essere utilizzata come forum di consultazione dei soggetti interessati europei e nazionali, delle organizzazioni europee di normazione e degli Stati membri al fine di garantire la legittimità di tale processo.

(38) La decisione n. 1673/2006/CE istituisce le regole riguardanti il contributo dell'Unione al finanziamento della normazione europea al fine di garantire che le norme europee e altri prodotti della normazione europea siano elaborati e riveduti a sostegno degli obiettivi, della legislazione e delle politiche dell'Unione. Ai fini della semplificazione amministrativa e di bilancio, è opportuno incorporare le disposizioni di tale decisione nel presente regolamento e utilizzare, ove possibile, le procedure meno onerose.

(39) Tenuto conto dell'ampiezza dell'area d'intervento della normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione e dei vari tipi di attività di normazione, è necessario prevedere diverse modalità di finanziamento. Si tratta principalmente di sovvenzioni senza invito a presentare proposte per le organizzazioni europee di normazione e gli organismi nazionali di normazione, secondo il disposto dell'articolo 110, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2] e dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Inoltre, le stesse disposizioni dovrebbero applicarsi agli organismi che, pur non essendo riconosciuti come organizzazioni europee di normazione nell'ambito del presente regolamento, hanno ricevuto mandato in un atto di base e sono stati incaricati di svolgere lavori preliminari a sostegno della normazione europea, in cooperazione con le organizzazioni europee di normazione.

(40) Nella misura in cui le organizzazioni europee di normazione forniscono un costante sostegno alle attività dell'Unione, è opportuno che dispongano di segreterie centrali efficaci e efficienti. La Commissione dovrebbe dunque poter concedere sovvenzioni a tali organizzazioni che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il funzionamento, il principio della riduzione annuale di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(41) La decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) [3], la decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) [4] e il regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) [5] forniscono già la possibilità di sostenere finanziariamente le organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei consumatori e dell'ambiente nell'ambito della normazione, mentre sovvenzioni specifiche sono versate alle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi sociali nella normazione. L'attività di finanziamento a norma della decisione n. 1639/2006/CE, della decisione n. 1926/2006/CE e del regolamento (CE) n. 614/2007 terminerà il 31 dicembre 2013. Per lo sviluppo della normazione europea è essenziale continuare a promuovere e incoraggiare la partecipazione attiva delle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi delle PMI, dei consumatori, gli interessi ambientali e sociali. Tali organizzazioni perseguono obiettivi di interesse generale europeo e costituiscono, in virtù del mandato specifico ricevuto dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro, una rete europea che rappresenta le organizzazioni senza scopo di lucro attivi negli Stati membri e promuove principi e politiche coerenti con gli obiettivi dei trattati. A causa del contesto in cui agiscono e dei loro obiettivi statutari, le organizzazioni europee che rappresentano le PMI, i consumatori e gli interessi sociali e ambientali nella normazione europea svolgono un ruolo permanente che è essenziale per gli obiettivi e per le politiche dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto poter continuare a concedere sovvenzioni a tali organizzazioni senza applicare, nel caso delle sovvenzioni per il

[1] GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4.
[2] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
[3] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
[4] GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39.
[5] GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1.

funzionamento, il principio della riduzione annuale di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(42) Il finanziamento delle attività di normazione dovrebbe poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di norme europee o di prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove interlaboratorio, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre, la promozione della normazione a livello europeo e internazionale dovrebbe essere proseguita attraverso programmi di cooperazione e di assistenza tecnica ai paesi terzi. Per migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione europea è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni ad altri organismi tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.

(43) Il finanziamento dell'Unione deve essere volto a stabilire norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, ad agevolarne l'uso da parte delle imprese grazie a un sostegno rafforzato per la loro traduzione nelle varie lingue ufficiali dell'Unione, al fine di consentire alle PMI di beneficiare appieno della comprensione e dell'applicazione delle norme europee, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normazione e a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell'intera Unione. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l'applicazione delle norme consente di rispettare la pertinente legislazione dell'Unione.

(44) Per garantire l'attuazione efficace del presente regolamento è opportuno poter disporre delle competenze necessarie, in particolare in materia di revisione e gestione finanziaria, nonché dei mezzi di sostegno amministrativo atti ad agevolarne l'esecuzione, e valutare a scadenza regolare la pertinenza delle attività oggetto del finanziamento dell'Unione per accertarne utilità e impatto.

(45) È altresì opportuno adottare i provvedimenti adeguati per evitare le frodi e le irregolarità e per recuperare i fondi versati indebitamente, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [1], del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [2] e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [3].

(46) Al fine di aggiornare l'elenco delle organizzazioni europee di normazione e adeguare i criteri per le organizzazioni che rappresentano le PMI e le parti interessate della società a ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(47) Il comitato istituito dal presente regolamento dovrebbe assistere la Commissione in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento prestando la dovuta attenzione ai pareri degli esperti del settore.

(48) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [4].

(49) La procedura consultiva dovrebbe essere seguita per adottare atti di esecuzione riguardanti le obiezioni a norme armonizzate e per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione non sono ancora stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che la norma in questione non ha ancora portato alla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali della legislazione dell'Unione applicabile in tema di armonizzazione.

(50) La procedura d'esame dovrebbe essere seguita per ogni richiesta di normazione presentata presso le organizzazioni europee di normazione e per l'adozione di atti di esecuzione riguardanti le obiezioni a norme armonizzate per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione sono già stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che la norma in questione potrebbe avere conseguenze sulla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali applicabili.

[1] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
[2] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
[3] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
[4] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(51) Al fine di conseguire i principali obiettivi del presente regolamento e promuovere procedure decisionali rapide, riducendo nel contempo i tempi complessivi di elaborazione delle norme, si dovrebbe fare per quanto possibile ricorso alle misure procedurali previste dal regolamento (UE) n. 182/2011, che consentono al presidente del comitato pertinente di stabilire un termine entro il quale il comitato dovrebbe elaborare il proprio parere, a seconda dell'urgenza della questione. Inoltre, ove giustificato, il parere del comitato dovrebbe poter essere ottenuto mediante procedura scritta e il silenzio del membro del comitato dovrebbe essere considerato come un tacito accordo.

(52) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare garantire l'efficacia e l'efficienza delle norme e della normazione, quali strumenti politici dell'Unione attraverso la cooperazione con le organizzazioni europee di normazione, gli organismi di normazione nazionali, gli Stati membri e la Commissione; la definizione di norme europee e di prodotti della normazione europea per i prodotti e i servizi a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione; l'identificazione di specifiche tecniche delle TIC cui sia possibile fare riferimento; il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei soggetti interessati al processo di normazione europea non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo del loro effetto, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(53) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE.

(54) È opportuno abrogare la decisione n. 1673/2006/CE e la decisione n. 87/95/CEE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione, l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, l'identificazione delle specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento, il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «norma»: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

   a) «norma internazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

   b) «norma europea»: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;

   c) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;

   d) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;

2) «prodotto della normazione europea»: qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un'organizzazione europea di normazione per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi;

3) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche relative a una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

4) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare e che stabilisce uno o più tra gli elementi seguenti:

   a) le caratteristiche richieste di un prodotto, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la protezione dell'ambiente, la salute, la sicurezza o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità;

   b) i metodi e i processi di produzione relativi ai prodotti agricoli quali definiti all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali, così come i metodi e i processi di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

c) le caratteristiche richieste di un servizio, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la protezione dell'ambiente, la salute o la sicurezza, comprese le prescrizioni applicabili al fornitore per quanto riguarda le informazioni da fornire al ricevente, secondo quanto specificato dall'articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE;

d) i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione [1], in relazione alle loro caratteristiche essenziali;

5) «specifica tecnica delle TIC»: una specifica tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

6) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

7) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all'articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione;

8) «organizzazione europea di normazione»: un'organizzazione elencata nell'allegato I;

9) «organismo internazionale di normazione»: l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

10) «organismo nazionale di normazione»: un organismo notificato alla Commissione da uno Stato membro conformemente all'articolo 27 del presente regolamento.

CAPO II

TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI

Articolo 3

Trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione

1. Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione stabilisce il proprio programma di lavoro almeno una volta l'anno. Il programma di lavoro contiene informazioni sulle norme e sui prodotti della normazione europea che un'organizzazione europea di normazione o un organismo nazionale di normazione intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee.

2. Il programma di lavoro indica, in relazione a ogni norma e prodotto della normazione europea:

a) l'oggetto;

b) la fase raggiunta nell'elaborazione delle norme e dei prodotti della normazione europea;

c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si è basati.

3. Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione rende disponibile il suo programma di lavoro sul proprio sito web o su qualsiasi altro sito web disponibile al pubblico nonché diffonde un avviso relativo all'esistenza del programma di lavoro disponibile in una pubblicazione nazionale o, se del caso, europea sulle attività di normazione.

4. Al più tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione notifica l'esistenza del programma alle altre organizzazioni europee di normazione e agli organismi nazionali di normazione e alla Commissione. La Commissione rende disponibili tali informazioni agli Stati membri attraverso il comitato di cui all'articolo 22.

5. Gli organismi di normazione nazionali non si possono opporre a che un oggetto di normazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione e non possono intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.

6. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi di normazione nazionali si astengono dall'intraprendere qualsiasi azione potenzialmente pregiudizievole per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o rivista non completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una nuova norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.

Articolo 4

Trasparenza delle norme

1. Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione invia, almeno in forma elettronica, qualsiasi progetto di norma nazionale, di norma europea o di prodotto della normazione europea alle altre organizzazioni di normazione europee, agli organismi nazionali di normazione o alla Commissione, in seguito a una loro richiesta.

2. Ogni organizzazione di normazione europea e ogni organismo nazionale di normazione risponde entro tre mesi a eventuali osservazioni ricevute da qualsiasi altra organizzazione di

[1] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

normazione europea, da qualsiasi organismo nazionale di normazione o dalla Commissione in merito a qualsiasi progetto di cui al paragrafo 1 e ne tiene debitamente conto.

3. Quando un organismo di normazione nazionale riceve osservazioni che indicano che il progetto di norma avrebbe un impatto negativo sul mercato interno, consulta le organizzazioni europee di normazione e la Commissione prima di adottarla.

4. Gli organismi di normazione nazionali:

a) assicurano l'accesso ai progetti di norme nazionali in modo che tutte le parti interessate, in particolare quelle stabilite negli altri Stati membri, abbiano la possibilità di presentare osservazioni;

b) consentono agli altri organismi di normazione nazionali di partecipare passivamente o attivamente inviando un osservatore alle attività programmate.

Articolo 5

Partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea

1. Le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un'adeguata rappresentanza e un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e le parti sociali alle proprie attività di normazione. In particolare esse incoraggiano e facilitano tale adeguata rappresentanza e effettiva partecipazione attraverso le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell'Unione in conformità con il presente regolamento, a livello di elaborazione delle politiche e nelle fasi seguenti dell'elaborazione di norme europee o di prodotti della normazione europea:

a) proposta e accettazione dei nuovi lavori;

b) discussione tecnica delle proposte;

c) presentazione di osservazioni sui progetti;

d) revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea esistenti;

e) diffusione di informazioni e sensibilizzazione sulle norme europee o sui prodotti della normazione europea adottati.

2. Oltre a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri, le infrastrutture di ricerca della Commissione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell'Unione in conformità con il presente regolamento, le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un'adeguata rappresentanza, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca, di università e di altri soggetti giuridici nell'ambito delle attività di normazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l'innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall'Unione nell'ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, adottato ai sensi dell'articolo 182 TFUE.

Articolo 6

Accesso alle norme da parte delle PMI

1. Gli organismi di normazione nazionali incoraggiano e facilitano l'accesso delle PMI alle norme e ai processi di sviluppo delle stesse, al fine di conseguire un più alto livello di partecipazione al sistema di normazione, per esempio tramite:

a) l'individuazione, nel quadro dei rispettivi programmi di lavoro annuali, di progetti di normazione di particolare interesse per le PMI;

b) la concessione alle PMI dell'accesso alle attività di normazione senza obbligo di adesione a un organismo di normazione nazionale;

c) la concessione di un accesso gratuito o di tariffe speciali per partecipare alle attività di normazione;

d) la concessione dell'accesso gratuito ai progetti di norme;

e) la messa a disposizione gratuita di estratti di norme sui rispettivi siti Internet;

f) l'applicazione di tariffe speciali per la fornitura di norme o l'offerta di pacchetti di norme a prezzo ridotto.

2. Gli organismi di normazione nazionali si scambiano le migliori prassi finalizzate a incentivare la partecipazione delle PMI alle attività di normazione nonché ad aumentare e facilitare l'utilizzo delle norme da parte delle PMI.

3. Gli organismi di normazione nazionali trasmettono alle organizzazioni europee di normazione una relazione annuale concernente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e qualsiasi altro provvedimento posto in essere per migliorare le condizioni di uso delle norme da parte delle PMI e la partecipazione di queste ultime al processo di elaborazione delle norme. Gli organismi di normazione nazionali pubblicano tali relazioni sui propri siti web.

Articolo 7

Partecipazione delle autorità pubbliche alla normazione europea

Gli Stati membri favoriscono, ove appropriato, la partecipazione delle autorità pubbliche, comprese le autorità di vigilanza del mercato, alle attività nazionali di normazione finalizzate all'elaborazione o alla revisione delle norme richieste dalla Commissione a norma dell'articolo 10.

CAPO III

NORME EUROPEE E PRODOTTI DELLA NORMAZIONE EUROPEA A SOSTEGNO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE

Articolo 8

Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea

1. La Commissione adotta un programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea, che identifica le priorità strategiche in materia di normazione europea, tenendo conto delle strategie a lungo termine dell'Unione in materia di crescita. Esso indica le norme europee e i prodotti della normazione europea che la Commissione intende chiedere alle organizzazioni europee di normazione a norma dell'articolo 10.

2. Il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea definisce gli obiettivi e le politiche specifici per le norme europee e per i prodotti della normazione europea che la Commissione intende chiedere alle organizzazioni europee di normazione conformemente all'articolo 10. Nei casi urgenti la Commissione può avanzare una richiesta senza annunciarla in anticipo.

3. Il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea comprende altresì obiettivi per la dimensione internazionale della normazione europea, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione.

4. Il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea è adottato dopo aver condotto un'ampia consultazione dei soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell'Unione in conformità con il presente regolamento e gli Stati membri per mezzo del comitato di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

5. Dopo la sua adozione, la Commissione rende il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea disponibile sul proprio sito web.

Articolo 9

Cooperazione con le infrastrutture di ricerca

Le infrastrutture di ricerca della Commissione contribuiscono all'elaborazione del programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea di cui all'articolo 8 e forniscono alle organizzazioni europee di normazione contributi scientifici, nei rispettivi ambiti di specializzazione, in modo da garantire che le norme europee tengano conto della competitività economica e di esigenze della società quali la sostenibilità ambientale e le istanze in materia di protezione e sicurezza.

Articolo 10

Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione

1. La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinate dal mercato, tengono conto dell'interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.

2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, previa consultazione delle organizzazioni europee di normazione e delle organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell'Unione in conformità con il presente regolamento nonché del comitato istituito ai sensi della corrispondente legislazione dell'Unione, qualora tale comitato esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore.

3. Entro un mese dalla richiesta, l'organizzazione di normazione europea pertinente comunica se accetta la richiesta di cui al paragrafo 1.

4. Qualora sia presentata una richiesta di finanziamento, entro due mesi dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 3, la Commissione informa le organizzazioni europee di normazione pertinenti in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione di una norma europea o di un prodotto della normazione europea.

5. Le organizzazioni europee di normazione informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all'elaborazione dei documenti di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta, insieme alle organizzazioni europee di normazione, la conformità dei documenti elaborati dalle organizzazioni di normazione europee con la sua richiesta iniziale.

6. Se una norma armonizzata soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella corrispondente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento di tale norma armonizzata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o tramite altri mezzi conformemente alle condizioni stabilite nell'atto corrispondente della legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione.

Articolo 11

Obiezioni formali alle norme armonizzate

1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, decide di:

a) pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata in questione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

b) mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione nella o dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione informa l'organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all'occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

4. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

5. La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Articolo 12

Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati

La Commissione istituisce un sistema di comunicazione per tutte i soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell'Unione in conformità con il presente regolamento, al fine di garantire un'idonea consultazione e l'adeguatezza al mercato prima di:

a) adottare il programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

b) approvare le richieste di normazione di cui all'articolo 10;

c) adottare una decisione in merito alle obiezioni formali a norme armonizzate, secondo quanto indicato all'articolo 11, paragrafo 1;

d) adottare una decisione in merito all'identificazione delle specifiche tecniche delle TIC di cui all'articolo 13;

e) adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20.

CAPO IV

SPECIFICHE TECNICHE DELLE TIC

Articolo 13

Identificazione delle specifiche tecniche delle TIC ammissibili per riferimento

1. La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro, può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II, cui è possibile fare riferimento in primo luogo per consentire l'interoperabilità in materia di appalti pubblici.

2. La Commissione, su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, quando una specifica tecnica delle TIC identificata ai sensi del paragrafo 1 è modificata, ritirata o non rispetta più le prescrizioni di cui all'allegato II, può decidere di modificare la specifica tecnica delle TIC o di ritirare l'identificazione.

3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC, che comprende le organizzazioni europee di normazione, gli Stati membri e i soggetti interessati, e previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell'Unione, laddove esiste, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, qualora tale comitato non esista.

Articolo 14

Impiego delle specifiche tecniche delle TIC negli appalti pubblici

Le specifiche tecniche delle TIC di cui all'articolo 13 del presente regolamento costituiscono specifiche tecniche comuni a norma delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

CAPO V

FINANZIAMENTO DELLA NORMAZIONE EUROPEA

Articolo 15

Finanziamento delle organizzazioni di normazione da parte dell'Unione

1. Il finanziamento da parte dell'Unione può essere concesso alle organizzazioni europee di normazione per le seguenti attività di normazione:

a) elaborazione e revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell'Unione;

b) verifica della qualità e della conformità alla corrispondente legislazione e alle politiche dell'Unione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea;

c) svolgimento di attività preliminari o accessorie in relazione alla normazione europea, compresi gli studi, le attività di cooperazione, compresa la cooperazione internazionale, i seminari, le valutazioni, le analisi comparative, le attività di ricerca, i lavori di laboratorio, le prove interlaboratorio, le attività di valutazione della conformità e le misure volte a garantire che i tempi di elaborazione e revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea siano ridotti lasciando impregiudicati i principi fondatori, in particolare i principi di apertura, qualità, trasparenza e consenso fra tutti i soggetti interessati;

d) attività delle segreterie centrali delle organizzazioni europee di normazione, compresa la concezione delle politiche, il coordinamento delle attività di normazione, la realizzazione di attività tecniche e la fornitura di informazioni alle parti interessate;

e) traduzione di norme europee o prodotti della normazione europea impiegati a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, verso lingue ufficiali dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro delle organizzazioni europee di normazione oppure, in casi debitamente giustificati, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione;

f) redazione di materiale informativo destinato a spiegare, interpretare e semplificare le norme europee o i prodotti della normazione europea, compresa l'elaborazione di guide degli utenti, estratti di norme, informazioni sulle migliori prassi e azioni di sensibilizzazione, strategie e programmi di formazione;

g) attività finalizzate alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica e cooperazione con paesi terzi, promozione e valorizzazione del sistema europeo di normazione e delle norme europee e dei prodotti della normazione europea presso le parti interessate nell'Unione e a livello internazionale.

2. Il finanziamento da parte dell'Unione può anche essere concesso a:

a) organismi di normazione nazionali per le attività di normazione di cui al paragrafo 1, che essi svolgono congiuntamente con le organizzazioni europee di normazione;

b) altri organismi incaricati di contribuire alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), o svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere c) e g), in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione.

Articolo 16

Finanziamento di altre organizzazioni europee da parte dell'Unione

Il finanziamento da parte dell'Unione può essere concesso alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell'allegato III del presente regolamento per le seguenti attività:

a) il funzionamento di tali organizzazioni e delle loro attività inerenti alla normazione europea e internazionale, compresa la realizzazione delle attività tecniche e la fornitura di informazioni ai membri e alle altre parti interessate;

b) la fornitura di consulenza giuridica e tecnica, compresi gli studi, in relazione alla valutazione della necessità e all'elaborazione di norme europee e di prodotti della normazione europea e la formazioni di esperti;

c) la partecipazione alle attività tecniche relative all'elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell'Unione;

d) la promozione delle norme europee e dei prodotti della normazione europea e le informazioni sulle norme e sul loro impiego alle parti interessate, incluse le PMI e i consumatori.

Articolo 17

Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento dell'Unione è concesso sotto forma di:

a) sovvenzioni senza invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, a:

i) organizzazioni europee di normazione e organismi di normazione nazionali, per svolgere le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

ii) organismi identificati da un atto di base, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per svolgere, in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione, le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

b) sovvenzioni in seguito a un invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, ad altri organismi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), per:

i) contribuire allo sviluppo e alla revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a);

ii) svolgere le attività preliminari o accessorie di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c);

iii) svolgere le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

c) sovvenzioni in seguito a un invito a presentare proposte alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell'allegato III del presente regolamento per svolgere le attività di cui all'articolo 16.

2. Le attività degli organismi di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate mediante:

a) sovvenzioni per azioni;

b) sovvenzioni di funzionamento per le organizzazioni europee di normazione e per le organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell'allegato III del presente regolamento, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non diminuiscono automaticamente.

3. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività.

4. Eccetto in casi debitamente giustificati, le sovvenzioni concesse per le attività di normazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), assumono la forma di importi forfettari e, per le attività di normazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), sono versati non appena sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le norme europee o i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, sono adottati o riveduti entro un periodo che non supera quello specificato nella richiesta indicati in tale articolo;

b) le PMI, le organizzazioni dei consumatori nonché i soggetti interessati alla tutela dell'ambiente e le parti sociali interessate sono adeguatamente rappresentate e possono partecipare alle attività di normazione europea, secondo quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

5. Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate alle organizzazioni europee di normazione e alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell'allegato III del presente regolamento sono definiti negli accordi-quadro di partenariato tra la Commissione e tali organizzazioni di normazione e di soggetti interessati, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della conclusione di tali accordi.

Articolo 18

Gestione

Gli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normazione possono coprire anche le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie all'attuazione degli articoli 15, 16 e 17, inclusi studi, riunioni, attività d'informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d'informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normazione.

Articolo 19

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2. Relativamente alle attività dell'Unione finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell'Unione o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti.

3. Gli accordi e i contratti derivanti dal presente regolamento prevedono il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati nonché le revisioni da parte della Corte dei conti europea, che all'occorrenza possono essere condotti sul posto.

CAPO VI

ATTI DELEGATI, COMITATO E RENDICONTAZIONE

Articolo 20

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 riguardo alle modifiche degli allegati, al fine di:

a) aggiornare l'elenco delle organizzazioni europee di normazione di cui all'allegato I per tenere conto dei cambiamenti di denominazione o di struttura degli stessi;

b) adeguare i criteri per le organizzazioni europee dei soggetti interessati stabiliti nell'allegato III del presente regolamento a ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività. Tali adeguamenti non comportano la creazione di nuovi criteri né la soppressione di criteri esistenti o di categorie di organizzazioni.

Articolo 21

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richiedano.

Articolo 23

Cooperazione del comitato con le organizzazioni di normazione e dei soggetti interessati

Il comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lavora in cooperazione con le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati ammissibili al finanziamento dell'Unione in conformità con il presente regolamento.

Articolo 24

Relazioni

1. Le organizzazioni europee di normazione inviano una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento alla Commissione. La relazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi seguenti:

a) applicazione degli articoli 4, 5, 10, 15 e 17;

b) rappresentanza delle PMI, delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle parti sociali interessate negli organismi di normazione nazionali;

c) rappresentanza delle PMI sulla base delle relazioni annuali di cui all'articolo 6, paragrafo 3;

d) uso delle TIC nel sistema di normazione;

e) cooperazione tra gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni di normazione europee.

2. Le organizzazioni europee dei soggetti interessati che hanno ricevuto finanziamenti dall'Unione a norma del presente regolamento inviano una relazione annuale sulle loro attività alla Commissione. La relazione contiene in particolare informazioni dettagliate sui membri di tali organizzazioni e sulle attività di cui all'articolo 16.

3. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene un'analisi delle relazioni annuali di cui ai paragrafi 1 e 2, una valutazione della pertinenza delle attività di normazione finanziate dall'Unione alla luce delle esigenze della legislazione e delle politiche dell'Unione nonché una valutazione delle nuove possibili misure atte a semplificare il finanziamento della normazione europea e a ridurre gli oneri amministrativi per le organizzazioni europee di normazione.

Articolo 25

Revisione

Entro 2 gennaio 2015 la Commissione valuta l'impatto della procedura stabilita all'articolo 10 del presente regolamento relativa al termine per la presentazione di richieste di normazione. La Commissione trasmette le sue conclusioni in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Modifiche

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE;

b) l'articolo 5 della direttiva 93/15/CEE

c) l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE;

d) l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE;

e) l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/16/CE;

f) l'articolo 6 della direttiva 97/23/CE;

g) l'articolo 14 della direttiva 2004/22/CE;

h) l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2007/23/CE;

i) l'articolo 7 della direttiva 2009/23/CE;

j) l'articolo 6 della direttiva 2009/105/CE.

I riferimenti alle disposizioni abrogate si intendono fatti all'articolo 11 del presente regolamento.

2. La direttiva 98/34/CE è così modificata:

a) all'articolo 1, i paragrafi da 6 a 10 sono soppressi;

b) gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi;

c) all'articolo 6, paragrafo 1, le parole «con i rappresentanti degli organismi di normazione di cui agli allegati I e II» sono soppresse;

d) all'articolo 6, paragrafo 3, il primo trattino è soppresso;

e) all'articolo 6, paragrafo 4, le lettere a), b) ed e) sono soppresse;

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.»;

g) all'articolo 11, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione pubblica statistiche annuali sulle notifiche ricevute nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

h) gli allegati I e II sono soppressi.

I riferimenti a tali disposizioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 27

Organismi nazionali di normazione

Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro organismi di normazione.

La Commissione pubblica un elenco degli organismi nazionali di normazione e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

Negli atti dell'Unione che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali attraverso l'applicazione di norme armonizzate adottate a norma della direttiva 98/34/CE, i riferimenti alla direttiva 98/34/CE si intendono fatti al presente regolamento, ad eccezione dei riferimenti al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE concernente i regolamenti tecnici.

Se in un atto dell'Unione è contemplata una procedura di obiezione a norme armonizzate, l'articolo 11 del presente regolamento non si applica a tale atto.

Articolo 29

Abrogazione

La decisione n. 1673/2006/CE e la decisione n. 87/95/CEE sono abrogate.

I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS

ALLEGATO I

ORGANIZZAZIONI EUROPEE DI NORMAZIONE

1. CEN — Comitato europeo di normazione
2. Cenelec — Comitato europeo di normazione elettrotecnica
3. ETSI — Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE DELLE TIC

1. Le specifiche tecniche sono state accettate dal mercato e la loro applicazione non ostacola l'interoperabilità con l'applicazione delle norme europee o internazionali esistenti. L'accettazione da parte del mercato può essere dimostrata avvalendosi di esempi operativi di attuazioni conformi da parte di vari venditori.

2. Le specifiche tecniche sono coerenti in quanto non contrastano con le norme europee, ossia coprono settori nei quali l'adozione di nuove norme europee non è prevista entro un termine ragionevole, nei quali le norme europee non sono state accolte dal mercato o nei quali tali norme sono diventate obsolete, e nei quali la trasposizione delle specifiche tecniche in prodotti della normazione europea non è prevista per un periodo di tempo ragionevole.

3. Le specifiche tecniche sono state elaborate da un'organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di un ordine professionale, un'associazione industriale o commerciale o qualsiasi altra organizzazione associativa che, nel suo ambito di specializzazione, elabora specifiche tecniche delle TIC e che non è un'organizzazione europea di standardizzazione o un organismo di normazione nazionale o internazionale, attraverso processi che soddisfano i criteri seguenti:

   a) apertura:

      le specifiche tecniche sono state elaborate sulla base di un processo decisionale aperto, accessibile a tutte le parti interessate sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto tali specifiche tecniche;

   b) consenso:

      il processo decisionale è stato collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessun particolare soggetto interessato. Per consenso si intende un accordo generale, caratterizzato dall'assenza di un'opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l'unanimità;

   c) trasparenza:

      i) tutte le informazioni relative alle discussioni tecniche e al processo decisionale sono state archiviate e identificate;

      ii) le informazioni relative a nuove attività di normazione sono state pubblicamente e ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e accessibili;

      iii) la partecipazione di tutte le categorie pertinenti di parti interessate è stata perseguita come obiettivo atto a garantire l'equilibrio;

      iv) le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e sono state fornite risposte.

4. Le specifiche tecniche devono soddisfare le seguenti condizioni:

   a) manutenzione: il sostegno e la manutenzione permanenti delle specifiche pubblicate sono garantiti a lungo termine;

   b) disponibilità: le specifiche sono disponibili al pubblico a fini di attuazione e impiego a condizioni ragionevoli (anche a un costo ragionevole o gratuitamente);

   c) i diritti di proprietà intellettuale essenziali per l'attuazione delle specifiche sono concessi tramite licenza ai richiedenti, su base (equa) ragionevole e non discriminatoria, inclusa, a discrezione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la concessione in licenza gratuita;

   d) pertinenza:

      i) le specifiche sono efficaci e pertinenti;

      ii) le specifiche devono soddisfare esigenze del mercato e prescrizioni regolamentari;

   e) neutralità e stabilità:

      i) ogniqualvolta possibile, le specifiche si orientano ai risultati piuttosto che basarsi sulla progettazione o sulle caratteristiche descrittive;

      ii) le specifiche non provocano distorsioni sul mercato, né limitano le possibilità, per chi le applica, di sviluppare la concorrenza e l'innovazione basate su di esse;

      iii) le specifiche si basano su sviluppi scientifici e tecnologici avanzati;

f) qualità:

i) la qualità e il livello di dettaglio sono sufficienti a consentire l'elaborazione di una serie di applicazioni di prodotti e servizi interoperabili in concorrenza tra loro;

ii) le interfacce normalizzate non sono nascoste o controllate da nessun altro se non dalle organizzazioni che hanno adottate le specifiche tecniche.

ALLEGATO III

ORGANIZZAZIONI EUROPEE DI SOGGETTI INTERESSATI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

1. Un'organizzazione europea che rappresenta le PMI nelle attività di normazione europea che:

   a) è non governativa e senza scopo di lucro,

   b) ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normazione a livello europeo, nel sensibilizzare le PMI sulla normazione e nell'incoraggiarle a partecipare al processo di normazione;

   c) ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le PMI in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normazione a livello europeo.

2. Un'organizzazione europea che rappresenta i consumatori nelle attività di normazione europea che:

   a) è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interesse;

   b) ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normazione a livello europeo;

   c) ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro che rappresentano i consumatori in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normazione a livello europeo.

3. Si definisce organizzazione europea di soggetti interessati un'organizzazione europea che rappresenta gli interessi ambientali nelle attività di normazione europea e che:

   a) è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interesse;

   b) ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi ambientali nel processo di normazione a livello europeo;

   c) ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali per l'ambiente senza scopo di lucro in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi ambientali nel processo di normazione a livello europeo.

4. Un'organizzazione europea che rappresenta gli interessi sociali nelle attività di normazione europea che:

   a) è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d'interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d'interesse;

   b) ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi sociali nel processo di normazione a livello europeo;

   c) ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in ambito sociale in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi sociali nel processo di normazione a livello europeo.

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/34/CE	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1, punto 6	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1, punto 7	—
Articolo 1, paragrafo 1, punto 8	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 1, punto 9	Articolo 2, paragrafo 8
Articolo 1, paragrafo 1, punto 10	Articolo 2, paragrafo 10
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafi 3 e 4
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 27
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 20, lettera a)
Articolo 3	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafi 3 e 5 e articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 2	—
Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino	—
Articolo 6, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 20, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 4, lettera b)	—
Articolo 6, paragrafo 4, lettera e)	Articolo 10, paragrafo 2
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Articolo 27
Decisione n. 1673/2006/CE	**Presente regolamento**
Articolo 1	Articolo 1
Articoli 2 e 3	Articolo 15
Articolo 4	—
Articolo 5	Articolo 17
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 18
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 24, paragrafo 3
Articolo 7	Articolo 19
Decisione 87/95/CEE	**Presente regolamento**
Articolo 1	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 13

Decisione 87/95/CEE	Presente regolamento
Articolo 4	Articolo 8
Articolo 5	Articolo 14
Articolo 6	—
Articolo 7	—
Articolo 8	Articolo 24 paragrafo 3
Articolo 9	—

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021)

(GU n. 22 del 26-1-2013)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.

5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Art. 2

Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3

Forme aggregative delle associazioni

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4

Pubblicita' delle associazioni professionali

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Art. 5

Contenuti degli elementi informativi

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita' dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attivita' professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita' professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 6

Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attivita' dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1.

Art. 7

Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.

Art. 8

Validita' dell'attestazione

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Art. 9

Certificazione di conformita' a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi

nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013.

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

DG Istruzione e cultura

Quadro europeo delle qualifiche

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)

Istruzione e formazione

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2009

ISBN 978-92-79-08481-2
doi 10.2766/20606

© Comunità europee, 2009
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE (EQF)

COMMISSIONE EUROPEA
Istruzione e cultura

Apprendimento permanente: politiche per l'istruzione e la formazione
Coordinamento delle politiche di apprendimento permanente

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)

L'EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l'apprendimento permanente.

La Raccomandazione, entrata formalmente in vigore nell'aprile 2008, stabilisce due date limite: il 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all'EQF e il 2012 per introdurre nei singoli certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente dell'EQF.

L'EQF collegherà i quadri e i sistemi nazionali di qualificazione di vari paesi basandosi su un riferimento comune europeo: i suoi otto livelli, che prendono in considerazione l'intera gamma di qualifiche previste, da un livello di base (Livello 1, ad esempio uscita dall'istruzione primaria) ai livelli più avanzati (Livello 8, ad esempio i dottorati). In qualità di strumento per la promozione dell'apprendimento permanente, l'EQF include tutti i livelli delle qualifiche acquisite nell'ambito dell'istruzione generale, professionale e accademica nonché della formazione professionale, occupandosi inoltre delle qualifiche acquisite nell'ambito dell'istruzione e della formazione iniziale e continua.

Gli otto livelli di riferimento sono descritti in termini di risultati dell'apprendimento. L'EQF riconosce che i sistemi di istruzione e formazione in Europa differiscono al punto che è necessario spostare l'attenzione sui risultati dell'apprendimento perché sia possibile effettuare raffronti e dare vita a una cooperazione fra paesi e istituzioni diverse.

Nell'EQF, il singolo risultato dell'apprendimento viene definito da ciò che un individuo conosce, comprende e sa fare al termine di un processo di apprendimento. L'EQF si concentra pertanto sui risultati dell'apprendimento (piuttosto che sugli input, quali la durata del periodo di studi), che vengono delineati secondo tre categorie: conoscenze, abilità e competenze. Ciò significa che le qualifiche, in combinazioni differenti, si riferiscono a un ampio ventaglio di risultati dell'apprendimento, incluse le conoscenze teoriche, le abilità pratiche e tecniche e le competenze sociali, che prevedono la capacità di lavorare insieme ad altre persone.

Il percorso dell'EQF

Lo sviluppo del Quadro europeo delle qualifiche ebbe inizio nel 2004 in risposta alle richieste degli Stati membri, delle parti sociali e di altre parti interessate concernenti la creazione di un riferimento comune necessario a incrementare la trasparenza delle qualifiche.

La Commissione, con l'aiuto di un gruppo di esperti sull'EQF, presentò una proposta relativa ad un quadro articolato in otto livelli basato sui risultati dell'apprendimento, volta ad aumentare la trasparenza e la trasferibilità delle qualifiche nonché a promuovere l'apprendimento permanente. Questa proposta fu successivamente pubblicata e sottoposta ad una consultazione in tutta Europa nella seconda metà del 2005.

La consultazione sulla proposta della Commissione fu estremamente positiva, ma richiese comunque una serie di chiarimenti e semplificazioni. La Commissione decise allora di modificare la proposta, sulla base dei consigli di esperti di tutti e 32 i paesi coinvolti e delle parti sociali europee: il testo rivisto venne adottato come proposta dalla Commissione il 6 settembre 2006. Negoziata con successo la proposta nel corso del 2007 da parte di Parlamento europeo e Consiglio, l'adozione formale dell'EQF è stata ratificata nel febbraio 2008.

Che benefici porta l'EQF all'Europa?

La Raccomandazione stabilirà un riferimento comune europeo volto a collegare i sistemi nazionali di qualificazione di paesi diversi e ad agevolare la comunicazione fra loro. Verrà dunque creata una rete di sistemi delle qualifiche indipendenti, ma collegati e reciprocamente comprensibili.

Con l'utilizzo dei risultati dell'apprendimento come punto di riferimento comune, l'EQF agevolerà i raffronti e il trasferimento delle qualifiche fra paesi, sistemi e istituzioni, interessando dunque un numero molto elevato di utenti a livello nazionale, ma anche europeo.

La maggior parte degli Stati membri ha già deciso di elaborare quadri nazionali delle qualifiche in base all'EQF; uno sviluppo essenziale al fine di gettare salde fondamenta a livello nazionale per il processo di cooperazione comunitario. La rapida crescita dei quadri nazionali delle qualifiche a partire dal 2004 testimonia l'esigenza di un livello più elevato di trasparenza e di comparabilità delle qualifiche a tutti i livelli, facendo capire che i principi fondamentali alla base dell'EQF vengono ampiamente condivisi.

Questo rapporto più stretto fra i sistemi nazionali di qualificazione di vari paesi porterà beneficio a molti:

- L'EQF promuoverà una mobilità più elevata di studenti e lavoratori, consentendo loro di descrivere con maggiore facilità il proprio ampio livello di competenze ai potenziali datori di lavoro di altri paesi. Ciò aiuterà i datori di lavoro a interpretare le qualifiche dei candidati, sostenendo quindi la mobilità del mercato del lavoro in Europa. A livello pratico, dal 2012 in tutti i nuovi certificati di qualifica, titoli e diplomi, dovrà essere introdotto un riferimento al livello corrispondente dell'EQF, che pertanto completerà e rafforzerà gli attuali strumenti per la mobilità europea, quali Europass, Erasmus ed ECTS.
- L'EQF dovrebbe inoltre recare benefici ai singoli individui, incrementandone le possibilità di accesso e partecipazione all'apprendimento permanente. Stabilendo un punto di riferimento comune, l'EQF indicherà in quale modo i risultati dell'apprendimento possono essere combinati partendo da differenti contesti (ad esempio, scolastico formale o lavorativo) e da paesi diversi, contribuendo pertanto all'abbattimento delle barriere tra fornitori di servizi di istruzione e formazione (ad esempio, fra l'istruzione superiore e l'istruzione e formazione professionale) che potrebbero operare separatamente gli uni dagli altri. L'intendimento è quello di promuovere la progressione, affinché gli individui non debbano, ad esempio, ripetere cicli di apprendimento.
- L'EQF è anche in grado di sostenere gli individui in possesso di una vasta esperienza maturata sul lavoro o in altri campi di attività, agevolando la validazione di tale apprendimento non formale e informale. L'attenzione concentrata sui risultati dell'apprendimento consentirà infatti di valutare se i risultati ottenuti in tali contesti siano equivalenti alle qualifiche formali in termini di contenuto e pertinenza.
- L'EQF sosterrà infine gli utenti individuali e i fornitori di servizi di istruzione e formazione incrementando la trasparenza delle qualifiche rilasciate al di fuori dei sistemi nazionali, ad esempio da settori e società multinazionali. L'adozione di un quadro di riferimento comune basato sui risultati dell'apprendimento agevolerà il raffronto e il (potenziale) collegamento fra le qualifiche tradizionali rilasciate dalle autorità nazionali e le qualifiche rilasciate da altri soggetti. L'EQF aiuterà dunque i settori e gli individui a trarre vantaggio dalla sempre crescente internazionalizzazione delle qualifiche.

L'EQF è uno strumento ambizioso e di ampia portata che concerne i sistemi di istruzione e formazione, il mercato del lavoro, l'industria, il commercio e i cittadini.

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_it.html

RACCOMANDAZIONE 2008/C 111/01/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[3],

1 GU C 175 del 27.7.2007, pag. 74.
2 GU C 146 del 30.6.2007, pag. 77.
3 Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008

considerando quanto segue:

(1) Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini sono fondamentali per lo sviluppo individuale, la competitività, l'occupazione e la coesione sociale della Comunità. Essi dovrebbero favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei discenti e contribuire a far fronte alle esigenze dell'offerta e della domanda sul mercato europeo del lavoro. A tal fine, è opportuno promuovere e migliorare, a livello nazionale e comunitario, l'accesso e la partecipazione all'apprendimento permanente per tutti, compresi i gruppi svantaggiati, e l'uso delle qualifiche.

(2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggior trasparenza delle qualifiche dovrebbe essere una delle componenti principali necessarie per adeguare i sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto una più stretta cooperazione nel settore universitario ed un miglioramento della trasparenza e dei metodi di riconoscimento nel campo dell'istruzione e formazione professionale.

(3) La risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente[4] invitava la Commissione, in stretta cooperazione con il Consiglio e gli Stati membri, a sviluppare un quadro per il riconoscimento delle qualifiche in materia di istruzione e formazione, partendo dai risultati del processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.

(4) I rapporti congiunti del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010, adottati nel 2004 e 2006, hanno sottolineato la necessità di sviluppare un Quadro europeo delle qualifiche.

(5) Nell'ambito del processo di Copenaghen, le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2004, sulle future priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, hanno dato priorità allo sviluppo di un Quadro europeo delle qualifiche aperto e flessibile, fondato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca, quale riferimento comune sia per l'istruzione che per la formazione.

(6) E' opportuno promuovere la convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004 relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

(7) I Consigli europei di Bruxelles del marzo 2005 e del marzo 2006 hanno sottolineato l'importanza di adottare un Quadro europeo delle qualifiche.

(8) La presente raccomandazione tiene conto della decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)[5], e della raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente[6].

(9) La presente raccomandazione è compatibile con il Quadro per lo spazio europeo dell'istruzione superiore e i descrittori dei cicli concordati dai ministri responsabili per l'istruzione superiore di 45 paesi europei, riuniti a Bergen il 19 e 20 maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna.

(10) Le conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione professionale del 23 e 24 maggio 2004, la raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in

4 GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

5 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.
6 GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore[7], e le norme e gli orientamenti per la certificazione della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore concordati dai ministri responsabili dell'istruzione superiore nella riunione di Bergen contengono principi comuni in materia di garanzia della qualità su cui dovrebbe basarsi l'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche.

(11) La presente raccomandazione lascia impregiudicata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[8], che conferisce diritti e doveri sia alla competente autorità nazionale sia al migrante. Il riferimento ai livelli del Quadro europeo delle qualifiche non dovrebbe influire sull'accesso al mercato del lavoro, se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE.

(12) L'obiettivo della presente raccomandazione è di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini rilasciate secondo le prassi esistenti nei vari Stati membri. Ciascun livello di qualifica dovrebbe, in linea di principio, essere raggiungibile tramite vari percorsi di istruzione e di carriera. Il Quadro europeo delle qualifiche dovrebbe consentire inoltre alle organizzazioni settoriali internazionali di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un punto di riferimento comune europeo, mostrando così il rapporto tra le qualifiche settoriali internazionali e i sistemi nazionali delle qualifiche. La presente raccomandazione contribuisce quindi al conseguimento degli obiettivi più ampi di promuovere l'apprendimento permanente e di aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. L'applicazione di principi trasparenti di garanzia della qualità e lo scambio di informazioni forniranno un sostegno alla sua attuazione contribuendo a sviluppare la fiducia reciproca.

(13) La presente raccomandazione dovrebbe contribuire ad ammodernare i sistemi dell'istruzione e della formazione, a collegare istruzione, formazione e occupazione e a gettare un ponte fra l'apprendimento formale, non formale e informale, conducendo anche alla convalida di risultati dell'apprendimento ottenuti grazie all'esperienza.

(14) La presente raccomandazione non sostituisce né definisce sistemi nazionali delle qualifiche e/o qualifiche nazionali. Il Quadro europeo delle qualifiche non descrive titoli specifici o competenze individuali ed una particolare qualifica dovrebbe essere rapportata al livello corrispondente del Quadro europeo delle qualifiche tramite i sistemi nazionali delle qualifiche.

(15) Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà sostenendo e completando le attività degli Stati membri e facilitando un'ulteriore cooperazione tra di essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente. Essa dovrebbe essere attuata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

(16) Poiché l'obiettivo della presente raccomandazione, vale a dire la creazione di un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche ed i rispettivi livelli non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in esame, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

7 GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.
8 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1. di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali;

2. di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010, in particolare collegando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli di cui all'allegato II e, ove opportuno, sviluppando quadri nazionali delle qualifiche conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;

3. di adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento – in base ai sistemi nazionali delle qualifiche – all'appropriato livello del Quadro europeo delle qualifiche;

4. di adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche e di promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente e l'accesso al mercato del lavoro;

5. di promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione di cui all'allegato III al momento di correlare le qualifiche relative all'istruzione superiore e all'istruzione e formazione professionale previste nei sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche;

6. di designare punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che sostengano e, unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra sistemi nazionali delle qualifiche e il Quadro europeo delle qualifiche, per promuovere la qualità e la trasparenza di tale correlazione.

   I punti nazionali di coordinamento dovrebbero svolgere le seguenti funzioni:

   a) correlare i livelli delle qualifiche previsti dai sistemi nazionali a quelli del Quadro europeo delle qualifiche descritti nell'allegato II;
   b) assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle qualifiche nazionali al Quadro europeo delle qualifiche sia trasparente, onde facilitare i raffronti, da un lato, e assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate, dall'altro;
   c) fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul collegamento stabilito tra le qualifiche nazionali e il Quadro europeo delle qualifiche attraverso i sistemi nazionali delle qualifiche;
   d) promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e uso delle qualifiche a livello europeo.

APPROVANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

1. Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di cui sopra e le organizzazioni settoriali internazionali nell'applicazione dei livelli di correlazione e dei principi del Quadro europeo delle qualifiche stabiliti nella presente raccomandazione, soprattutto agevolando la cooperazione, scambiando buona prassi e sperimentazione, anche tramite controllo reciproco volontario e progetti pilota nell'ambito dei programmi comunitari, avviando azioni di informazione e consultazione dei comitati di dialogo sociale e sviluppando materiale di supporto e di orientamento.

2. Istituire, entro il 23 aprile 2010, un gruppo consultivo per il Quadro europeo delle qualifiche, composto da rappresentanti degli Stati membri e che associ le parti sociali europee e, se del caso, altre parti interessate, incaricato di garantire la coerenza complessiva e promuovere la trasparenza del processo volto a correlare i sistemi di qualifica e il Quadro europeo delle qualifiche.

3. Esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione delle parti interessate, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione, compresi il mandato e la durata del gruppo consultivo, e riferire entro il 23 aprile 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni future, compresi l'eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione.

4. Promuovere stretti collegamenti tra il Quadro europeo delle qualifiche e sistemi europei esistenti e futuri per il trasferimento e il cumulo delle unità di credito nel contesto dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, onde migliorare la mobilità dei cittadini ed agevolare il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
HANS-GERT PÖTTERING

Per il Consiglio
Il presidente
JANEZ LENARČIČ

ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:

a) "qualifica": risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;

b) "sistema nazionale di qualifiche": complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;

c) "quadro nazionale di qualifiche": strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;

d) "settore": raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali;

e) "organizzazione settoriale internazionale": associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali;

f) "risultati dell'apprendimento": descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;

g) "conoscenze": risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

h) "abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);

i) "competenze": comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

ALLEGATO II

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.

		Conoscenze
		Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Livello 1	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono	• conoscenze generale di base
Livello 2	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono	• Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio
Livello 3	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono	• Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio
Livello 4	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono	• Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio
Livello 5*	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono	• Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza
Livello 6**	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono	• Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi
Livello 7***	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono	• Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca; consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi
Livello 8****	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono	• Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi

Abilità	Competenze
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
• abilità di base necessarie a svolgere mansioni /compiti semplici	• lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
• Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	• Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia
• Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	• Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio; • adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
• Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	• Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; • sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
• Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	• Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; • esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
• Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	• Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili; • assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
• Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi	• Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici; assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
• Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	• Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore

Il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore fornisce descrittori per cicli. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

* Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche.

** Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche.

*** Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche.

**** Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche.

ALLEGATO III

Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche

Nell'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche, il livello di qualità necessaria a garantire l'affidabilità e il miglioramento dell'istruzione e della formazione va elaborato conformemente ai seguenti principi:

- le politiche e procedure a garanzia della qualità devono essere alla base di tutti i livelli dei sistemi del Quadro europeo delle qualifiche;

- la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni di istruzione e di formazione;

- la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne;

- gli enti o le agenzie di controllo esterne che effettuano valutazioni a garanzia della qualità andranno esaminate regolarmente;

- la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione dei processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell'apprendimento;
  - i sistemi di garanzia della qualità comprenderanno i seguenti elementi:
  - obiettivi e norme chiari e misurabili;
  - orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate;
  - risorse adeguate;
  - metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
  - sistemi e procedure per la rilevazione del "feedback" , per introdurre miglioramenti;
  - risultati delle valutazioni ampiamente accessibili.

- le iniziative internazionali, nazionali e regionali a garanzia della qualità vanno coordinate per mantenere il profilo, la coerenza, le sinergie e l'analisi dell'intero sistema.

- la garanzia della qualità sarà frutto di un processo di cooperazione attraverso tutti i livelli e i sistemi di istruzione e formazione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, negli Stati membri e nell'intera Comunità.

- orientamenti a garanzia della qualità a livello comunitario potranno fornire dei punti di riferimento per le valutazioni e le attività di apprendimento fra pari.

Commissione europea

Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2009 — 15 pagg. — 21 X 29,7 cm

ISBN 978-92-79-08481-2
doi 10.2766/20606

Come procurarsi le pubblicazioni dell'Unione europea

Pubblicazioni gratuite:

- sul sito Internet EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
- presso le rappresentanze o delegazioni della Commissione europea.
  È possibile ottenere le loro coordinate consultando il sito http://ec.europa.eu
  o inviando un fax al numero +352 2929-42758.

Pubblicazioni destinate alla vendita:

- sul sito Internet EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
- in libreria, indicando il titolo, l'editore e/o il numero ISBN;
- contattando direttamente uno dei nostri agenti di vendita.
  È possibile ottenere le loro coordinate consultando il sito http://ec.europa.eu
  o inviando un fax al numero +352 2929-42758.

NC-30-08-268-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-79-08481-2

PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 11:2014

Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”

Recommendations for third party conformity assessment to UNI 11554 “Non-regulated professions - Gas operators working on gas plants supplied by distribution network - Knowledge, skill and competence requirements”

Il documento fornisce raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti delle figure professionali che operano sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione, ossia che:

- progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica, mettono in servizio, mantengono in stato di sicuro funzionamento gli impianti alimentati a gas;
- scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in servizio, manutengono gli apparecchi a gas e loro componenti,

secondo quanto definito nella UNI 11554.

Pubblicata il 17 ottobre 2014

ICS 91.140.40, 03.120.20

© UNI
Via Sannio 2 – 20137 Milano
Telefono 02 700241
www.uni.com – uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.

I contenuti possono essere riprodotti o diffusi (anche integralmente) a condizione che ne venga data comunicazione all’editore e sia citata la fonte.

Documento distribuito gratuitamente da UNI.

PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 11:2014 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno dei seguenti soggetti firmatari di un accordo di collaborazione con UNI:

CIG – COMITATO ITALIANO GAS
Via Larga, 2
20122 Milano

ACCREDIA – ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma

La presente prassi di riferimento è stata predisposta nell'ambito dell'attività del Gruppo di lavoro "Qualificazione operatori postcontatore" del CIG ed approvata dal Tavolo "Certificazione degli operatori gas", condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

Cristiano Fiameni – Project Leader (CIG)

Francesco Castorina (CIG)

Luigi Giglioni (ACCREDIA)

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell'UNI il 16 ottobre 2014.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i "prodotti della normazione europea", come definiti all'art.2, punto 2) del Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione.

© UNI

SOMMARIO

INTRODUZIONE 3

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 4

3 TERMINI E DEFINIZIONI 4

4 PRINCIPIO 6

5 PROFILI PROFESSIONALI SECONDO LA UNI 11554 6

5.1 GENERALITÀ 6

5.2 TIPOLOGIE DI PROFILI PROFESSIONALI 7

6 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO 8

6.1 GENERALITÀ 8

6.2 ACCESSO 8

6.3 VALUTAZIONE DEL LIVELLO PROFESSIONALE 9

6.3.1 GENERALITÀ 9

6.3.2 INDICAZIONI PER LE PROCEDURE DI ESAME 10

6.4 CERTIFICAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 13

6.5 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 13

6.6 TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 14

6.7 REGISTRAZIONI 15

6.8 INFORMAZIONI AL PUBBLICO 15

6.9 USO DEL LOGO DI CERTIFICAZIONE O DEL MARCHIO 15

6.10 REQUISITI DEL FORNITORE DI FORMAZIONE 15

APPENDICE A (NORMATIVA) - CONFIGURAZIONE DI UN LABORATORIO PER PROVE STRUMENTALI SU IMPIANTI A GAS ASSERVITI AD APPERECCHI CON PORTATA TERMICA NOMINALE MINORE DI 35 kW 17

APPENDICE B (INFORMATIVA) - MODULO DI SEGNALAZIONE 20

APPENDICE C (INFORMATIVA) - ASPETTI COMPORTAMENTALI ATTESI DALL'OPERATORE CERTIFICATO 21

INTRODUZIONE

La norma UNI 11554 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione.

La norma riveste particolare importanza in quanto consente da un lato di definire in modo oggettivo i requisiti relativi a figure professionali che hanno un ruolo fondamentale a fini della sicurezza delle persone dall'altro di favorire il mutuo riconoscimento delle qualifiche in materia di istruzione e formazione e delle relative attestazioni di conformità (EQF - Quadro europeo delle qualifiche).

In considerazione dell'opportunità dell'intervento di un organismo di terza parte (organismo accreditato da ACCREDIA per la certificazione del personale secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024) a tutela sia della figura professionale oggetto della certificazione sia del committente/cliente, si è ritenuto utile procedere alla stesura di un documento che fornisse una serie di elementi comuni agli organismi di certificazione, considerando anche il ruolo determinante degli enti erogatori di formazione nello specifico settore.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente prassi di riferimento fornisce raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti delle figure professionali che operano sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione, ossia che:

- progettano[1], installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica, mettono in servizio, mantengono in stato di sicuro funzionamento gli impianti alimentati a gas;
- scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in servizio, manutengono gli apparecchi a gas e loro componenti,

secondo quanto definito nella UNI 11554.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (GU n.61 del 12-3-2008)

UNI 7128:2011 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da reti di distribuzione - Termini e definizioni

UNI 11554 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni di cui alla UNI 7128 ed i seguenti:

[1] Il Decreto Ministeriale n. 37/08 (art. 5) prevede la redazione di un progetto. Tale progetto, nel caso di impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali; negli altri casi può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

3.1 candidato: Richiedente (3.11) che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.14]

3.2 certificato: Documento emesso da un organismo secondo le disposizioni della UNI EN ISO/IEC 17024, indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione (3.9)[2].

3.3 esame: Attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato, mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.9]

3.4 esaminatore: Persona che ha la competenza per condurre un esame e ove tale esame richieda un giudizio professionale, valutarne i risultati.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.10]

NOTA La competenza è riferita in modo specifico agli argomenti oggetto dell'esame.

3.5 imparzialità: Presenza reale e percepita di obiettività.

NOTA 1 Obiettività significa che non esistono conflitti di interesse o che questi sono stati risolti in modo da non influenzare negativamente le conseguenti attività dell'organismo di certificazione.

NOTA 2 Altri termini utili per trasmettere il concetto d'imparzialità sono: obiettività, indipendenza, assenza di conflitto di interessi, assenza di preconcetti, assenza di pregiudizi, neutralità, onestà, apertura mentale, equità, distacco, equilibrio.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011, punto 3.2]

3.6 installatore (Profilo B): Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua (o che è incaricato di effettuare) operazioni di installazione, ampliamento o modifica.

[UNI 7128:2011, punto 11.2]

3.7 manutentore (Profilo C): Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua (o che è incaricato di effettuare) operazioni di controllo e manutenzione.

[UNI 7128:2011, punto 11.3]

3.8 processo di certificazione: Attività, mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione, compresi la domanda, la valutazione, la decisione relative alla certificazione, il rinnovo della certificazione, e l'utilizzo di certificati e di loghi/marchi.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.1]

3.9 requisiti di certificazione: Insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.3]

[2] Definizione adattata dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.5.

3.10 responsabile tecnico (Profilo A): Persona addetta alla pianificazione dei lavori, al coordinamento delle attività di installazione e/o manutenzione, delle operazioni di collaudo e verifica degli impianti gas.

3.11 richiedente: Persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.13]

3.12 ricorso, appello: Richiesta da parte di un richiedente, candidato o persona certificata di riconsiderare qualsiasi decisione presa dall'Organismo di Certificazione relativa alla certificazione da lui/lei desiderata.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.19]

3.13 schema di certificazione: Competenze ed altri requisiti, relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.2]

4 PRINCIPIO

La presente prassi di riferimento è stata elaborata per fornire una serie di indicazioni di carattere applicativo in relazione alla norma UNI 11554 che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione. Il documento fornisce infatti in modo puntuale degli elementi comuni per la trasparenza e l'uniformità dei processi di certificazione (volontari) gestiti dagli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA per la certificazione del personale secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

La presente prassi di riferimento è stata strutturata in modo analogo alla norma UNI di riferimento evidenziando gli aspetti operativi tipici del percorso di certificazione con specifici dettagli relativi ai requisiti di accesso (punto 6.2), alle procedure di esame (punto 6.3.2) e al mantenimento e rinnovo della certificazione (punto 6.5).

5 PROFILI PROFESSIONALI SECONDO LA UNI 11554

5.1 GENERALITÀ

Nella descrizione dell'attività professionale la norma UNI 11554 distingue tre differenti profili professionali specialistici:

- Responsabile tecnico (Profilo A);
- Installatore (Profilo B);
- Manutentore (Profilo C).

Nel caso di ditte individuali la certificazione, su richiesta del richiedente, può comprendere sia il profilo professionale di responsabile tecnico, sia quello di installatore e/o manutentore in funzione della specifica attività svolta.

Per le modalità di certificazione di più profili si rimanda al punto 6.4.

La norma UNI inoltre individua, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione, i seguenti due livelli per ognuno dei profili specialistici sopra elencati:

- **2° livello:** impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW;

- **1° livello:** impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati a pressione non maggiore di 0,5 bar.

  NOTA Il 1° livello include il 2° livello.

Tali impianti sono funzionali a:

- climatizzazione di edifici ed ambienti;

- produzione centralizzata di acqua calda sanitaria;

- climatizzazione di edifici ed ambienti e produzione centralizzata di acqua calda sanitaria;

- ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

La norma UNI non si applica a:

- impianti gas (o parte di essi) destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali;

- impianti che alimentano apparecchi di portata termica nominale maggiore di 1.000 kW.

La norma UNI 11554 è applicabile esclusivamente ad operatori di imprese già abilitate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/08 (art. 1 comma 2, lettera e)).

5.2 TIPOLOGIE DI PROFILI PROFESSIONALI

In considerazione del fatto che sono state previste, in taluni casi, da parte delle competenti camere di commercio territoriali, delle abilitazioni parziali per operare su una sola parte di impianto, nel prospetto 1 si riporta un'ulteriore suddivisione che ha lo scopo di permettere ad un candidato di certificarsi esclusivamente per la parte di impianto sul quale effettivamente opera. In tal caso il candidato, per potersi certificare anche solo per una parte di impianto, deve dimostrare di possedere comunque le conoscenze, abilità e competenze generali previste per lo specifico profilo professionale (A, B o C con il livello 2 o 1). Dal punto di vista della prova di esame il candidato deve superare la prova scritta e orale pertinente con il profilo professionale richiesto e deve essere sottoposto ad una prova pratica <u>specificatamente</u> <u>attinente</u> con il profilo parziale di abilitazione posseduto.

Prospetto 1 - Profili professionali riferiti alla tipologia d'impianto o parte di esso

Profilo professionale	Responsabile Tecnico (Profilo A)	Responsabile Tecnico (Profilo A)	Installatore (Profilo B)	Installatore (Profilo B)	Manutentore (Profilo C)	Manutentore (Profilo C)
Livelli	1 °livello	2° livello	1°livello	2° livello	1°livello	2^ livello
Tipologia di impianto con singoli apparecchi di portata termica nominale.	Civile ≤1 000 kW	Domestico e similare ≤ 35 kW	Civile ≤1 000 kW	Domestico e similare ≤ 35 kW	Civile ≤1 000 kW	Domestico e similare ≤ 35 kW
Impianto adduzione gas	RT1.1	RT2.1	INST1.1	INST2.1	MT1.1	MT2.1
Apparecchi utilizzatori a gas	RT1.2	RT2.2	INST1.2	INST2.2	MT1.2	MT2.2
Sistemi di ventilazione ed aerazione	RT1.3	RT2.3	INST1.3	INST2.3	MT1.3	MT2.3
Sistemi di evacuazione prodotti della combustione	RT1.4	RT2.4	INST1.4	INST2.4	MT1.4	MT2.4

6 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO

6.1 GENERALITÀ

Di seguito si forniscono gli elementi ritenuti idonei ai fini del percorso formativo e di apprendimento del professionista operante nel settore dell'installazione e della manutenzione degli impianti a gas, sia in termini di accesso sia in termini di mantenimento, nonché indicazioni in merito alla valutazione del livello professionale, finalizzati alla certificazione.

6.2 ACCESSO

Il processo di certificazione come definito dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 comprende l'insieme delle attività che l'organismo di certificazione mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti richiesti. Il primo passo prevede la verifica del possesso da parte del richiedente dei prerequisiti di accesso all'esame, volti ad accertare principalmente l'effettivo svolgimento da parte del candidato dell'attività per la quale viene richiesta la certificazione.

Per i singoli profili professionali deve essere accertata un'esperienza di base definita in linea generale come segue:

Per il Responsabile Tecnico: un'esperienza dimostrabile di compilazione e firma della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di impianti a gas per le attività (singole o plurime) di:

- installazione;
- manutenzione;
- verifica/collaudo.

La produzione della documentazione (visura camerale) che attesta il ruolo di "Responsabile Tecnico" di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e) del Decreto Ministeriale n. 37/08 è considerata necessaria per soddisfare i requisiti minimi di accesso.

Per l'installatore: un'esperienza dimostrabile, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e) del Decreto Ministeriale n. 37/08, per un periodo non inferiore a

quattro anni di cui almeno uno come qualificato, con effettivo svolgimento delle mansioni individuate nella norma UNI 11554.

NOTA 1 L'effettivo svolgimento di tali mansioni può essere correttamente documentato presentando per esempio, una dichiarazione del titolare dell'impresa o del dipendente, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

NOTA 2 Nel caso di impresa individuale i requisiti di accesso sono quelli relativi alla figura professionale del responsabile tecnico.

Per il manutentore: un'esperienza dimostrabile, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e) del Decreto Ministeriale n. 37/08, per un periodo non inferiore a quattro anni di cui almeno uno come qualificato, con effettivo svolgimento delle mansioni individuate nella norma UNI 11554.

NOTA 1 L'effettivo svolgimento di tali mansioni può essere correttamente documentato presentando per esempio, una dichiarazione del titolare dell'impresa o del dipendente, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

NOTA 2 Nel caso di impresa individuale i requisiti di accesso sono quelli relativi alla figura professionale del responsabile tecnico.

6.3 VALUTAZIONE DEL LIVELLO PROFESSIONALE

6.3.1 GENERALITÀ

La valutazione dei risultati dell'apprendimento del candidato è eseguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui al punto 5 della UNI 11554.

I metodi di valutazione da applicare sono i seguenti:

- prova scritta per la valutazione delle conoscenze;
- prova orale per approfondire il livello delle conoscenze, competenze e capacità relazionali acquisite dal candidato;
- simulazioni di situazioni reali operative.

Per la certificazione del profilo professionale di 1° livello (impianti asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW) le verifiche devono entrare nel merito delle differenze esistenti in relazione alla tipologia di impianto (esempio: per impianti ed apparecchi di piccola portata, installati direttamente all'interno degli ambienti abitati, per impianti ed apparecchi centralizzati collocati in centrali termiche, per apparecchi adibiti ad utilizzi che rientrano nel termine "similare" rispetto all'utilizzo domestico, ecc.).

Tutte le prove devono essere effettuate nell'ordine indicato; ogni prova deve essere superata positivamente per accedere alla prova successiva.

L'Organismo di certificazione indica la struttura (centro di esame), presso la quale verrà svolto l'esame e che, avrà qualificato preventivamente, secondo i criteri definiti nell'Appendice A.

NOTA Il candidato può richiedere di sostenere la prova presso una struttura diversa di propria scelta (per esempio un centro di formazione di associazioni di categoria, di fabbricanti di apparecchi, centri di

formazione di amministrazioni pubbliche o private, ecc.). Anche in questo caso l'Organismo di Certificazione provvede preventivamente alla qualificazione del centro di esame.

6.3.2 INDICAZIONI PER LE PROCEDURE DI ESAME

La commissione di esame deve essere composta da almeno 2 commissari.

Si riportano di seguito indicazioni di come deve essere strutturata una prova completa di esame, affinché sia in grado di valutare l'effettiva padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per i singoli profili professionali.

6.3.2.1 PROVA TEORICA

La prova teorica è composta da una prova scritta e da un colloquio.

Il contenuto della prova scritta deve prevedere quesiti con risposte multiple. A ogni quesito devono corrispondere 4 possibili risposte delle quali solo una corretta, una verosimile ma errata, e due errate. Devono essere proposti come minimo 20 quesiti individuati all'interno di un database che ne contiene almeno 60. Nell'ambito dei 20 quesiti proposti devono sempre essere trattati i requisiti di sicurezza degli impianti a gas e le norme di installazione e/o manutenzione pertinente.

Il tempo concesso per la prova è di 50 min.

Nel caso di esame con più "profili professionali" la prova teorica deve contenere come minimo 30 quesiti per 2 profili, 40 quesiti per 3 profili, in modo da coprire tutte le attività dei "profili professionali" oggetto di esame.

Per superare la prova il candidato deve rispondere correttamente ad almeno l'80% dei quesiti.

Il colloquio deve basarsi su almeno 3 domande preparate dagli esaminatori, con l'obiettivo di valutare la conoscenza da parte del candidato delle normative tecniche, delle tecnologie, dei nuovi prodotti o materiali, oltre che valutarne il possesso della proprietà di linguaggio appropriata per trasmettere al cliente le dovute informazioni e raccomandazioni tecniche in modo chiaro, semplice ed essenziale.

Il tempo concesso per la prova è di 15 min.

Nel caso di esame con più "profili professionali" il colloquio deve basarsi su almeno 5 domande per 2 profili, 7 domande per 3 profili, in modo da coprire tutte le attività dei "profili professionali" oggetto di esame. In questo caso il tempo concesso per la prova è rispettivamente di 20 min. (2 profili) e 25 min. (3 profili).

Per superare la prova il candidato deve rispondere correttamente ad almeno l'80% delle domande.

6.3.2.2 PROVA PRATICA

6.3.2.2.1 GENERALITÀ

La prova pratica deve essere condotta su un impianto esistente alimentato a gas, o all'interno di un laboratorio attrezzato nel quale sia possibile riprodurre sezioni di impianto realmente funzionanti (vedere Appendice A).

Per le prove effettuate in un laboratorio attrezzato, gli strumenti e le attrezzature sono forniti al candidato dal laboratorio medesimo, mentre i DPI sono a carico dei singoli candidati.

Tutte le prove pratiche ed in particolare la simulazione delle condizioni di pericolo devono essere condotte in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità di persone, animali e cose.

Il candidato deve essere valutato:

- su almeno un'operazione di tipo manuale relativa all'installazione o manutenzione di impianti o apparecchi a gas, con la verifica della capacità di utilizzare sia gli attrezzi che la strumentazione/apparecchiatura idonea per l'operazione;
- sulla capacità di risoluzione di una condizione di pericolo potenziale ed una di pericolo immediato correlato alla tipologia di impianto oggetto del proprio profilo professionale;
- sulla stesura di un rapporto tecnico con l'allegata documentazione specifica.

Il tempo concesso per la prova è di 50 min..

Nel caso di più profili professionali la prova è unica e il tempo concesso per la prova è di 50 min.

6.3.2.2.2 CASI SPECIFICI PER I PROFILI PROFESSIONALI (RESPONSABILE TECNICO, INSTALLATORE O MANUTENTORE)

Di seguito si riportano alcuni esempi indicativi, che hanno lo scopo di guidare la commissione di esame nell'impostazione di una prova pratica di esame. Per la qualifica di 1° livello la prova deve verificare anche la capacità di distinguere le differenze tra le problematiche specifiche negli ambienti domestici e quelle tipiche delle centrali termiche, mentre per la qualifica di 2° livello si deve tenere conto solo delle problematiche relative agli ambienti domestici.

<u>Per il profilo professionale di responsabile tecnico</u>

1) Verifica su un impianto reale alimentato a gas, o in laboratorio, della realizzazione di un particolare di un impianto presso il quale sono state effettuati raccordi, saldature, o sono stati utilizzati materiali o apparecchi realizzati o installati in modo scorretto e verifica della capacità di riconoscere l'errore o la realizzazione non a regola d'arte.
2) Verifica della capacità di leggere e valutare il progetto di un impianto gas, realizzato da un tecnico iscritto ad un Ordine Professionale e anche di rilevarne eventuali non conformità e/o non idoneità. Al candidato inoltre devono essere presentati progetti di varia tipologia, quali un progetto di prevenzione incendi di una centrale termica, un progetto idraulico per la denuncia INAIL di un impianto, un progetto ai sensi della legge n° 10/91, ecc. Il candidato deve dimostrare capacità di riconoscere la differenza fra gli stessi e contestualizzare il settore normativo a cui i progetti sono riconducibili.
3) Verifica della capacità di effettuare semplici studi di fattibilità, e delle relative valutazioni tecnico/economiche, in relazione alla proposta di nuove tecnologie. Al candidato per esempio potrebbe essere presentato un progetto di installazione di una caldaia a condensazione, di un impianto di cogenerazione, di una pompa di calore, di un impianto solare termico ecc., con evidenziati i parametri più significativi come: ritorno semplice di investimento, ritorno investimento comprensivo degli oneri finanzieri, valore attuale netto dell'investimento (VAN), tasso interno di redditività dell'investimento (TIR) ecc. Deve essere valutata la capacità del candidato di comprendere il significato di questi parametri e la sua capacità di fornire informazioni corrette al cliente.
4) Simulazione di una condizione di pericolo immediato, come l'ostruzione totale di un camino, una perdita rilevante dispersione di gas o il rilevamento di un'elevata concentrazione di monossido di carbonio in ambiente, e verifica delle capacità di procedere correttamente e

con metodo adottando corrette procedure di verifica, in condizioni di sicurezza. Deve essere valutata in particolare la capacità di riconoscere il pericolo, e la capacità di gestire l'emergenza, la situazione di pericolo, ponendo in atto le condizioni per la messa in sicurezza dell'impianto.

5) Simulazione di una condizione di pericolo potenziale, come una dispersione di gas non immediatamente pericolosa, o una canna fumaria con uno scarso tiraggio, o un locale senza adeguata apertura di ventilazione, o una centrale termica che non rispetta appieno la normativa vigente, o priva della documentazione prevista in materia di prevenzione incendi e/o relativa agli impianti ad acqua calda e a vapore. Verificare, a fronte del riscontro di questo tipo di anomalie, la capacità di comunicare correttamente le informazioni al cliente.

6) Simulazione della compilazione di una dichiarazione di conformità, o di un rapporto di manutenzione o di un libretto di impianto, o in generale di un rapporto di controllo attinente ad un'operazione di verifica e manutenzione effettuata su un impianto o apparecchio a gas, e verifica di tutte le prove strumentali (misura del tiraggio, prova di combustione, prova di tenuta, ecc.) che è necessario effettuare per produrre la documentazione richiesta dalla normativa vigente per la specifica situazione simulata. La prova può essere effettuata in un impianto esistente, o in un laboratorio adeguatamente attrezzato dove è possibile ricostruire le condizioni reali di funzionamento di un impianto o un apparecchio a gas.

7) Simulazione di un'anomalia nella sequenza di accensione di una caldaia a gas dovuta per esempio alla mancanza di acqua, all'intervento di dispositivi di sicurezza per mancanza di gas o eccesso di temperatura, ecc. e verifica delle capacità del candidato di riconoscere il difetto, ed in particolare verifica della corretta metodologia di indagine, della corretta sequenza nelle manovre, e dell'adozione di comportamenti tali da gestire la diagnosi in completa sicurezza per se stesso e gli eventuali clienti.

<u>Per il profilo professionale di installatore o manutentore</u>

1) Realizzazione di un tratto di tubazione in rame, acciaio, polietilene, o altri materiali ammessi dalle normative vigenti, con realizzazione degli specifici raccordi e giunzioni; verifica della corretta realizzazione, della manualità dimostrata e della capacità di utilizzare l'attrezzatura idonea. Realizzazione della manutenzione di un apparecchio a gas, e verifica del rispetto delle procedure previste dalle norme di riferimento e del corretto utilizzo degli attrezzi e della strumentazione. Verifica della corretta messa in esercizio di un apparecchio a gas o della corretta prova di tenuta di un impianto a gas, in relazione alle procedure di riferimento contenute nelle norme applicabili nel contesto impiantistico simulato.

2) Simulazione di una condizione di pericolo immediato, come l'ostruzione totale di un camino, una dispersione di gas, o il rilevamento di un'elevata concentrazione di monossido di carbonio in ambiente, e verifica delle capacità di procedere correttamente e con metodo, adottando corrette procedure di verifica, in condizioni di sicurezza. Deve essere valutata in particolare la capacità di riconoscere il pericolo e la capacità di gestire l'emergenza, la situazione di pericolo ponendo in atto le condizioni per la messa in sicurezza dell'impianto.

3) Simulazione di una condizione di pericolo potenziale, come una dispersione di gas non immediatamente pericolosa, o una canna fumaria con uno scarso tiraggio, o un locale senza adeguata apertura di ventilazione, o una centrale termica che non rispetta appieno la normativa vigente, o priva della documentazione prevista in materia di prevenzione incendi e/o relativa agli impianti ad acqua calda e a vapore. Verificare a fronte del riscontro di questo tipo di anomalie, la capacità di comunicare correttamente le informazioni al cliente.

4) Simulazione della compilazione di un libretto di impianto o in generale di un rapporto di controllo attinente ad un'operazione di controllo effettuata su un impianto o su un apparecchio a gas.

5) Simulazione di un'anomalia nella sequenza di accensione di una caldaia a gas dovuta ad esempio alla mancanza di acqua, all'intervento di dispositivi di sicurezza per mancanza di gas o eccesso di temperatura ecc. e verifica delle capacità del candidato di limitarsi ad

effettuare manovre per le quali ha ricevuto adeguate istruzioni, e di non determinare condizioni di pericolo per se stesso e per gli eventuali clienti.

6.4 CERTIFICAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE

Superate le prove previste, l'organismo di certificazione rilascia un certificato della validità di 8 anni per ogni singolo candidato.

Nel caso in cui il soggetto interessato richieda la certificazione di più profili professionali previsti dalla norma UNI 11554 (per esempio A+B, A+C, A+B+C, B+C), il certificato è unico e riporta i "profili professionali" richiesti e accertati dall'Organismo di Certificazione in sede di esame. Tale prassi si deve attuare anche nel caso in cui l'interessato, già in possesso di uno o più "profili professionali", richiede ulteriori "profili professionali"; in questo caso il certificato deve essere aggiornato con l'inserimento nello stesso dei nuovi profili professionali.

Il certificato, può avere forma di lettera, di tessera o altra forma, e deve essere approvato da un membro responsabile del personale dell'organismo di certificazione, conformemente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Il certificato per i profili professionali previsti nella norma UNI 11554 deve essere chiaramente riconducibile al candidato, e deve riportare le seguenti informazioni minime:

- il nome ed il cognome della persona certificata e un unico numero di certificazione;
- il codice fiscale della persona certificata;
- il livello e il/i profilo/i professionale/i, ai sensi della norma UNI 11554;
- la data di certificazione e la data di scadenza;
- il nome, il logo ed i dati relativi all'Organismo di Certificazione, con i relativi riferimenti di accreditamento di ACCREDIA;
- la data dell'ultimo rinnovo (ove applicabile).

6.5 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il mantenimento della certificazione è gestito dall'Organismo di Certificazione e prevede la partecipazione periodica a percorsi di aggiornamento tecnico e/o normativo proposti da fornitori di formazione (per esempio enti di formazione, enti normatori, associazioni di categoria, fabbricanti di apparecchi o componenti). La persona, ai fini del mantenimento della certificazione, deve dare evidenza di aver partecipato agli specifici corsi di aggiornamento nella misura minima di 8 ore ogni quadriennio di validità della certificazione o, in caso di nuove disposizioni legislative o normative cogenti, entro i termini perentori di adozione previsti dalle stesse.

Per il mantenimento della certificazione deve essere dimostrata all'organismo di certificazione, con periodicità annuale, la continuità nell'esercizio dell'attività, tramite l'invio di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'attività (per esempio indicando il numero di interventi effettuati), che attesti che quanto dichiarato ed allegato corrisponde al vero; ad essa devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

- per il responsabile tecnico: certificati (o visure) di iscrizione alla camera di commercio;

- per le figure dei manutentori e degli installatori: documenti che attestino la sussistenza di un rapporto lavorativo con impresa abilitata, nel caso di dipendenti, o tramite certificati o visure camerali, nel caso di titolari di impresa.

Per tutta la durata del certificato la persona certificata deve essere disponibile, in caso di segnalazione giustificata da parte del committente, a sottoporre il proprio operato al giudizio dell'Organismo di Certificazione.

A tal fine la persona certificata è tenuta a consegnare al committente il modulo di segnalazione (vedere Appendice B) al temine dei lavori precompilato con i propri riferimenti.

In caso di riscontro positivo da parte dell'Organismo di Certificazione, di inadempienze rispetto agli obblighi legislativi cogenti, lo stesso provvederà all'eventuale sospensione o alla revoca del certificato di qualificazione.

La persona certificata può presentare ricorso contro i provvedimenti dell'Organismo di Certificazione.

Per il rinnovo del certificato la persona, prima della scadenza dello stesso deve presentarsi presso l'Organismo di Certificazione per sostenere un nuovo esame (prova scritta) con le stesse modalità indicate al punto 6.3.2.1.

Esclusivamente per la figura del Responsabile Tecnico, l'Organismo di Certificazione deve effettuare, nel corso degli 8 anni di validità della certificazione, possibilmente a metà ciclo (quattro anni) una verifica su almeno un impianto compreso nel campo di applicazione del certificato, scelto dall'Organismo tra i 5 proposti dal candidato, sui quali sia stato effettuato un intervento successivo alla data di decorrenza della certificazione.

La verifica può essere eseguita da un solo esaminatore.

In caso di anomalie gravi riscontrate, l'Organismo di Certificazione può procedere alla sospensione immediata o alla revoca del certificato.

L'Organismo di Certificazione deve anche accertare l'eventuale presenza, attraverso la documentazione di iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio di riferimento, di note di demerito scritte.

In caso di presenza di annotazioni di violazioni della legge o di comportamenti non etici, l'Organismo di Certificazione può decidere di sospendere temporaneamente o revocare il certificato.

Nel caso di revoca del certificato il candidato deve ripetere l'intero processo di certificazione con la ripetizione delle prove teoriche (scritta e orale) e della prova pratica.

In Appendice C sono indicati a titolo informativo gli aspetti comportamentali attesi dall'operatore certificato.

La persona certificata deve accettare, se richiesto, la presenza di un Ispettore ACCREDIA nel caso in cui l'Organismo di Certificazione effettui una verifica in campo (presso un impianto).

6.6 TRASFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il trasferimento di un certificato rilasciato in capo ad una persona fisica, può essere perfezionato solo se l'organismo che riemette il certificato (Organismo subentrante) è in possesso della seguente documentazione:

- una sintesi degli esiti relativi al precedente esame (prova teorica e prova pratica);
- la situazione aggiornata dello stato del certificato;
- l'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei suoi confronti, compresa la gestione di eventuali reclami.

L'OdC cedente, entro un mese dalla data della richiesta, deve rendere disponibile la documentazione di cui ai punti a, b, c al soggetto richiedente (sia che si tratti della persona fisica interessata, sia di un soggetto terzo che operi in nome e per conto di tale persona fisica).

Inoltre, la persona fisica, deve produrre una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 76) all'OdC subentrante che chiarisca:

- reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività effettuate nello schema specifico;
- il numero e la tipologia degli interventi effettuati dalla data dell'ultimo rinnovo della certificazione con i relativi riferimenti;
- le ragioni della richiesta di trasferimento.

Gli oneri relativi alla pratica di trasferimento, posti a carico della persona fisica, a favore dell'Organismo cedente, devono da questo essere resi noti alla persona fisica già al momento della sottoscrizione del contratto, riportati nel tariffario dell'Organismo ed accettati esplicitamente.

6.7 REGISTRAZIONI

Le registrazioni dei profili professionali certificati devono riguardare i moduli di richiesta della certificazione, i rapporti di valutazione (compresa la documentazione degli esami) e gli altri documenti relativi al rilascio, al mantenimento, al rinnovo, all'estensione ed alla riduzione del campo di applicazione, ed alla sospensione o revoca della certificazione. Le registrazioni delle persone certificate devono essere conservate per almeno un ciclo completo di certificazione.

6.8 INFORMAZIONI AL PUBBLICO

L'Organismo di Certificazione deve poter consentire il libero accesso alla banca dati delle persone certificate e fornire, su richiesta, le informazioni relative alla validità ed al campo di applicazione della certificazione di una persona certificata in conformità con la normativa sulla privacy.

6.9 USO DEL LOGO DI CERTIFICAZIONE O DEL MARCHIO

L'Organismo di Certificazione deve prevedere regole per la concessione del proprio Logo/Marchio di certificazione alle persone certificate.

6.10 REQUISITI DEL FORNITORE DI FORMAZIONE

Il candidato, che decide di intraprendere un percorso di certificazione, può presentarsi con un attestato, rilasciato da uno o più fornitori di formazione, con riportate tutte le informazioni dei corsi effettuati, oppure direttamente senza nessun attestato di partecipazione a corsi.
I fornitori di formazione utilizzati devono essere dotati di un adeguato livello organizzativo, strutturale e professionale per i seguenti aspetti:

- messa a disposizione di spazi, aule e laboratori, o impianti adeguati per lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche;
- ricostruzione, in particolare per le lezioni pratiche, del funzionamento reale di impianti a gas ed apparecchi, e simulazione delle condizioni di pericolo e di emergenza nel totale rispetto della legislazione di sicurezza e antinfortunistica;
- utilizzo, come docenti per i corsi di formazione, di personale qualificato, con specifica competenza normativa, tecnica e pratica in relazione al tipo di argomento trattato;
- messa a disposizione di idonei locali, mezzi audiovisivi e di laboratori forniti di moderna strumentazione di analisi e di attrezzature, per riprodurre in simulazione le operazioni previste dal tipo di qualifica.

APPENDICE A (NORMATIVA) - CONFIGURAZIONE DI UN LABORATORIO PER PROVE STRUMENTALI SU IMPIANTI A GAS ASSERVITI AD APPERECCHI CON PORTATA TERMICA NOMINALE MINORE DI 35 kW

A.1 GENERALITÀ

Di seguito sono fornite le indicazioni per la realizzazione di un laboratorio per prove strumentali su impianti a gas asserviti ad apparecchi con portata termica nominale minore di 35 kW, che consenta l'esecuzione almeno delle seguenti prove:

- Prova 1): prova di tenuta dell'impianto interno di adduzione gas di nuova realizzazione.
- Prova 2): prova di tenuta dell'impianto interno di adduzione gas esistente secondo due modalità:
  a) prove attraverso la misura della caduta di pressione (prova preliminare e prova per il calcolo della dispersione attraverso metodo indiretto);
  b) prova per la misura della dispersione attraverso metodo diretto.
- Prova 3): prova per la verifica del corretto afflusso dell'aria comburente.
- Prova 4): prova per la verifica del corretto tiraggio dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione per apparecchi di tipo B (misura diretta).
- Prova 5): prova per la verifica del corretto tiraggio dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione per apparecchi di tipo B (misura indiretta).
- Prova 6): prova per la verifica della presenza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente per apparecchi di tipo B e C.

Per l'esecuzione delle prove di cui sopra è necessaria la disponibilità di un laboratorio attrezzato e della strumentazione come descritto nei punti seguenti.

A.2 IMPIANTO DI PROVA

- Prova 1) Fac-simile di impianto interno realizzato con:
  a) contatore/misuratore della portata di gas;
  b) rubinetto (punto di inizio) con presa di pressione incorporata;
  c) un raccordo per il collegamento pompa di alimentazione aria all'impianto;
  d) un manometro installato sulla tubazione per la lettura della pressione;
  e) alcuni metri (lineari o con cambi di direzione) di tubazione di acciaio da ¾ e/o 1 pollice, oppure tubazioni di rame con diametro tra 22 mm e 30 mm;
  f) nella estremità opposta al punto di inizio, due rubinetti a sfera in serie ed un tappo di chiusura.

  Se a tale estremità viene installato l'apparecchio per le prove, è necessario prevedere in un altro punto dell'impianto un raccordo a "T" su cui installare su una presa la tubazione di arrivo dal contatore, su un'altra la tubazione che porta il gas all'apparecchio, sulla terza presa i due rubinetti a sfera con il tappo filettato.

- Prova 2) Realizzabile con l'impianto della Prova 1.

- Prova 3) Il locale prova può essere il medesimo del locale di installazione degli apparecchi di cui alle Prove 4, 5 e 6 purché sia dotato di finestra o apertura generica direttamente verso l'esterno.

- Prova 4) Disponibilità di un apparecchio (caldaia, scaldabagno o stufa) di tipo B a tiraggio naturale, funzionante, alimentato con gas combustibile e dotato di sistema di evacuazione dei prodotti della combustione con pozzetto per analisi della combustione. Il sistema deve convogliare i fumi all'esterno e deve essere dotato di un aspiratore in grado di creare una depressione, immediatamente a valle dell'interruttore di tiraggio, regolabile tra un valore minimo di 0 Pa e un valore max di almeno 10 Pa.

- Prova 5) Realizzabile con la stessa attrezzatura della Prova 4, l'utilizzo di un analizzatore di combustione ed un termometro per il rilievo della temperatura esterna (-20 °C + 50 °C).

- Prova 6) Realizzabile con la stessa attrezzatura della Prova 4 e l'utilizzo di un analizzatore di combustione. Per il controllo del riflusso dei prodotti della combustione dai condotti di scarico fumi sarebbe necessaria la disponibilità di un apparecchio di tipo C con sdoppiatore, questa disponibilità non risulta comunque indispensabile in quanto la tecnica di rilevamento del riflusso può essere appresa anche con apparecchi di tipo B.

A.3 STRUMENTAZIONE

- Prova 1): manometro lettura minima 0,1 mbar, precisione ± 3%;

- Prova 2):
    a) manometro con un intervallo di (0 – 200) mbar, lettura 0,1 mbar, precisione ± 3%;

    b) strumento di misura delle dispersioni da tubazioni costituenti gli impianti di adduzione gas, con risoluzione 0,1 dm3/h, precisione ± 5%;
- Prova 3): manometro con un intervallo da + 10 Pa a - 10 Pa, lettura 0,1 Pa, precisione ± 0,5 Pa;

- Prova 4): manometro con un intervallo da + 10 Pa a - 10 Pa, lettura 0,1 Pa, precisione ± 0,5 Pa;

- Prova 5): analizzatore di combustione e termometro per il rilievo della temperatura esterna (-20 °C + 50 °C). Per la realizzazione di questa prova è necessario che si possa rilevare il consumo istantaneo di gas dell'apparecchio (vedi impianto di prova). Le caratteristiche minime dell'analizzatore possono essere cosi riassunte:

Prospetto A.1 - Caratteristiche dell'analizzatore

Parametro misurato	Intervallo di misura	Risoluzione	Accuratezza	Valore minimo misurato
CO	(0-2000) ppm	1 ppm	±20 ppm o 5% del valore misurato	20 ppm
O_2	(0-21) %	0,1%	±0,3%	0,3%
CO_2	(0-20) %	0,1%	±0,2%	0,2%
Temperatura prodotti della combustione [a)]	(0-400) °C	1 °C	±2 °C o 1,5% del valore misurato	
Temperatura aria comburente	(-20-100) °C	1 °C	±1 °C	

a) Qualora il fabbricante dello strumento multifunzione abbia previsto di poter utilizzare la sonda per la misurazione della temperatura dei fumi anche per la misurazione della temperatura dell'aria comburente, deve garantire che la stessa possa misurare una temperatura minima di -20 °C.

- Prova 6): analizzatore di combustione con le stesse caratteristiche di quello per la Prova 5. Un altro strumento per questa prova consiste in un apposito igrometro elettronico. Altro strumento specchietto tradizionale.

Per le prove di tenuta di cui alle Prove 1 e 2 è necessaria anche la disponibilità di una pompa manuale per la messa in pressione delle tubazioni.

APPENDICE B (INFORMATIVA) - MODULO DI SEGNALAZIONE

Alla cortese attenzione di:
Organismo accreditato “Mario Rossi”
Indirizzo…

Con la presente, lo scrivente committente

	(si prega di scrivere in stampatello)
Nome	
Cognome	
Indirizzo	

segnala che ha commissionato

☐	l’installazione
☐	la manutenzione
☐	altra operazione : _____

di un impianto gas (☐) o di un apparecchio a gas (☐) alla ditta

Ditta	

Lo scrivente committente ritiene di non aver usufruito di un servizio qualificato dal tecnico

	(si prega di scrivere in stampatello)
Nome	
Cognome	

per i seguenti motivi:

(si prega di scrivere in stampatello)

Si invita codesto ente a verificare la congruità della segnalazione riportata.

_____
(firma – leggibile)

APPENDICE C (INFORMATIVA) - ASPETTI COMPORTAMENTALI ATTESI DALL'OPERATORE CERTIFICATO

Di seguito sono elencati a titolo di esempio gli aspetti comportamentali attesi dall'operatore certificato.

C.1 RESPONSABILE TECNICO/INSTALLATORE

a) Progettazione (effettuata a cura del Responsabile Tecnico se previsto dalla legislazione vigente per la specifica portata termica totale dell'impianto):

1. individuare e annotare gli elementi tecnici che caratterizzano la richiesta del committente;
2. analizzare gli elementi caratterizzanti la richiesta con riferimento a norme tecniche e leggi vigenti applicabili individuando gli eventuali vincoli o impedimenti;
3. prendere visione dell'ubicazione dell'impianto e consultare gli eventuali schemi tecnici di impianti preesistenti e strutturali dell'edificio, per individuare e annotare gli elementi che possono influenzare la nuova realizzazione;
4. verificare che i siti e i locali interessati dalla nuova realizzazione consentano di rispettare le prescrizioni (normative tecniche e dei fabbricanti) in materia di attraversamenti, installazione, bonifiche, ecc.;
5. verificare capacità, ubicazione e disponibilità dei servizi necessari alla nuova realizzazione, quali: adduzione gas, elettricità (per alimentazione apparecchi e componenti e/o per sistemi di protezione elettrica), acqua, aria e smaltimento acque di condensa, aria viziata, sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione;
6. per sistemi ad aria calda, di climatizzazione, ventilazione meccanica controllata (VMC) verificare che capacità, ubicazione e disponibilità delle condotte aria (diffusione e ripresa), se già esistenti, siano adeguate agli apparecchi e ai componenti da installare;
7. predisporre il progetto del nuovo impianto e dei nuovi servizi necessari alla sua realizzazione e al suo funzionamento, nel rispetto della normativa tecnica applicabile e delle leggi vigenti;
8. prevedere eventuali soluzioni alternative che colgano comunque le esigenze del committente nel rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili;
9. predisporre la presentazione al committente delle soluzioni previste in forma verbale o scritta, su carta o in formato elettronico e/o con specifici schemi e disegni;
10. consultare il committente per condividere e decidere con lui la soluzione definitiva.

b) Pianificazione e preparazione dell'intervento:

11. predisporre il piano di valutazione dei rischi (se del caso) e le procedure che comprendono gli aspetti della sicurezza personale relativi al sito di realizzazione dell'intervento, ai suoi accessi, alla mobilità interna delle persone (addetti, visitatori) e alla movimentazione e stoccaggio di materiali, attrezzi ed equipaggiamenti;
12. prendere visione dell'ubicazione dell'impianto e individuare e annotare gli eventuali danneggiamenti e difetti delle parti esistenti di edificio e impianti interessati dall'intervento;
13. informare il committente in merito agli eventuali danneggiamenti e difetti rilevati;
14. proteggere il sito dai possibili danneggiamenti in fase di esecuzione dei lavori di messa fuori servizio e/o di installazione;
15. ottenere conferma di accettazione della pianificazione dei lavori da parte del committente prima del loro avvio;
16. controllare e confermare che tutti i materiali, gli attrezzi e gli equipaggiamenti siano disponibili come prescritto e idonei al tipo di utilizzo previsto
17. controllare e confermare che i siti e i locali interessati dalla nuova realizzazione rispettino le prescrizioni (normative tecniche e dei fabbricanti) in materia di attraversamenti, installazione, bonifiche, ecc.;
18. confermare, facendosi carico degli opportuni controlli, la corretta ubicazione e l'effettiva disponibilità dei servizi di adduzione gas, elettricità (per protezione tubazioni e/o alimentazione componenti e apparecchi), acqua, aria (aerabilità, aerazione e/o ventilazione)

e di smaltimento di acque di condensa, aria viziata, prodotti della combustione, nonché le eventuali condotte per l'aria (diffusione e ripresa), necessari alla nuova realizzazione;

19. confermare che il sito di ubicazione dell'impianto gas consenta di rispettare la normativa tecnica applicabile anche in relazione ad altri servizi esistenti (fornitura elettrica, acqua, ecc.);
20. effettuare tutti i controlli e le prove necessarie a confermare che parti di impianti preesistenti per l'adduzione gas e la protezione elettrica rispettino la normativa tecnica applicabile per la nuova realizzazione;
21. calcolare o verificare che il dimensionamento della tubazione gas preesistente garantisca il mantenimento delle perdite di carico entro i limiti prescritti dalla normativa tecnica applicabile;
22. nel caso di parti di impianto, componenti di impianto e/o apparecchi preesistenti, controllarne la rispondenza ai criteri essenziali della sicurezza e, in caso di anomalie, attuare quanto previsto dalla legislazione vigente oppure provvedere agli eventuali adeguamenti.

c) Messa fuori servizio (apparecchi, componenti, parti di impianti):

23. controllare che le condizioni dei sistemi di adduzione gas ed elettricità consentano la messa fuori servizio in condizioni di sicurezza;
24. selezionare e utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento idonei per effettuare la messa fuori servizio;
25. utilizzare metodologie, prove e procedure previste o comunque sicure per isolare in tutto o in parte gli impianti di adduzione gas ed elettricità (alimentazione e/o protezione) in fase di messa fuori sevizio degli stessi e degli eventuali apparecchi e/o componenti collegati;
26. prendere le dovute precauzioni affinché venga assicurato che la messa fuori servizio a carattere temporaneo di alcuni apparecchi, parti di sistema di adduzione e relativi componenti avvenga senza mettere in pregiudizio la sicurezza;
27. procedere allo scollegamento e alla rimozione definitiva degli apparecchi, delle parti dei sistemi di adduzione gas ed elettricità nonché dei componenti per i quali è richiesta la messa fuori servizio permanente.

d) Installazione, sostituzione o rimozione:

28. espletare le attività preparatorie utili al raggiungimento dei requisiti richiesti per l'installazione;
29. selezionare e utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento idonei per effettuare l'intervento di installazione;
30. espletare l'attività di installazione minimizzando i possibili disagi o danni alla proprietà del committente e all'edificio;
31. rimuovere eventuali componenti relativi agli impianti gas ed elettrico preesistenti se richiesto dal piano di intervento;
32. costruire le nuove parti di impianto adduzione gas e i relativi componenti, come previsto dal progetto e nel rispetto del piano di intervento;
33. posizionare le tubazioni e confermare che in materia di attraversamenti, ubicazione ed eventuale bonifica siano rispettate tutte le prescrizioni normative e dei fabbricanti;
34. provvedere alle predisposizioni per la ventilazione o aerazione richieste per le tubazioni gas (nuove o preesistenti) e i relativi impianti e apparecchi;
35. fissare le tubazioni alle strutture con gli adeguati supporti previsti dalla normativa tecnica applicabile;
36. predisporre adeguate protezioni delle tubazioni gas negli attraversamenti delle strutture edili (pareti, pavimenti) mediante guaine e/o canalette o appositi alloggiamenti nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
37. predisporre adeguate protezioni delle tubazioni gas nell'installazione in parti comuni di edifici multifamiliari mediante guaine e/o canalette o appositi alloggiamenti, nel rispetto della normativa tecnica applicabile;

38. predisporre adeguate protezioni delle tubazioni gas nell'installazione in intercapedini o locali a rischio di incendio, mediante guaine e/o appositi alloggiamenti, nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
39. predisporre adeguate protezioni meccaniche delle tubazioni gas nell'installazione all'esterno, mediante guaine, canalette e/o appositi alloggiamenti, nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
40. costruire le parti degli impianti gas ed elettrico previste dal progetto, nel rispetto del piano di intervento;
41. nel caso di installazione di apparecchi ad aria calda o di climatizzazione, costruire (o ripristinare) le condotte per l'aria (diffusione e ripresa), nuove o esistenti, per il collegamento degli stessi apparecchi;
42. posare (posizionare) gli apparecchi e confermare che in materia di attraversamenti, installazione ed eventuale bonifica siano rispettate tutte le prescrizioni normative e dei fabbricanti;
43. provvedere alle predisposizioni per la ventilazione e aerazione richieste per le apparecchiature (nuove o preesistenti);
44. assicurare, prima dei relativi collegamenti, che le parti preesistenti dell'impianto di adduzione gas siano pulite e libere da detriti;
45. fissare e collegare le tubazioni gas (nuove e preesistenti), valvole, accessori e componenti;
46. collocare su tutte le tratte di tubazione per le quali è richiesto o comunque necessario, cartelli che avvisino della presenza di gas;
47. installare elettrovalvole/valvole addizionali, se necessarie (per esempio nel caso di installazione remota del contatore);
48. collegare i sistemi di protezione elettrica e mettere a terra le tubazioni metalliche (se previsto);
49. fissare e collegare gli impianti di adduzione del gas e dell'elettricità agli apparecchi;
50. fissare e collegare il sistema di smaltimento delle condense, se previsto;
51. effettuare le prove di collaudo della tenuta e le operazioni di spurgo per confermare la corretta realizzazione dell'impianto gas completo delle eventuali parti preesistenti e dei collegamenti agli apparecchi;
52. effettuare le prove dei collegamenti elettrici degli apparecchi per confermarne la corretta realizzazione;
53. effettuare i controlli e le prove idonee a confermare la corretta messa in opera e la tenuta dei sistemi di smaltimento dei prodotti della combustione nuovi o preesistenti e la corretta realizzazione e la tenuta dei collegamenti degli stessi agli apparecchi;
54. prendere tutte le precauzioni possibili per prevenire l'utilizzo non autorizzato di apparecchi, impianti (gas, elettrico), componenti non ancora messi in servizio, mediante chiusura di valvole e utilizzo di cartelli di avviso.

e) Attività preliminari alla messa in servizio e di messa in servizio:

55. confermare che l'intero sistema di adduzione gas rispetti le leggi vigenti, la normativa tecnica applicabile, nonché le specifiche e le istruzioni fornite dai fabbricanti;
56. confermare che gli apparecchi siano stati installati e collegati nel rispetto delle leggi vigenti, della normativa tecnica applicabile, nonché delle specifiche e delle istruzioni fornite dai fabbricanti;
57. controllare che le condizioni dei sistemi di adduzione gas ed elettricità consentano di mettere in servizio in sicurezza la nuova realizzazione
58. selezionare e utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare l'intervento di messa in servizio
59. controllare che l'afflusso di gas dalla rete sia regolare (anche mediante misurazione della pressione di esercizio);
60. effettuare le prove di collaudo della tenuta per confermare la corretta realizzazione dell'impianto gas e il collegamento agli eventuali apparecchi preesistenti effettuare le operazioni di spurgo dell'impianto gas del collegamento agli eventuali apparecchi preesistenti;

61. effettuare le prove elettriche previste per verificare l'integrità del sistema di protezione elettrica
62. applicare i rivestimenti protettivi alle tubazioni gas e ai giunti dopo il completamento delle prove di tenuta;
63. riconfermare che i requisiti relativi alla ventilazione, all'aerazione o all'aerabilità dei locali siano rispettati;
64. controllare e confermare la funzionalità di rubinetti o valvole e degli altri componenti installati specificamente ai fini della sicurezza, secondo le istruzioni dei fabbricanti;
65. controllare la combustione degli apparecchi sia mediante esame visivo, sia, se possibile, mediante analisi dei prodotti della combustione e verificare la congruenza dei valori rilevati rispetto a quanto richiesto dalle leggi vigenti e dalle normative tecniche applicabili;
66. controllare il funzionamento dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
67. controllare il funzionamento dei sistemi di ventilazione e aerazione nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
68. controllare e confermare il corretto e sicuro funzionamento degli apparecchi, dell'impianto di adduzione gas e dei relativi componenti;
69. controllare e confermare il corretto e sicuro funzionamento del sistema di adduzione elettricità come indicato da fabbricanti e normativa tecnica applicabile;
70. controllare e confermare il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque di condensa, come indicato da fabbricanti e normativa tecnica applicabile;
71. istruire il committente in merito al corretto utilizzo degli apparecchi e dell'impianto di adduzione gas, fornendo copia di istruzioni e manuali previsti dalle leggi vigenti e/o comunque disponibili;
72. prendere tutte le precauzioni possibili per prevenire l'utilizzo non autorizzato di apparecchi, impianti (in particolare gas ed elettrico) ed eventuali componenti non ancora messi in servizio, mediante chiusura di rubinetti o valvole e apponendo opportuni cartelli di avviso.

f) Utilizzo e comunicazione di dati e informazioni derivanti dallo svolgimento delle varie fasi dell'intervento pianificate:

73. mantenere i contatti con il committente e con altre eventuali persone interessate dalle varie fasi di intervento (pianificazione, messa fuori servizio, installazione, messa in servizio) in fase di esecuzione degli interventi, al fine di minimizzare possibili intralci al lavoro stesso;
74. utilizzare leggi vigenti, normativa tecnica applicabile, istruzioni dei fabbricanti per assicurarsi che il lavoro venga svolto secondo le specifiche disponibili e applicabili;
75. avvisare dei possibili ritardi nello svolgimento dell'opera tutti coloro che possono essere interessati da tale ritardo;
76. informare il supervisore dei lavori di ogni ritardo rispetto a quanto programmato;
77. avvisare o richiamare il personale addetto per ogni situazione o comportamento non in sicurezza rilevati e se necessario avviare le specifiche azioni correttive;
78. controllare la soddisfazione del committente a fine lavori;
79. completare la registrazione dei dati e delle informazioni e la compilazione della documentazione che attesta la conformità e la sicurezza di quanto realizzato, nel rispetto delle leggi vigenti;
80. completare le registrazioni dei dati e delle informazioni relative agli apparecchi e alle parti di impianto o ai singoli componenti messi fuori servizio;
81. compilare ogni tipo di documento necessario alla committenza in relazione all'intervento effettuato.

g) Risoluzione di problemi e difetti:

82. rettificare nelle registrazioni e notificare eventuali differenti situazioni rilevate in materia di adduzione gas ed elettricità;
83. risolvere il problema rilevato rispettando procedure approvate, qualora, in fase di messa in servizio, i controlli e le prove effettuate rivelassero malfunzionamenti e/o difetti degli apparecchi o dell'impianto gas o di suoi componenti;

84. risolvere il problema rilevato rispettando procedure approvate, qualora apparecchi o impianto gas o suoi componenti messi in servizio non soddisfino le specifiche del progetto;
85. risolvere il problema rilevato rispettando procedure approvate, qualora apparecchi o impianto gas o suoi componenti non possano essere riportati alla prestazione ottimale senza interventi di terzi (per esempio mediante attivazione delle garanzie per sostituzione, riparazione, ecc.).

C.2 RESPONSABILE TECNICO/MANUTENTORE

a) Pianificazione e preparazione dell'intervento:

1. predisporre il piano di valutazione dei rischi e le procedure che comprendono gli aspetti della sicurezza personale relativi al sito di realizzazione dell'intervento, ai suoi accessi, alla mobilità interna delle persone (addetti, visitatori) e alla movimentazione e stoccaggio di materiali, attrezzi ed equipaggiamenti;
2. prendere visione del sito di ubicazione dell'impianto e individuare e annotare gli eventuali danneggiamenti e difetti delle parti di edificio e impianti riscontrabili prima dell'intervento di manutenzione;
3. informare il committente in merito agli eventuali danneggiamenti e difetti rilevati;
4. proteggere il sito dai possibili danneggiamenti in fase di esecuzione dei lavori di messa fuori servizio o di manutenzione;
5. ottenere conferma di accettazione della pianificazione dei lavori da parte del committente prima del loro avvio;
6. controllare e confermare che tutti i materiali, gli attrezzi e gli equipaggiamenti siano disponibili come prescritto e idonei al tipo di intervento previsto (messa fuori servizio, manutenzione, messa in servizio);
7. confermare che i siti di ubicazione dell'impianto gas e le predisposizioni per l'aerazione o l'aerabilità siano conformi a quanto richiesto per gli interventi di prova di tenuta e le operazioni di spurgo;
8. controllare e confermare che i siti e i locali interessati dagli interventi rispettino le prescrizioni normative e dei fabbricanti in materia di attraversamenti, installazione e bonifiche
9. confermare che l'adduzione gas, la protezione elettrica, l'aerazione o l'aerabilità, rispettino la normativa tecnica applicabile
10. nel caso di impianti ad aria calda, controllare che le condotte per l'aria (diffusione e ripresa) siano conformi alla normativa tecnica applicabile;
11. confermare, facendosi carico degli opportuni controlli, la corretta ubicazione e l'effettiva disponibilità dei servizi di approvvigionamento di gas, elettricità, acqua, aria e di smaltimento di acque di condensa, aria viziata, prodotti della combustione, nonché delle condotte per l'aria (diffusione e ripresa) necessari al funzionamento dell'impianto;
12. controllare che l'ubicazione del sistema di smaltimento delle condense, se previsto, rispetti le prescrizioni per un corretto funzionamento;
13. controllare la funzionalità dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione;
14. nel caso di apparecchi e/o componenti di impianto preesistenti controllarne la rispondenza ai criteri essenziali della sicurezza e, in caso di anomalie, attuare quanto previsto dalla legislazione vigente oppure provvedere agli eventuali adeguamenti.

b) Messa fuori servizio:

15. controllare che le condizioni dei sistemi di adduzione gas ed elettricità consentano la messa fuori servizio in condizioni di sicurezza;
16. selezionare e utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare la messa fuori servizio;
17. utilizzare metodologie, prove e procedure previste o comunque sicure per isolare i sistemi di adduzione gas ed elettricità in fase di messa fuori sevizio degli stessi e degli eventuali componenti collegati;

18. prendere le dovute precauzioni affinché venga assicurato che la messa fuori servizio a carattere temporaneo di alcuni apparecchi, parti di sistema di adduzione e relativi componenti avvenga senza mettere in pregiudizio la sicurezza;
19. procedere allo scollegamento e alla rimozione definitiva degli apparecchi, delle parti dei sistemi di adduzione gas ed elettricità nonché dei componenti per i quali è richiesta la messa fuori servizio permanente.

c) Intervento di manutenzione & operazioni relative alle prove di tenuta e allo spurgo:

20. confermare la rispondenza alla normativa tecnica applicabile e alle specifiche dei fabbricanti di tutto l'impianto gas;
21. espletare le attività preparatorie utili per l'espletamento dell'intervento di manutenzione e/o della prova di tenuta e delle operazioni di spurgo nel rispetto della normativa tecnica di riferimento;
22. rimuovere eventuali componenti relativi agli impianti gas ed elettrico preesistenti se richiesto dal piano dell'intervento di manutenzione;
23. selezionare e utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare l'intervento di manutenzione;
24. espletare l'intervento di manutenzione conformemente a quanto prescritto dalle specifiche dei fabbricanti e dalla normativa tecnica applicabile;
25. espletare l'intervento di manutenzione minimizzando i possibili danni al sito di ubicazione dell'impianto,
26. riposizionare gli apparecchi e confermare che in materia di attraversamenti, installazione ed eventuale bonifica siano rispettate le prescrizioni normative e dei fabbricanti;
27. confermare che le predisposizioni esistenti per la ventilazione o l'aerazione degli apparecchi rispettino le normative tecniche applicabili;
28. assicurare che le parti preesistenti dell'impianto di adduzione gas siano pulite e libere da detriti;
29. **ricollegare gli impianti di adduzione del gas e dell'elettricità agli apparecchi;**
30. **ricollegare il sistema di smaltimento delle condense, se previsto e esistente;**
31. controllare che le condizioni del sistema di adduzione gas permettano di eseguire in sicurezza la prova di tenuta e le operazioni di spurgo;
32. selezionare e utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare la prova di tenuta e le operazioni di spurgo;
33. misurare, calcolare e registrare in volumi delle parti dell'impianto interno interessate dalla prova di tenuta e dalle operazioni di spurgo;
34. assicurarsi che l'aerazione per l'effettuazione della prova di tenuta e le operazioni di spurgo sia conforme a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente;
35. rimuovere eventuali componenti dell'impianto gas se richiesto dal piano di intervento;
36. assicurare che le parti preesistenti dell'impianto interno siano pulite e libere da detriti;
37. applicare le procedure per l'esecuzione della prova della tenuta e delle operazioni di spurgo per confermate l'integrità dell'impianto interno;
38. seguire le istruzioni dei fabbricanti degli apparecchi per verificare l'assenza di perdite negli stessi;
39. se l'impianto gas non supera la prova di tenuta in alternativa: 1) ricercare la dispersione, eliminare la dispersione, procedere con una nuova prova; 2) isolare le parti di impianto, i componenti e gli apparecchi interessati dalla dispersione e attuare le azioni previste dalla normativa tecnica applicabile;
40. effettuare le operazioni di spurgo per confermare la continuità di alimentazione del gas dall'impianto di adduzione a tutti gli apparecchi collegati;
41. effettuare le prove dei ricollegamenti elettrici degli apparecchi per confermarne la corretta realizzazione;
42. effettuare i controlli e le prove idonee a confermare la corretta messa in opera e la tenuta dei sistemi di smaltimento dei prodotti della combustione nuovi o preesistenti e la corretta realizzazione e la tenuta dei collegamenti degli stessi agli apparecchi;

43. prendere tutte le precauzioni possibili per prevenire l'utilizzo non autorizzato di apparecchi, impianti (gas, elettrico), componenti non ancora messi in servizio, mediante chiusura di valvole e utilizzo di cartelli di avviso.

d) Attività preliminari alla messa in servizio e di messa in servizio:

44. confermare che gli apparecchi siano stati installati e collegati nel rispetto delle leggi vigenti, della normativa tecnica applicabile, nonché delle specifiche e delle istruzioni fornite dai fabbricanti;
45. controllare che le condizioni dei sistemi di adduzione gas ed elettricità consentano di mettere in servizio in sicurezza l'impianto;
46. selezionare e utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare l'intervento di messa in servizio;
47. controllare che l'afflusso di gas dalla rete sia regolare (anche mediante misurazione della pressione di esercizio);
48. controllare la combustione degli apparecchi, sia mediante esame visivo, sia, se previsto, mediante analisi dei prodotti della combustione e verifica della congruenza dei valori rilevati rispetto a quanto richiesto dalle leggi vigenti e dalle normative tecniche applicabili;
49. verificare il funzionamento dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
50. verificare il funzionamento dei sistemi di ventilazione e aerazione nel rispetto della normativa tecnica applicabile
51. riconfermare che l'ubicazione e il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle condense, se necessario, rispettino le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio, le norme tecniche applicabili e le leggi vigenti;
52. controllare e confermare il corretto e sicuro funzionamento degli apparecchi, dell'impianto di adduzione gas e dei relativi componenti;
53. controllare e confermare il corretto e sicuro funzionamento del sistema di adduzione elettricità come indicato da fabbricanti e normativa tecnica applicabile;
54. istruire il committente in merito al corretto utilizzo di nuovi apparecchi o nuovi componenti del sistema di adduzione gas, fornendo copia di istruzioni e manuali previsti dalle leggi vigenti o comunque disponibili;
55. prendere tutte le precauzioni possibili per prevenire l'utilizzo non autorizzato di apparecchi, impianti, componenti non ancora messi in servizio, mediante chiusura di valvole e apponendo opportuni cartelli di avviso.

e) Utilizzo e comunicazione di dati e informazioni derivanti dallo svolgimento delle varie fasi di intervento pianificate:

56. mantenere i contatti con il committente e con altre eventuali persone interessate dalle varie fasi di intervento (pianificazione, messa fuori servizio, installazione, messa in servizio) in fase di esecuzione degli interventi al fine di minimizzare possibili intralci al lavoro stesso;
57. utilizzare leggi vigenti, normativa tecnica applicabile, istruzioni dei fabbricanti per assicurarsi che il lavoro venga svolto secondo le specifiche disponibili e applicabili;
58. avvisare dei possibili ritardi nello svolgimento dell'opera tutti coloro che possono essere interessati da tale ritardo;
59. informare il supervisore dei lavori di ogni ritardo dei lavori, rispetto a quanto programmato;
60. avvisare o richiamare il personale addetto per ogni situazione o comportamento non in sicurezza rilevati e se necessario avviare le specifiche azioni correttive;
61. controllare la soddisfazione del committente a fine lavori;
62. completare la registrazione dei dati e delle informazioni e la compilazione della documentazione che attesta la conformità e la sicurezza dell'impianto a seguito dell'intervento di manutenzione effettuato, nel rispetto delle leggi vigenti;
63. completare le registrazioni e la sicura archiviazione dei dati e delle informazioni relative agli apparecchi e alle parti di impianto o ai singoli componenti messi in servizio e a quelli eventualmente messi fuori servizio;
64. compilare ogni tipo di documento necessario alla committenza in relazione all'intervento effettuato.

f) Risoluzione di problemi e difetti:

65. rettificare nelle registrazioni e notificare eventuali differenti situazioni rilevate in materia di adduzione gas ed elettricità;
66. risolvere il problema rilevato rispettando procedure approvate, qualora, in fase di messa in servizio, i controlli e le prove effettuate rivelassero malfunzionamenti e/o difetti degli apparecchi o dell'impianto gas o di suoi componenti;
67. risolvere il problema rilevato rispettando procedure approvate, qualora apparecchi o impianto gas o suoi componenti non possano essere riportati alla prestazione ottimale senza interventi di terzi (per esempio mediante attivazione delle garanzie per sostituzione, riparazione, ecc.).

C.3 INSTALLATORE

a) Lettura progetto:

1. prendere atto del progetto del nuovo impianto e dei nuovi servizi necessari alla sua realizzazione e al suo funzionamento, nel rispetto della normativa tecnica applicabile e delle leggi vigenti;
2. descrivere al committente (se presente) le soluzioni fissate dal progettista.

b) Preparazione dell'intervento:

3. prendere atto, per le parti di competenza, del piano di valutazione dei rischi e delle procedure che comprendono gli aspetti della sicurezza personale;
4. mettere in atto le protezioni previste per il sito per evitare i possibili danneggiamenti in fase di esecuzione dei lavori di messa fuori servizio e/o di installazione;
5. verificare l'effettiva disponibilità di tutti i materiali, gli attrezzi e gli equipaggiamenti previsti
6. verificare ed eventualmente porre nella modalità idonea all'esecuzione dei lavori, lo stato (acceso/spento – aperto/chiuso) dei servizi di adduzione gas, elettricità (per protezione tubazioni e/o alimentazione componenti e apparecchi), acqua, aria e di smaltimento di acque di condensa, aria viziata, prodotti della combustione, nonché le eventuali condotte per l'aria (diffusione e ripresa), interessati dalla nuova realizzazione;
7. nel caso di parti di impianto, componenti di impianto o apparecchi preesistenti, verificare che gli stessi siano posti nella modalità o nello stato (acceso/spento – collegato/scollegato) idonei a garantire il rispetto dei criteri essenziali della sicurezza e, in caso di anomalie, informare il responsabile tecnico o il supervisore dei lavori.

c) Messa fuori servizio (apparecchi, componenti, parti di impianti):

8. verificare che le effettive condizioni dei sistemi di adduzione gas ed elettricità consentano la messa fuori servizio in condizioni di sicurezza;
9. utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare la messa fuori servizio;
10. utilizzare metodologie, prove e procedure previste o comunque sicure per isolare in tutto o in parte gli impianti di adduzione gas ed elettricità (alimentazione e/o protezione) in fase di messa fuori sevizio degli stessi e degli eventuali apparecchi e/o componenti collegati;
11. attuare quanto previsto affinché la messa fuori servizio a carattere temporaneo di alcuni apparecchi, parti di sistema di adduzione e relativi componenti avvenga senza mettere in pregiudizio la sicurezza,
12. procedere allo scollegamento e alla rimozione definitiva degli apparecchi, delle parti dei sistemi di adduzione gas ed elettricità nonché dei componenti per i quali è richiesta la messa fuori servizio permanente.

d) Installazione, sostituzione o rimozione:

13. espletare le attività preparatorie utili al raggiungimento dei requisiti richiesti per l'installazione (vedere: Lettura progetto e Preparazione intervento);
14. utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare l'intervento di installazione;
15. espletare l'attività di installazione minimizzando i possibili disagi o danni alla proprietà del committente e all'edificio;
16. rimuovere eventuali componenti relativi agli impianti gas ed elettrico preesistenti se richiesto dal piano di intervento;
17. costruire le nuove parti di impianto adduzione gas e i relativi componenti, come previsto dal progetto e nel rispetto del piano di intervento;
18. posizionare le tubazioni e confermare che in materia di attraversamenti, ubicazione ed eventuale bonifica siano rispettate tutte le prescrizioni normative e dei fabbricanti;
19. provvedere alle predisposizioni per la ventilazione o aerazione richieste per le tubazioni gas (nuove e/o preesistenti) e relativi impianti e apparecchi;
20. fissare le tubazioni alle strutture con gli adeguati supporti previsti dalla normativa tecnica applicabile;
21. predisporre adeguate protezioni delle tubazioni gas negli attraversamenti delle strutture edili (pareti, pavimenti) mediante guaine e/o canalette o appositi alloggiamenti nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
22. predisporre adeguate protezioni delle tubazioni gas nell'installazione in parti comuni di edifici multifamiliari mediante guaine e/o canalette o appositi alloggiamenti, nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
23. predisporre adeguate protezioni delle tubazioni gas nell'installazione in intercapedini o locali a rischio di incendio, mediante guaine e/o appositi alloggiamenti, nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
24. predisporre adeguate protezioni meccaniche delle tubazioni gas nell'installazione all'esterno, mediante guaine, canalette e/o appositi alloggiamenti, nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
25. costruire le parti degli impianti gas ed elettrico previste dal progetto, nel rispetto del piano di intervento;
26. nel caso di installazione di apparecchi ad aria calda o di climatizzazione, costruire (o ripristinare) le condotte per l'aria (diffusione e ripresa), nuove o esistenti, per il collegamento degli stessi apparecchi;
27. posare (posizionare) gli apparecchi e confermare che in materia di attraversamenti, installazione ed eventuale bonifica siano rispettate tutte le prescrizioni normative e dei fabbricanti;
28. provvedere alle predisposizioni per la ventilazione e aerazione richieste per le apparecchiature (nuove e/o preesistenti);
29. assicurare, prima dei relativi collegamenti, che le parti preesistenti dell'impianto di adduzione gas siano pulite e libere da detriti;
30. fissare e collegare le tubazioni gas (nuove e preesistenti), valvole, accessori e componenti;
31. collocare su tutte le tratte di tubazione per le quali è richiesto o comunque necessario, cartelli che avvisino della presenza di gas;
32. installare elettrovalvole/valvole addizionali, se necessarie per esempio nel caso di installazione remota del contatore;
33. collegare i sistemi di protezione elettrica e mettere a terra le tubazioni metalliche (se previsto);
34. fissare e collegare gli impianti di adduzione del gas e dell'elettricità agli apparecchi;
35. fissare e collegare il sistema di smaltimento delle condense, se previsto;
36. effettuare le prove di collaudo della tenuta e le operazioni di spurgo per confermare la corretta realizzazione dell'impianto gas completo delle eventuali parti preesistenti e dei collegamenti agli apparecchi;
37. effettuare le prove dei collegamenti elettrici degli apparecchi previsti per confermarne la corretta realizzazione,

38. effettuare i controlli e le prove previste per confermare la corretta messa in opera e la tenuta dei sistemi di smaltimento dei prodotti della combustione nuovi o preesistenti e la corretta realizzazione e la tenuta dei collegamenti degli stessi agli apparecchi;
39. mettere in atto tutte le precauzioni previste per prevenire l'utilizzo non autorizzato di apparecchi, impianti (gas, elettrico), componenti non ancora messi in servizio, mediante chiusura di valvole e utilizzo di cartelli di avviso.

e) Attività preliminari alla messa in servizio e di messa in servizio:

40. confermare che l'intero sistema di adduzione gas rispetti le leggi vigenti, la normativa tecnica applicabile, nonché le specifiche e le istruzioni fornite dai fabbricanti
41. confermare che gli apparecchi siano stati installati e collegati nel rispetto delle leggi vigenti, della normativa tecnica applicabile, nonché delle specifiche e delle istruzioni fornite dai fabbricanti
42. verificare che le effettive condizioni dei sistemi di adduzione gas ed elettricità consentano di mettere in servizio in sicurezza la nuova realizzazione;
43. utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare l'intervento di messa in servizio;
44. controllare che l'afflusso di gas dalla rete sia regolare (anche mediante misurazione della pressione di esercizio);
45. effettuare le prove di collaudo della tenuta per confermare la corretta realizzazione dell'impianto gas e il collegamento agli eventuali apparecchi preesistenti effettuare le operazioni di spurgo dell'impianto gas del collegamento agli eventuali apparecchi preesistenti;
46. effettuare le prove elettriche previste per verificare l'integrità del sistema di protezione elettrica;
47. applicare i rivestimenti protettivi alle tubazioni gas e ai giunti dopo il completamento delle prove di tenuta;
48. riconfermare che i requisiti relativi all'aerazione o/all'aerabilità dei locali siano rispettati;
49. controllare e confermare la funzionalità di rubinetti o valvole e degli altri componenti installati specificatamente ai fini della sicurezza, secondo le istruzioni dei fabbricanti;
50. controllare la combustione degli apparecchi sia mediante esame visivo, sia, se possibile, mediante analisi dei prodotti della combustione e verificare la congruenza dei valori rilevati rispetto a quanto richiesto dalle leggi vigenti e dalle normative tecniche applicabili;
51. controllare il funzionamento dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
52. controllare il funzionamento dei sistemi di ventilazione e aerazione nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
53. controllare e confermare il corretto e sicuro funzionamento degli apparecchi, dell'impianto di adduzione gas e dei relativi componenti;
54. controllare e confermare il corretto e sicuro funzionamento del sistema di adduzione elettricità come indicato da fabbricanti e normativa tecnica applicabile;
55. controllare e confermare il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque di condensa, come indicato da fabbricanti e normativa tecnica applicabile;
56. informare il committente dell'impianto in merito al corretto utilizzo degli apparecchi e del sistema di adduzione gas, fornendo copia di istruzioni e manuali previsti dalle leggi vigenti e/o comunque disponibili;
57. mettere in atto tutte le precauzioni previste per prevenire l'utilizzo non autorizzato di apparecchi, impianti (in particolare gas ed elettrico) ed eventuali componenti non ancora messi in servizio, mediante chiusura di rubinetti o valvole e apponendo i cartelli di avviso previsti.

f) Utilizzo e comunicazione di dati e informazioni derivanti dallo svolgimento delle varie fasi dell'intervento pianificate:

58. non sottrarsi ai contatti con il committente e con altre eventuali persone interessate dalle varie fasi di intervento (pianificazione, messa fuori servizio, installazione, messa in servizio) in fase di esecuzione degli interventi al fine di recepire le segnalazioni utili a prevenire i possibili intralci al lavoro stesso;
59. informare di ogni ritardo dei lavori, rispetto a quanto programmato, il responsabile tecnico o il supervisore dei lavori;
60. avvisare il responsabile tecnico o il supervisore dei lavori di ogni situazione o comportamento che possa pregiudicare la sicurezza e che richieda pertanto specifiche azioni correttive;
61. provvedere per quanto di competenza alla registrazione dei dati e delle informazioni e la compilazione della documentazione che attesterà la conformità e sicurezza di quanto realizzato, nel rispetto delle leggi vigenti;
62. provvedere per quanto di competenza alle registrazioni dei dati e delle informazioni relative agli apparecchi e alle parti di impianto e relativi componenti messi fuori servizio;
63. compilare per quanto di competenza e come da piano lavori, i documenti necessari al committente in relazione all'intervento effettuato.

g) Risoluzione di problemi e difetti:

64. segnalare al supervisore lavori eventuali particolari situazioni rilevate in materia di adduzione gas ed elettricità;
65. risolvere il problema rilevato rispettando, nella propria mansione, procedure approvate qualora, in fase di messa in servizio, i controlli e le prove effettuate rivelassero malfunzionamenti e/o difetti degli apparecchi o dell'impianto gas o di suoi componenti;
66. risolvere il problema rilevato rispettando, nella propria mansione, procedure approvate qualora apparecchi o impianto gas o suoi componenti messi in servizio non soddisfino le specifiche del progetto;
67. segnalare al responsabile tecnico il problema rilevato rispettando, nella propria mansione, procedure approvate qualora apparecchi o impianto gas o suoi componenti non possano essere riportati alla prestazione ottimale senza intervento di terzi (per esempio mediante attivazione delle garanzie per sostituzione, riparazione, ecc.).

C.4 MANUTENTORE

a) Preparazione dell'intervento:

1. prendere atto, per le parti di competenza, del piano di valutazione dei rischi e delle procedure che comprendono gli aspetti della sicurezza personale;
2. mettere in atto le protezioni del sito dai possibili danneggiamenti in fase di esecuzione dei lavori di messa fuori servizio o di manutenzione;
3. verificare l'effettiva disponibilità di tutti i materiali, gli attrezzi e gli equipaggiamenti previsti;
4. verificare ed eventualmente porre nella modalità idonea all'esecuzione dei lavori, lo stato (acceso/spento – aperto/chiuso) dei servizi di adduzione gas, elettricità (per protezione tubazioni e/o alimentazione componenti e apparecchi), acqua, aria e di smaltimento di acque di condensa, aria viziata, prodotti della combustione, nonché le eventuali condotte per l'aria (diffusione e ripresa), interessati dalla nuova realizzazione;
5. nel caso di parti di impianto, componenti di impianto e/o apparecchi preesistenti, verificare che siano posti nella modalità o nello stato (acceso/spento – collegato/scollegato) idonea a garantire il rispetto dei criteri essenziali della sicurezza e, in caso di anomalie, informare il responsabile tecnico o il supervisore dei lavori.

b) Messa fuori servizio:

6. verificare che le effettive condizioni dei sistemi di adduzione gas ed elettricità consentano la messa fuori servizio in condizioni di sicurezza;
7. utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare la messa fuori servizio;
8. utilizzare metodologie, prove e procedure previste o comunque sicure per isolare i sistemi di adduzione gas ed elettricità in fase di messa fuori sevizio degli stessi e degli eventuali componenti collegati;
9. prendere le dovute precauzioni affinché venga assicurato che la messa fuori servizio a carattere temporaneo di alcuni apparecchi, parti di sistema di adduzione e relativi componenti avvenga senza mettere in pregiudizio la sicurezza;
10. procedere allo scollegamento e alla rimozione definitiva degli apparecchi, delle parti dei sistemi di adduzione gas ed elettricità nonché dei componenti per i quali è richiesta la messa fuori servizio permanente.

c) Intervento di manutenzione & operazioni relative alle prove di tenuta e allo spurgo:

11. confermare la rispondenza alla normativa tecnica applicabile e alle specifiche dei fabbricanti di tutto l'impianto gas;
12. espletare le attività preparatorie utili per l'espletamento dell'intervento di manutenzione e/o della prova di tenuta e delle operazioni di spurgo nel rispetto della normativa tecnica di riferimento;
13. rimuovere eventuali componenti relativi agli impianti gas ed elettrico preesistenti se richiesto dal piano dell'intervento di manutenzione;
14. utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare l'intervento di manutenzione;
15. espletare l'intervento di manutenzione conformemente a quanto prescritto dalle specifiche dei fabbricanti e dalla normativa tecnica applicabile;
16. espletare l'intervento di manutenzione minimizzando i rischi di possibili danni al sito di ubicazione dell'impianto;
17. riposizionare gli apparecchi e confermare che in materia di attraversamenti, installazione ed eventuale bonifica siano rispettate le prescrizioni normative e dei fabbricanti;
18. confermare che le predisposizioni esistenti per la ventilazione o l'aerazione degli apparecchi rispettino le normative tecniche applicabili;
19. assicurare che le parti preesistenti dell'impianto di adduzione gas siano pulite e libere da detriti;
20. **ricollegare gli impianti di adduzione del gas e dell'elettricità agli apparecchi;**
21. **ricollegare il sistema di smaltimento delle condense, se previsto e esistente;**
22. controllare che le condizioni del sistema di adduzione gas permettano di eseguire in sicurezza la prova di tenuta e le operazioni di spurgo;
23. selezionare e utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare la prova di tenuta e le operazioni di spurgo;
24. misurare, calcolare e registrare in volumi delle parti dell'impianto gas interessate dalla prova di tenuta e dalle operazioni di spurgo;
25. assicurarsi che l'aerazione per l'effettuazione della prova di tenuta e le operazioni di spurgo sia conforme a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente;
26. rimuovere eventuali componenti dell'impianto gas se richiesto dal piano di intervento;
27. assicurare che le parti preesistenti dell'impianto di adduzione gas siano pulite e libere da detriti;
28. applicare le procedure per l'esecuzione della prova della tenuta e delle operazioni di spurgo per confermate l'integrità dell'impianto gas in tutte le sue parti e componenti per assicurare che le eventuali dispersioni non superino i valori limite consentiti (rif.: valori limite di caduta di pressione con metodi indiretti o dei "litri/ora" dispersi con metodi diretti)
29. se l'impianto gas non supera la prova di tenuta in alternativa: 1) ricercare la dispersione, eliminare la dispersione, procedere con una nuova prova; 2) isolare le parti di impianto, i componenti e gli apparecchi interessati dalla dispersione e attuare le azioni previste dalla normativa tecnica applicabile;

30. effettuare le operazioni di spurgo per confermare la continuità di alimentazione del gas dall'impianto di adduzione a tutti gli apparecchi collegati;
31. **effettuare le prove dei ricollegamenti elettrici degli apparecchi per confermarne la corretta realizzazione;**
32. **effettuare i controlli e le prove idonee a confermare la corretta messa in opera e la tenuta dei sistemi di smaltimento dei prodotti della combustione nuovi o preesistenti e la corretta realizzazione e la tenuta dei collegamenti degli stessi agli apparecchi.**

d) Attività preliminari alla messa in servizio e di messa in servizio:

33. confermare che gli apparecchi siano stati installati e collegati nel rispetto delle leggi vigenti, della normativa tecnica applicabile, nonché delle specifiche e delle istruzioni fornite dai fabbricanti;
34. controllare che le condizioni dei sistemi di adduzione gas ed elettricità consentano di mettere in servizio in sicurezza la nuova realizzazione;
35. utilizzare gli attrezzi e l'equipaggiamento corretti per effettuare l'intervento di messa in servizio;
36. controllare che l'afflusso di gas dalla rete sia regolare (anche mediante misurazione della pressione di esercizio);
37. controllare la combustione degli apparecchi sia mediante esame visivo, sia, se possibile, mediante analisi dei prodotti della combustione e verifica della congruenza dei valori rilevati rispetto a quanto richiesto dalle leggi vigenti e dalle normative tecniche applicabili;
38. sottoporre a prova il funzionamento dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
39. verificare il funzionamento dei sistemi di ventilazione e aerazione nel rispetto della normativa tecnica applicabile;
40. riconfermare che l'ubicazione e il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle condense, se necessario, rispettino le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio, le norme tecniche applicabili e le leggi vigenti.
41. controllare e confermare il corretto e sicuro funzionamento degli apparecchi, dell'impianto di adduzione gas e dei relativi componenti;
42. controllare e confermare il corretto e sicuro funzionamento del sistema di adduzione elettricità come indicato da fabbricanti e normativa tecnica applicabile;
43. informare il committente in merito al corretto utilizzo di nuovi apparecchi o di nuovi componenti dell'impianto di adduzione gas fornendo copia di istruzioni e manuali previsti dalle leggi vigenti o comunque disponibili,
44. mettere in atto tutte le precauzioni previste per prevenire l'utilizzo non autorizzato di apparecchi, impianti (gas, elettrico), componenti non ancora messi in servizio, mediante chiusura di valvole e apponendo i cartelli di avviso previsti.

e) Utilizzo e comunicazione di dati e informazioni derivanti dallo svolgimento delle varie fasi di intervento pianificate:

45. non sottrarsi ai contatti con il committente e con altre eventuali persone interessate dalle varie fasi di intervento (pianificazione, messa fuori servizio, installazione, messa in servizio) in fase di esecuzione al fine di recepire le segnalazioni utili a prevenire i possibili intralci al lavoro stesso;
46. informare di ogni ritardo dei lavori, rispetto a quanto programmato, il responsabile tecnico o il supervisore dei lavori;
47. avvisare il responsabile tecnico o il supervisore dei lavori di ogni situazione o comportamento che possa pregiudicare la sicurezza e che richieda pertanto specifiche azioni correttive;

48. provvedere per quanto di competenza alla registrazione dei dati e delle informazioni e la compilazione della documentazione che attesterà la conformità e sicurezza di quanto realizzato, nel rispetto delle leggi vigenti;
49. provvedere per quanto di competenza alle registrazioni dei dati e delle informazioni relative agli apparecchi e alle parti di impianto o ai singoli componenti messi fuori servizio
50. compilare per quanto di competenza e come da piano lavori, i documenti necessari al committente in relazione all'intervento effettuato.

f) Risoluzione di problemi e difetti:

51. segnalare al supervisore lavori eventuali particolari situazioni rilevate in materia di adduzione gas ed elettricità;
52. risolvere il problema rilevato rispettando, nella propria mansione, procedure approvate qualora, in fase di messa in servizio, i controlli e le prove effettuate rivelassero malfunzionamenti e/o difetti degli apparecchi o dell'impianto gas o di suoi componenti;
53. segnalare al responsabile tecnico il problema rilevato rispettando, nella propria mansione, procedure approvate qualora apparecchi o impianto gas o suoi componenti non possano essere riportati alla prestazione ottimale senza intervento di terzi (per esempio mediante attivazione delle garanzie per sostituzione, riparazione, ecc.).

ENTE ITALIANO
DI NORMAZIONE

Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com
www.youtube.com/normeUNI
www.twitter.com/normeUNI
www.twitter.com/formazioneUNI

Sede di Milano
Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel +39 02700241, Fax +39 0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604, uni.roma@uni.com

Roma - 17 ottobre 2014

Qualificazione operatori postcontatore UNI 11554 e UNI PdR nnn:2014

Relatori: F. Castorina - C. Fiameni

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

In Europa nel frattempo……

Francia	Qualigaz
Germania	Governativo
Spagna	Sotto il controllo società di distribuzione
Belgio	Cerga
UK	Corgi – Safe Gas Register
Turchia….	(tst10079/0001) Authorized services for Electrical and gas burning equipments- For household use – Rules

Scope: This standard includes rules for structural feature, operating, technical equipment, personnel specifications and certification of competent services of electrical and gas burning equipment for household use.

UE

prCEN/TR Safety of domestic gas installations - Recommendations

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

prCEN/TR Safety of domestic gas installations Recommendations

Introduction

As a result of the liberalization of the gas and services market in Europe and the need to reduce potential barriers to trade, the development of mutually recognized standards covering design, installation, inspection and maintenance of pipework and appliances downstream of the point of delivery, including the development of a competence assessment scheme for gas operatives and companies engaged in this sector is considered important.

The quality and safety of the gas installations are generally assured through competent operatives, installers and inspectors complying with technical regulations, inspection and maintenance regimes, safety inspection of work.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

prCEN/TR Safety of domestic gas installations Recommendations

Scope

This CEN/TR gives recommendations to ensure the quality and safety of domestic gas installations.

This CEN/TR covers pipe work, appliances installation, their combustion air supply and flue products exhaust commissioning, inspection and maintenance activities carried out by operatives.

It addresses the following three main factors, which have an influence on gas safety in general:

a) quality and safety of components of gas installations and gas appliances,

b) **quality of the work** when gas installations are constructed and commissioned,

c) inspection and maintenance of installations and gas appliances.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

prCEN/TR Safety of domestic gas installations Recommendations

Assuring quality and safety of gas installations

In order to assure quality and safety of gas installations the following elements must be considered:

- technical requirements for pipe work;
- technical requirements for appliance installations, including combustion air supply, ventilation and flue products exhaust;
- prescriptions for inspection and maintenance of installations and appliances;
- prescriptions for –if applicable- third party safety inspection* of new and existing installations;
- assuring competence of operatives.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

prCEN/TR Safety of domestic gas installations Recommendations

8 Competence of operatives - 8.1 General

……

Where the Country of Origin has no formal scheme for the registration of individual operatives, evidence of such training and experience would need to be provided, preferably through a portfolio of evidence supported by an appropriate audit trail. This may include reference to previous employers and/or training providers. In the absence of a portfolio, evidence of previous training and experience would need to be obtained by direct enquiry.

In situations where there is an individual operative registration scheme, evidence of current registration would serve as confirmation of training and experience, which would not need to be supported by a portfolio

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

prCEN/TR Safety of domestic gas installations Recommendations

8 Competence of operatives - 8.1 General

……

the long-term aim proposed in this paper is to achieve a common approach for the assessment and declaration of competence in safe gas work throughout the EU. For this to be achieved it will be necessary to:

- identify existing arrangements in all Member States and to extract the most stringent requirements;
- consider the justification for such requirements and confirm whether or not they need to be given priority, thereby establishing the appropriate minimum level of requirement;
- develop a means of assessing candidate knowledge and performance of the requirements, leading to certification by an accredited entity

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

prCEN/TR Safety of domestic gas installations Recommendations

8.2 Requirements to be Competent

In order to be able to practice competently, knowledge shall be kept up to date with changes in the law, technology and safe working practice and so arrangements for this should be in place.

…knowledge and practical skill is best underpinned by one or a combination of several of the following ways:

- exposure to appropriate training, (preferably leading to the award of a qualification which is recognised by the country of origin);
- verifiable records of training;
- assessment of retained knowledge and skill (practical and/or theoretical);
- independent verification;
- certification by an accredited certification scheme according to EN ISO/IEC 17024.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Roma - 17 ottobre 2014

Qualificazione operatori postcontatore UNI 11554 e UNI PdR nnn:2014

Relatori: F. Castorina - C. Fiameni

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate
L'evoluzione del contesto normativo e legislativo

2006	• Direttiva 2006/123/CE Servizi
2008	• European Qualification Framework
2010	• CEN Guide 14
2011	• La «ex» Direttiva CCT UNI N391rev
2012	• Regolamento UE N. 1025/2012
2013	• Legge N° 4/2013
2013	• Delibera CCT UNI N. 46

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate
L'evoluzione del contesto tecnico e legislativo
Direttiva 2006/123/CE Servizi

Articolo 1 - **Oggetto**

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate
L'evoluzione del contesto tecnico e legislativo

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)

Il Parlamento Europeo e del Consiglio dell'unione europea Raccomandano:
di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo…

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate
L'evoluzione del contesto tecnico e legislativo

CEN Guide 14 Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle professioni e del personale

Introduzione

La presente Guida è destinata ad essere utilizzata dagli estensori di norme che affrontano la QPP, ed è rivolta a chi si occupa dell'elaborazione di norme europee. Tuttavia si raccomanda ai membri CEN di beneficiarne anche per l'elaborazione di specifici documenti nazionali

Scopo e campo di applicazione

La presente Guida è destinata a supportare chi elabora le norme per esprimere i requisiti sulla QPP, in modo chiaro e uniforme, e permettere loro di valutare e facilitare nuove potenziali iniziative sulla QPP in modo coerente ed efficiente all'interno del Mercato Europeo

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate
L'evoluzione del contesto tecnico e legislativo

La Direttiva della CCT del 7 aprile 2011 per la normazione relativa alle attività professionali

1) Campo di applicazione

Il presente documento si applica a tutte le attività professionali, in qualsiasi forma svolta, non regolamentate in forma specifica in Italia da regole statali o regionali.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate
L'evoluzione del contesto tecnico e legislativo

Regolamento UE N. 1025/2012 sulla normazione europea

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione, l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione (…).

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate

L'evoluzione del contesto tecnico e legislativo

Legge N° 4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate (GU n.22 del 26-1-2013)

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Art. 6 Autoregolamentazione volontaria

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate

L'evoluzione del contesto tecnico e legislativo

Delibera CCT UNI N. 46/2013

Delibera CCT N. 46/2013	Applicazione dello schema di norma relativo alle attività professionali non regolamentate	Riunione del 27/06/2013 Punto 4 O.d.G.

La Commissione Centrale Tecnica,

visti i contenuti della proposta di cui al Doc. CCT N. 652,

approva l'applicazione dello schema per l'elaborazione di norme nell'ambito delle professioni non regolamentate (All. 01 del Doc. CCT N.652) a tutti gli organi tecnici del sistema UNI che sviluppano tale tipologia di norme.

approva inoltre l'applicazione di tale schema anche per le norme UNI già pubblicate di cui all'All. 03 del Doc. CCT N. 652, invitando gli organi tecnici interessati a provvedere, il prima possibile, ed al massimo alla scadenza della validità delle stesse, a renderle omogenee con lo schema in questione.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività professionali non regolamentate

L'evoluzione del contesto tecnico e legislativo

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

Attività mentate

L'evoluz egislativo

UNI 11554 golamentate - Figure pro a gas di tipo civile alim Requisiti di conoscenz

UNI/PdR a valutazion ai requisiti à profession e profession di tipo civile - Requisiti c

NORMA ITALIANA

Attività professionali non regolamentate

Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

UNI 11554

SETTEMBRE 2014

Non-regulated professions

Gas operators working on gas plants supplied by distribution network

Knowledge, skill and competence requirements

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale di coloro che operano sugli impianti a gas combustibili della 1ª, 2ª e 3ª famiglia secondo la UNI EN 437, di tipo civile alimentati da reti di distribuzione, ossia che:

- progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica, mettono in servizio e mantengono in stato di sicuro funzionamento gli impianti alimentati a gas;
- scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in servizio e manutengono gli apparecchi a gas e loro componenti in termini di conoscenza, abilità e competenza.

Nella descrizione dell'attività professionale si è ritenuto opportuno distinguere tre differenti profili specialistici:

- Responsabile tecnico (Profilo A);
- Installatore (Profilo B);
- Manutentore (Profilo C).

Sono stati inoltre individuati, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione, i seguenti due livelli per ognuno dei profili specialistici sopra elencati:

2° livello: impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW;

1° livello: impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati a pressione non maggiore di 0,5 bar.

TESTO ITALIANO

ICS 03.100.30; 91.140.40

ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE

© UNI
Riproduzione vietata. Legge 22 aprile 1941 N° 633 e successivi aggiornamenti.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.

UNI 11554:2014 Pagina I

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Scopo e campo di applicazione

La presente norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale di coloro che operano sugli impianti a gas combustibili della 1a, 2a e 3a famiglia secondo la UNI EN 437, di tipo civile alimentati da reti di distribuzione, ossia che:

- progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica, mettono in servizio e mantengono in stato di sicuro funzionamento gli impianti alimentati a gas;
- scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in servizio e manutengono gli apparecchi a gas e loro componenti;

in termini di conoscenza, abilità e competenza.

La presente norma è applicabile **esclusivamente** ad operatori di imprese già abilitate ai sensi della legislazione vigente (DM 37/08).

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Scopo e *campo* di applicazione

….tre differenti profili specialistici:

- Responsabile tecnico (Profilo A);

- **Installatore (Profilo B);**

- **Manutentore (Profilo C).**

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Scopo e campo di applicazione

Sono stati inoltre individuati, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione, i seguenti due livelli per ognuno dei profili specialistici:

2° livello: impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW;

NOTA Il 1° livello include il 2° livello.

1° livello: impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l'utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati da gas combustibile a pressione non maggiore di 0,5 bar.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Scopo e campo di applicazione

Tali impianti sono funzionali a:

a) climatizzazione di edifici ed ambienti;

b) produzione centralizzata di acqua calda sanitaria;

c) climatizzazione di edifici ed ambienti e produzione centralizzata di acqua calda sanitaria;

d) ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari;

e) cottura domestica.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

ESCLUSIONI

Sono esclusi dallo scopo e campo di applicazione della presente norma:

- gli impianti gas (o parte di essi) destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali;

- gli impianti che alimentano apparecchi di portata termica nominale maggiore di 1 000 kW.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Alcune definizioni

conoscenza: Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.

abilità: Capacità di applicare ***conoscenze*** per portare a termine compiti e risolvere problemi.
Nota 1: nel contesto dello EQF le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

competenza: Comprovata capacità di utilizzare ***conoscenze***, ***abilità*** e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Alcune definizioni

responsabile tecnico (Profilo A): Persona addetta alla pianificazione dei lavori, al coordinamento delle attività di installazione e/o manutenzione, delle operazioni di collaudo e verifica degli impianti gas.

installatore (Profilo B): Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua (o che è incaricato di effettuare) operazioni di installazione, ampliamento o modifica [UNI 7128:2011, punto 11.2]

manutentore (Profilo C): Tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua (o che è incaricato di effettuare) operazioni di controllo e manutenzione [UNI 7128:2011, punto 11.3]

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014

Compiti e attività specifici - responsabile tecnico (Profilo A)

Il **Responsabile tecnico** deve essere in grado di espletare i seguenti compiti:

- ideare un impianto a gas di uso civile, pianificarne la realizzazione e gestirne la manutenzione, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento del lavoro di altri operatori;
- riconoscere, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti appropriati, condizioni potenzialmente pericolose (anche occulte quando non sono possibili le verifiche visive) legate a difetti di installazione e/o di manutenzione sugli apparecchi, sugli impianti gas o sui sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione e/o di adduzione dell'aria comburente;
- effettuare in completa autonomia, una diagnosi completa su un impianto gas, al fine di verificarne la rispondenza alle normative tecniche ed alla legislazione vigente, e di attestarne l'idoneità al funzionamento in condizioni di sicurezza tramite verifiche visive e strumentali;
- predisporre, in completa autonomia, la documentazione richiesta dalla legislazione vigente in materia di installazione e manutenzione di impianti a gas e di gestirla conformemente;
- gestire l'emergenza in caso di pericolo imminente, in relazione alle specificità legate all'ambiente di installazione.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014

Compiti e attività specifici – Installatore (Profilo B)

L'installatore deve essere in grado di espletare i seguenti compiti:

- gestire in autonomia tutte le operazioni legate all'installazione degli impianti e degli apparecchi, sulla base delle indicazioni contenute in un progetto o elaborato tecnico;
- riconoscere, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti di normale dotazione, condizioni potenzialmente pericolose legate a difetti di installazione o dovute a condizioni di degrado degli impianti gas;
- effettuare tutte le operazioni necessarie per la messa in servizio degli impianti e degli apparecchi;
- predisporre la documentazione richiesta dalla legislazione vigente, riportando le informazioni tecniche dettagliate del lavoro eseguito;
- gestire l'emergenza in caso di pericolo imminente, in relazione alle specificità legate all'ambiente di installazione.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI 11554:2014

Compiti e attività specifici – Manutentore (Profilo C)

Il **manutentore** deve essere in grado di espletare i seguenti compiti:

- condurre in autonomia le attività di manutenzione (anche mediante il ricorso alla riparazione) di impianti e apparecchi funzionanti a gas combustibile, in conformità a quanto previsto dalla legge, dalle norme tecniche pertinenti o dalle procedure rilasciate dai fabbricanti di apparecchi e componenti;

- riconoscere, attraverso l'utilizzo degli strumenti di normale dotazione, condizioni potenzialmente pericolose legate a difetti di manutenzione sugli apparecchi, sugli impianti gas o sui sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione e/o di adduzione dell'aria comburente;

- predisporre la documentazione richiesta dalla legislazione vigente, riportando le informazioni tecniche dettagliate del lavoro eseguito;

- gestire l'emergenza in caso di pericolo imminente, in relazione alle specificità legate all'ambiente di installazione.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Principi

La presente prassi di riferimento è stata elaborata per fornire una serie di indicazioni di carattere applicativo in relazione alla norma UNI 11554……"
Il documento fornisce infatti in modo puntuale degli elementi comuni per la trasparenza e l'uniformità dei processi di certificazione (volontari) gestiti dagli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA per la certificazione del personale secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

La presente prassi di riferimento è stata strutturata in modo analogo alla norma UNI di riferimento evidenziando gli aspetti operativi tipici del percorso di certificazione con specifici dettagli relativi ai requisiti di accesso (punto 6.2), alle procedure di esame (punto 6.3.2) e al mantenimento e rinnovo della certificazione (punto 6.5).

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Scopo e campo di applicazione

La presente prassi di riferimento fornisce raccomandazioni per la **valutazione di conformità di parte terza** ai requisiti delle figure professionali che operano sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione, ossia che:

- progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica, mettono in servizio, mantengono in stato di sicuro funzionamento gli impianti alimentati a gas;
- scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in servizio, manutengono gli apparecchi a gas e loro componenti,

secondo quanto definito nella UNI 11554.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Alcune definizioni

processo di certificazione: Attività, mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione, compresi la domanda, la valutazione, la decisione relative alla certificazione, il rinnovo della certificazione, e l'utilizzo di certificati e di loghi/marchi.
[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.1]

requisiti di certificazione: Insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.
[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.3]

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Requisiti di accesso (A)

Per il Responsabile Tecnico: un'esperienza dimostrabile di compilazione e firma della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di impianti a gas per le attività (singole o plurime) di:

- installazione;
- manutenzione;
- verifica/collaudo.

La produzione della documentazione (visura camerale) che attesta il ruolo di "Responsabile Tecnico" di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e) del Decreto Ministeriale n. 37/08 è considerata necessaria per soddisfare i requisiti minimi di accesso.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Requisiti di accesso (B)

Per l'installatore: un'esperienza dimostrabile, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e) del Decreto Ministeriale n. 37/08, per un periodo non inferiore a quattro anni, di cui almeno uno come qualificato, con effettivo svolgimento delle mansioni individuate nella norma UNI 11554.

NOTA 1 L'effettivo svolgimento di tali mansioni può essere correttamente documentato presentando per esempio, una dichiarazione del titolare dell'impresa o del dipendente, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

NOTA 2 Nel caso di impresa individuale i requisiti di accesso sono quelli relativi alla figura professionale del responsabile tecnico.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Requisiti di accesso (C)

Per il manutentore: un'esperienza dimostrabile, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e) del Decreto Ministeriale n. 37/08, per un periodo non inferiore a quattro anni, di cui almeno uno come qualificato, con effettivo svolgimento delle mansioni individuate nella norma UNI 11554.

NOTA 1 L'effettivo svolgimento di tali mansioni può essere correttamente documentato presentando per esempio, una dichiarazione del titolare dell'impresa o del dipendente, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

NOTA 2 Nel caso di impresa individuale i requisiti di accesso sono quelli relativi alla figura professionale del responsabile tecnico.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Come si effettua la valutazione del candidato?

La valutazione dei risultati dell'apprendimento del candidato è eseguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui al punto 5 della UNI 11554.
I metodi di valutazione da applicare sono i seguenti:

- prova scritta per la valutazione delle conoscenze;
- prova orale per approfondire il livello delle conoscenze, competenze e capacità relazionali acquisite dal candidato;
- simulazioni di situazioni reali operative.

Tutte le prove devono essere effettuate nell'ordine indicato.

Ogni prova deve essere superata positivamente per accedere alla prova successiva.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Dove si effettua la valutazione del candidato?

L'Organismo di certificazione indica la struttura (centro di esame), presso la quale verrà svolto l'esame e che, avrà qualificato preventivamente, secondo i criteri definiti nell'Appendice A.

NOTA Il candidato può richiedere di sostenere la prova presso una struttura diversa di propria scelta (per esempio un centro di formazione di associazioni di categoria, di fabbricanti di apparecchi, centri di formazione di amministrazioni pubbliche o private, ecc.).
Anche in questo caso l'Organismo di Certificazione provvede preventivamente alla qualificazione del centro di esame.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Prove da sostenere

Il contenuto della prova scritta deve prevedere quesiti con risposte multiple. A ogni quesito devono corrispondere 4 possibili risposte delle quali solo una corretta, una verosimile ma errata, e due errate.
Per superare la prova il candidato deve rispondere correttamente ad almeno l'80% dei quesiti.

Il colloquio deve basarsi su almeno 3 domande preparate dagli esaminatori, con l'obiettivo di valutare la conoscenza da parte del candidato delle normative tecniche, delle tecnologie, dei nuovi prodotti o materiali, oltre che valutarne il possesso della proprietà di linguaggio appropriata per trasmettere al cliente le dovute informazioni e raccomandazioni tecniche in modo chiaro, semplice ed essenziale.
Il tempo concesso per la prova è di 15 min.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Prove da sostenere

La prova pratica deve essere condotta su un impianto esistente alimentato a gas, o all'interno di un laboratorio attrezzato nel quale sia possibile riprodurre sezioni di impianto realmente funzionanti (vedere Appendice A).

Il candidato deve essere valutato:

- su almeno un'operazione di tipo manuale relativa all'installazione o manutenzione di impianti o apparecchi a gas, con la verifica della capacità di utilizzare sia gli attrezzi che la strumentazione/apparecchiatura idonea per l'operazione;
- sulla capacità di risoluzione di una condizione di pericolo potenziale ed una di pericolo immediato correlato alla tipologia di impianto oggetto del proprio profilo professionale;
- sulla stesura di un rapporto tecnico con l'allegata documentazione specifica.

Il tempo concesso per la prova è di 50 min.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Certificazione del profilo professionale

Superate le prove previste, l'organismo di certificazione rilascia un **certificato** della **validità di 8 anni** per ogni singolo candidato.
Nel caso in cui il soggetto interessato richieda la certificazione di più profili professionali previsti dalla norma UNI 11554 (per esempio A+B, A+C, A+B+C, B+C), il certificato è unico e riporta i "profili professionali" richiesti e accertati dall'Organismo di Certificazione in sede di esame. Tale prassi si deve attuare anche nel caso in cui l'interessato, già in possesso di uno o più "profili professionali", richiede ulteriori "profili professionali"; in questo caso il certificato deve essere aggiornato con l'inserimento nello stesso dei nuovi profili professionali.

Il certificato, può avere forma di lettera, di tessera o altra forma, e deve essere approvato da un membro responsabile del personale dell'organismo di certificazione, conformemente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Mantenimento e rinnovo della certificazione (1)

La persona deve dare evidenza di aver partecipato agli specifici corsi di aggiornamento nella misura minima di 8 h ogni quadriennio di validità della certificazione o, in caso di nuove disposizioni legislative o normative cogenti, entro i termini perentori di adozione previsti dalle stesse.

Deve essere dimostrata all'organismo di certificazione, con periodicità annuale, la continuità nell'esercizio dell'attività, tramite l'invio di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'attività (per esempio indicando il numero di interventi effettuati), che attesti che quanto dichiarato ed allegato corrisponde al vero; ad essa devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

- per il Responsabile Tecnico: certificati (o visure) di iscrizione alla camera di commercio;
- per le figure dei manutentori e degli installatori: documenti che attestino la sussistenza di un rapporto lavorativo con impresa abilitata, nel caso di dipendenti, o tramite certificati o visure camerali, nel caso di titolari di impresa.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Mantenimento e rinnovo della certificazione (2)

Per il rinnovo del certificato la persona, prima della scadenza dello stesso deve presentarsi presso l'Organismo di Certificazione per sostenere un nuovo esame (prova scritta).

Esclusivamente per la figura del Responsabile Tecnico, l'Organismo di Certificazione deve effettuare, nel corso degli 8 anni di validità della certificazione, possibilmente a metà ciclo (quattro anni) una verifica su almeno un impianto compreso nel campo di applicazione del certificato, scelto dall'Organismo tra i 5 proposti dal candidato, sui quali sia stato effettuato un intervento successivo alla data di decorrenza della certificazione.

La verifica può essere eseguita da un solo esaminatore.

Nel caso di revoca del certificato il candidato deve ripetere l'intero processo di certificazione con la ripetizione delle prove teoriche (scritta e orale) e della prova pratica.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti

UNI/PdR nn:2014 Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza ai requisiti definiti dalla UNI 11554

Informazioni al pubblico

L'Organismo di Certificazione deve poter consentire il libero accesso alla banca dati delle persone certificate e fornire, su richiesta, le informazioni relative alla validità ed al campo di applicazione della certificazione di una persona certificata in conformità con la normativa sulla privacy.

Riproduzione vietata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti